

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA**

**- ALMA MATER STUDIORUM -**

**FACOLTA' DI ECONOMIA**

*Corso di Laurea in Economia e Finanza*

**TESI FINALE**

**«Internal Ratings:  
l'impatto sul rapporto  
Banca-Impresa alla luce di  
Basilea2»**

**Relatore**

Prof. Giuseppe Torluccio

**Presentata da**

Stefano Di Tillo

Sessione I

**Anno Accademico 2003 / 2004**

« *Numera ciò che è numerabile.  
Misura ciò che è misurabile e  
ciò che non è misurabile  
rendilo misurabile* »

*Galileo Galilei*

# \* \* \* **Indice** \* \* \*

## Introduzione

### Capitolo I

A.	<i>Il Comitato di Basilea: origini e obiettivi.....</i>	pag 1
B.	<i>Basilea2: struttura generale del Nuovo Accordo sui requisiti di capitale.....</i>	pag 12
B.i.	<i>Il Primo Pilastro e i tre approcci al rischio di credito: che cosa cambia nei criteri di misurazione del rischio in banca.....</i>	pag 16
B.ii.	<i>Il Modello del Rating Interno: modello base e modello avanzato.....</i>	pag 23
B.iii.	<i>L'introduzione del Rischio Operativo e le conseguenze attese.....</i>	pag 28
B.iv.	<i>Secondo Pilastro: il controllo prudenziale da parte delle Autorità di Vigilanza.....</i>	pag 33
B.v.	<i>Terzo Pilastro: la disciplina di mercato e l'informativa delle banche.....</i>	pag 35

### Capitolo II

A.	<i>I Modelli di Rating Interni.....</i>	pag 38
A.i.	<i>Dai profili di rischio al capitale: la funzione di pesatura.....</i>	pag 52
A.ii.	<i>La difficoltà di definire l'insolvenza.....</i>	pag 60
B.	<i>Modelli di Scoring.....</i>	pag 63

### Capitolo III

A.	<i>L'impatto di Basilea2 sul sistema bancario e sulle PMI italiane.....</i>	pag 68
A.i.	<i>Rapporto Banca-Impresa.....</i>	pag 69
B.	<i>Basilea2 e l'impatto sulla Banca: riflessi nel rapporto con l'impresa.....</i>	pag 70
B.i.	<i>Da dove nascono i timori delle imprese?.....</i>	pag 74
C.	<i>Il problema della pro-ciclicità finanziaria.....</i>	pag 77
C.i.	<i>L'impatto di basilea2 sui Confidi.....</i>	pag 81
	<i>Conclusioni.....</i>	pag 87
	<i>Bibliografia.....</i>	pag 89

## Introduzione

La nuova regolamentazione si pone obiettivi impegnativi quali il perseguimento della stabilità del sistema finanziario, attraverso la definizione di un sistema di requisiti patrimoniali che permetta a ogni istituzione di definire il *capitale di rischio* necessario per intraprendere il proprio business, nonché l'adozione di sistemi sempre più sofisticati di rilevazione e gestione del rischio.

La maggior parte dei dibattiti e dei convegni su Basilea2, a cui hanno partecipato in modo attivo un po' tutti i principali attori – dagli accademici alle istituzioni del paese, dalle banche agli imprenditori – si sono oggi concentrati prevalentemente su domande “macro” o “di sistema” quali ad esempio :

- Per il sistema paese: a) Come cambierà la competitività del sistema bancario, relativamente a quello di altri paesi dell'Unione?; b) Come cambierà l'accesso al credito delle differenti classi di credito?;
- Per le banche: a) Quale approccio utilizzare?, Optare per l'utilizzo dell'approccio standard o incamminarsi sul sentiero difficile per svilupparne uno interno?; b) Quale impatto avrà sul capitale di vigilanza?; c) Chi sarà penalizzato o avvantaggiato?, Cambieranno i rapporti competitivi?;
- Per le aziende: a) Come cambierà l'accesso al credito?; b) Cosa fare per migliorare il proprio rating?;
- Per gli organi di vigilanza: a) Come “certificare”?; b) Come “controllare”?.

La presente ricerca tenderà di offrire spunti di riflessione ed elementi per cercare di fornire delle risposte a questi interrogativi, nella consapevolezza che il *tema trattato* e le problematiche ad esso connesse, sono sempre attuali aperte a nuovi orientamenti e contributi in continua evoluzione.

*“Desidero ringraziare, in modo particolare, i miei genitori, per avermi sostenuto moralmente, di aver creduto in me fino in fondo, ma non solo, di avermi “permesso” di terminare questa prima fase formativa per me molto importante, inoltre un omaggio va a Margherita per avermi aiutato a superare le diverse difficoltà incontrate durante il periodo formativo e di aver condiviso insieme momenti meravigliosi. Colgo l'occasione per ringraziare mia Nonna per avermi assistito e tutti i miei amici, in modo particolare: Michele, Dante, Matteo, Mimmo, Sara, Alberto e Sandro”.*

# Capitolo I

## A. Il Comitato di Basilea: origini e obiettivi.

Nel Luglio del 1988, dopo un processo di consultazione che ha interessato anche le autorità di vigilanza dei paesi non appartenenti al G-10<sup>1</sup>, il Comitato di Basilea ha proposto l'adozione di un sistema di requisiti di capitale uniformi per le banche attive a livello internazionale<sup>2</sup> - il cosiddetto "Accordo di Basilea"-, che è stato finora ratificato da circa 140 paesi<sup>3</sup>.

Prima dell'adozione dell'Accordo di Basilea ogni paese regolava secondo propri criteri l'adeguatezza del capitale del sistema bancario; a parte alcuni paesi, come il Giappone, che nulla aveva disposto in merito al capitale bancario, i sistemi di regolamentazione adottati dalle altre nazioni presentavano notevoli differenze. Negli USA ad esempio, alle banche veniva richiesto di finanziare almeno il 5% delle loro attività – con l'esclusione delle loro attività "fuori bilancio" – con proprio capitale di rischio, tralasciando del tutto il rischio<sup>4</sup>. In Francia e nel Regno Unito venivano introdotti dei requisiti patrimoniali che consideravano alcune operazioni "fuori bilancio" e prevedevano esplicite ponderazioni di rischio per le attività bancarie. Mentre in Italia nel 1987 veniva introdotto un sistema simile attraverso la previsione dei primi coefficienti patrimoniali correlati al rischio<sup>5</sup>. Le differenze fra i sistemi di regolamentazione del capitale nei diversi paesi creavano condizioni di disparità, in termini di concorrenza, fra i sistemi stessi, soprattutto a causa del verificarsi, nel corso degli anni Ottanta, di una crescente competizione internazionale fra le banche. Ma dall'inizio degli anni Novanta il dibattito sull'adeguamento del capitale si è concentrato su due concetti basilari: *il capitale e il rischio*.

---

<sup>1</sup> Il Comitato è formato dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza dei seguenti paesi: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Svezia e Svizzera.

<sup>2</sup> Cfr. Basel Committee on Banking Supervision (1988). Per una versione in italiano dell'Accordo, cfr. Banca d'Italia (1988).

<sup>3</sup> In Europa, il recepimento dell'Accordo di Basilea è avvenuto tramite le direttive comunitarie n. 89/299/CE e n. 89/647/Ce, relative ai fondi propri e al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi. In Italia, tali direttive sono state recepite con i decreti legislativi del 10 settembre 1991, rispettivamente il n. 301 per i fondi propri e il n. 302 per il coefficiente di solvibilità. Negli Stati Uniti, il suo recepimento è avvenuto nel 1991 tramite l'adozione del FDICIA (Federal Deposit Insurance Corporation Act.)

<sup>4</sup> In particolare, negli USA la FDIC (Federal Deposit Corporation Act) ha introdotto nel 1981 delle linee guida per la determinazione dei livelli di capitale per le tutte banche che regolava (del tipo capitale/attività, senza nessuna considerazione del rischio).

<sup>5</sup> I requisiti patrimoniali introdotti, con delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio), erano due: a) un coefficiente di solvibilità dell'8% dato dal rapporto tra il patrimonio e i crediti per cassa e di firma, ponderati per il rischio sulla base di determinati coefficienti; b) un coefficiente dimensionale del 4,4% dato dal rapporto tra il patrimonio e i crediti per cassa erogati dalle filiali;

L'Accordo di Basilea del 1988, per la prima volta ha stabilito delle regole precise sui requisiti di capitale, che “legano” gli stessi ai rischi creditizi delle banche<sup>6</sup>.

Gli obiettivi del 1988 erano molteplici: se da un lato, vi era l'esigenza di “*rafforzare la stabilità sistemica del sistema bancario internazionale*”, giunta ad un punto di svolta dopo le turbolenti evoluzioni del contesto internazionale negli anni '70 e nei primi '80, non era estranea la finalità di diminuire le fonti di “disuguaglianza” competitiva fra le banche internazionali a causa di sistemi di regolamentazione nazionali tra loro non raccordati. Infatti gli obiettivi dell'Accordo di Basilea del 1988 erano principalmente due:

- Rafforzare la solvibilità e solidità del sistema bancario internazionale (attraverso l'introduzione di requisiti minimi di capitale correlati al rischio);
- Ridurre le differenze competitive fra le banche attive a livello internazionale (attraverso l'introduzione di un approccio standard).

Entrambi gli obiettivi però, perseguivano un'unica finalità: ridurre il verificarsi di crisi bancarie senza minare la concorrenza internazionale all'interno dell'industria bancaria.

L'Accordo prese vita, nel 1988, dalla necessità di introdurre dei correttivi in un ambiente competitivo che favoriva “l'aggressività” di alcune banche, libere di agire in contesti normativi poco regolamentati. Infatti il Comitato di Basilea ha strutturato i requisiti di capitale per le istituzioni bancarie attraverso la definizione di tre elementi:

- I. *Il capitale di vigilanza, ossia le poste destinate a difendere i creditori della banca dall'eventualità di perdite. L'Accordo suddivide il capitale di vigilanza in due blocchi, denominati **Tier1** (patrimonio di base) e **Tier2** (patrimonio supplementare). Il Tier1 comprende il CS (Capitale Sociale), gli utili non distribuiti e le riserve palesi, mentre il Tier2, che non può comunque superare il 50% del patrimonio complessivo, è composto dalle riserve occulte, dal debito subordinato, dai fondi rischi e dagli strumenti ibridi di capitale e di debito.*
- II. *Il rischio, attraverso la creazione di una serie di ponderazioni al rischio di credito delle controparti. Il rischio delle varie esposizioni creditizie (sia per quelle in bilancio che per quelle fuori bilancio) viene quantificato in base a determinate ponderazioni: 0% per le attività considerate a rischio nullo; 20% per le attività a rischio minimo; 50% per le attività a medio rischio e 100% per quelle a più alto rischio.*
- III. *Il rapporto minimo tra il capitale e il rischio. Infatti l'Accordo prevede che le banche detengano capitale in misura almeno pari all'8% delle attività ponderate per il rischio.*

---

<sup>6</sup> Tra tutti i rischi che le banche fronteggiano, “il rischio di credito”- ossia il rischio di inadempienza della controparte agli obblighi contrattuali, nella sua eccezione più classica – è decisamente il più importante.

## **Figura 1. Le componenti del capitale di vigilanza della banca**

### **Elementi positivi del patrimonio di base**

Capitale Versato + Sovrapprezzi di emissione + Riserve + Fondo per Rischi Bancari Generali + Strumenti innovativi di capitale – Preference Shares (max 15% del patrimonio di base comprensivo delle preference shares stesse)

### **Elementi negativi del patrimonio di base**

Capitale sottoscritto non versato + Azioni o quote proprie + Avviamento + Altre immobilizzazioni immateriali + Perdite d'esercizio

### **A. Totale Patrimonio di Base (Tier1)**

#### **Elementi positivi del patrimonio supplementare**

Riserve di Valutazione + Upper Tier 2 – Strumenti ibridi di patrimonializzazione (durata pari o superiore a 10 anni) + Lower Tier 2 – passività subordinate (durata pari o superiore a 5 anni) + Plusvalenze nette su partecipazioni + fondo rischi su crediti

#### **Elementi negativi del patrimonio supplementare**

Minusvalenze nette su titoli + Minusvalenze nette su partecipazioni + Altri elementi negativi

### **B. Totale patrimonio supplementare (max 100% del patrimonio di base) (Tier2)**

### **C. (A + B) Totale patrimonio lordo**

### **D. Elementi da dedurre**

- 1) Partecipazioni in enti creditizi e finanziarie superiori al 10% del capitale sociale dell'ente partecipato e preference shares, Upper Tier2 e Lower Tier1 verso tali enti
- 2) Partecipazioni inferiori al 10%, dedotte solo per l'ammontare che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare

### **E. (C-D) Totale patrimonio netto di vigilanza**

Il ruolo del capitale è d'altronde fondamentale nel contesto della gestione dell'impresa e di quella finanziaria in particolare, incidendo sulle scelte di fondo più delicate<sup>7</sup>, perché regola i prezzi minimi praticabili e disciplina il costo interno del capitale, attraverso il premio per il rischio richiesto dagli azionisti.

L'Accordo del 1988 ha svolto un ruolo importante per il rafforzamento della base patrimoniale del sistema creditizio internazionale<sup>8</sup>. Gli anni hanno tuttavia evidenziato, accanto ai meriti, anche alcuni inconvenienti di fondo di quella normativa, legati essenzialmente all'approccio decisamente semplicistico nella valutazione dell'attivo a rischio, legato a poche e poco significative gradazioni, e a uno scarso peso dato agli strumenti di mitigazione del rischio stesso ed in particolare a quelli innovativi (come i derivati) cresciuti esponenzialmente di importanza negli ultimi anni. In particolare il primo dei due inconvenienti (la scelta semplicistica degli indicatori di rischio) ha consentito col tempo comportamenti maggiormente aggressivi sia nelle scelte di struttura finanziaria sia nei prezzi praticati alla clientela, soprattutto nelle fasi favorevoli del ciclo economico.

<sup>7</sup> Al ruolo dell'adeguatezza di capitale è dedicata una riflessione in R. Masera, R. Maino, *Capitale e Rischio: Recenti Tendenze e Prospettive nella Patrimonializzazione delle Banche Italiane*, Associazione per lo Sviluppo di Banca e Borsa, Quaderno n. 196, Milano, luglio 2002.

<sup>8</sup> Il rapporto tra patrimonio ed attività ponderate per il rischio delle banche dei paesi del G10 attive a livello internazionale è passato dal 9,3% del 1988 all'11,2% di fine anni '90; oggi vi sono almeno 140 paesi in cui la normativa di Vigilanza si ispira in maniera più o meno stringente a questi criteri.

## **Le controparti debitorici.**

Le istruzioni di vigilanza seguono un approccio rigoroso basato sull'identificazione di tre fattori:

- La natura della controparte debitrice;
- Il rischio paese;
- Le eventuali garanzie ricevute a fronte del debito.

Per quanto riguarda il sistema di ponderazione, che misura il *rischio di inadempienza dei debitori* della banca, si articola in fattori moltiplicativi diversi a seconda delle categorie di debitori:

- 0% per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e la Comunità Europea;
- 20% per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico, le banche multilaterali di sviluppo e le imprese di investimento;
- 50% per i creditori ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore (immobili residenziali); i crediti totalmente garantiti da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo, utilizzati dal proprietario o da questi dati in locazione; gli strumenti finanziari emessi a fronte di crediti ipotecari; le operazioni di leasing immobiliare relative ad immobili residenziali o non residenziali;
- 100% per le attività di rischio verso il settore privato, per le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, le attività subordinate, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza;
- 200% per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi.

Le operazioni fuori bilancio verso il settore dei privati relative a contratti sono ponderate al 50%, in corrispondenza della minore rischiosità che caratterizza normalmente le controparti di tali contratti.

## **Il rischio paese.**

Allo scopo di tener conto del profilo del rischio paese nella misurazione del grado di rischiosità delle attività, occorre distinguere due gruppi di paesi:

- la “Zona A”, che comprende tutti i paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito: sono comunque esclusi i paesi che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni;
- la “Zona B”, che comprende tutti gli altri paesi.

Le attività al rischio verso i governi centrali, le banche centrali e gli enti del settore pubblico dei paesi rientrati nella Zona B vanno ponderati al 100%, mentre si applica la ponderazione dello 0% se la controparte è costituita da governi o banche centrali. Allo stesso modo, vengono ponderate al 100% le

attività di rischio con durata residua superiore all'anno verso le banche che hanno sede sociale in paesi della Zona B.

### **Le garanzie ricevute.**

Le banche tengono conto altresì delle eventuali garanzie personali e reali ricevute, incluse anche quelle che assistono le partite in sofferenza. Le garanzie ricevute devono essere esplicite, infatti in caso di garanzie personali, il garante deve assumere l'impegno, giuridicamente, di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto. Le garanzie non devono essere soggette a condizione. Alle attività di rischio assistite in tutto o in parte da garanzie personali si applica il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante, se più favorevole di quello del debitore principale, vale a dire una ponderazione dell'0% o del 20%.

Le regole introdotte da Basilea 1 sono diventate norma vincolante in un gran numero di paesi al mondo ed hanno il merito di aver introdotto un requisito patrimoniale; Alla banca non è preclusa l'assunzione di rischio, né potrebbe esserlo: la banca, intesa come intermediario creditizio, acquisisce rischio per mestiere. Ciò che importa è che la banca disponga di un patrimonio adeguato al rischio assunto: questo è lo spirito di Basilea1, ed ecco perché si parla di "adeguatezza patrimoniale".

***Come si valuta l'adeguatezza patrimoniale della banca?*** E' sufficiente guardare al rapporto tra patrimonio di vigilanza ed attivo ponderato; la norma stabilisce che tale rapporto non possa scendere sotto il livello minimo dell'8%:

$$\frac{\text{Patrimonio di Vigilanza}}{\text{Attivo ponderato per il rischio di credito} + \text{Attivo ponderato per il rischio di mercato}} \geq 8\%$$

Questo rapporto è definito ***Total Capital Ratio*** ed è soggetto di comunicazione pubblica da parte delle banche, tramite il bilancio. Esiste un altro ratio a cui sono sensibili, in particolar modo, le società di rating interessate a valutare la solvibilità dell'impresa: è il cosiddetto ***Tier1 capital ratio***.

L'8% dell'attivo ponderato è stato e continua ad essere ritenuto dalle autorità di vigilanza una ragionevole approssimazione del rischio<sup>9</sup>. Mentre per quanto riguarda, invece, il calcolo del requisito patrimoniale relativo alle attività fuori bilancio, occorre trasformare le esposizioni fuori bilancio in equivalenti creditizi attraverso l'utilizzo di determinati fattori di conversione che variano in proporzione al VN dello strumento stesso.

Abbiamo visto, dalla Figura 1, che il capitale si suddivide in due parti principali: il patrimonio di base (Tier1 capital) e il patrimonio supplementare (Tier2 capital). Mentre il Total capital ratio computa il totale del patrimonio di vigilanza (somma di Tier1 e Tier2, al netto degli elementi da dedurre), il Tier1

<sup>9</sup> Si ricorda che le banche appartenenti a gruppi bancari il calcolo è effettuato sulla scorta di un coefficiente del 7%. La determinazione del requisito patrimoniale riferito al bilancio consolidato o a banche che non appartengono a gruppi fa ricorso all'8%.

capital ratio prende in considerazione la sola quota di patrimonio rappresentata, appunto, dal Tier1, si tratta di una misurazione più conservativa che esclude gli strumenti ibridi di capitale. Comunque la misura dei due ratio di capitale dà una indicazione sul grado di patrimonializzazione della banca, ed è un'approssimazione del livello di copertura del rischio assunto. Sebbene la norma assuma valori minimi, rispettivamente, dell'8% (Total capital ratio) e del 4% (Tier1 capital ratio), normalmente la banca mira ad obiettivi più elevati: a titolo di esempio, il valore medio del total capital ratio riferito al sistema bancario italiano era pari all'11,2% (al 31/12/2002).

Questo dimostra che la semplicità dello schema teorico ed applicativo dell'Accordo del 1998 mirava a costituire una dotazione patrimoniale adeguata a fronteggiare principalmente il rischio di credito connesso con le esposizioni in e fuori bilancio.

I requisiti di capitale previsti dall'Accordo di Basilea del 1988 sono stati, fin dalla loro introduzione, oggetto di critiche. In particolare, è stato sostenuto che:

- La diversità del merito creditizio delle controparti all'interno delle varie categorie non è considerata adeguatamente, attribuendosi una eguale ponderazione a banche, imprese o Stati Sovrani con diversa rischiosità;
- La scadenza dei crediti non viene considerata un fattore di rischio, mettendo sullo stesso piano i prestiti a breve, medio e lungo termine;
- Il principio di diversificazione del portafoglio è del tutto trascurato.

Ma comunque è certo che l'Accordo del 1988 abbia svolto un ruolo fondamentale nel delineare l'architettura del sistema finanziario internazionale e abbia soddisfatto, almeno in parte, gli obiettivi prefissati. In particolare esso ha rafforzato il livello di patrimonializzazione delle grandi banche del G10 ma non ha contribuito alla creazione, all'interno del sistema bancario internazionale, di un contesto competitivo uniforme (*level playing field*). Ma a questo proposito, va sottolineato che la difficoltà di creare un sistema competitivo uniforme non è dovuta solo alle lacune dell'Accordo di Basilea, ma va ricercata anche nelle differenze che si riscontrano nei sistemi di tassazione e di assicurazione dei depositi nei diversi paesi.

In ogni caso, si può affermare che, dopo Basilea1, la capitalizzazione del sistema bancario e la copertura dei rischi, sono aumentate, infatti in merito è possibile elencare in breve "i limiti" dello schema descritto:

- Le misure di rischio sono poche differenziate; la rudimentalità del vigente sistema di ponderazioni non consente di istituire una stretta correlazione fra il rischio d'insolvenza specifico di una determinata controparte e la relativa copertura patrimoniale. Essa può essere sfruttata dagli operatori per realizzare i cosiddetti "arbitraggi prudenziali": se il requisito di patrimonio è standard (cioè poco differenziato in base al reale contenuto di rischio), è meglio impiegare in attività rischiose che generano un maggiore ritorno a fronte della stessa dotazione

patrimoniale richiesta. Ciò potrebbe determinare un peggioramento della qualità media del portafoglio bancario;

- Non si riconosce il ruolo svolto dalla diversificazione di portafoglio quale fattore correttivo del rischio. Esistono infatti ampie evidenze che la diversificazione è in grado di ridurre il rischio complessivo del portafoglio, e ciò ha un impatto significativo sulle banche che hanno impieghi ben diversificati, quali le banche specializzate nel mercato retail e nelle PMI. Non riconosce adeguatamente le finalità prudenziali di alcune tecniche di attenuazione del rischio che può indurre gli intermediari a riservare una minore attenzione all'oculata gestione del rischio;
- La staticità dei requisiti nelle diverse fasi congiunturali;
- Il grado di rischio viene considerato “*insensibile*” alla struttura per scadenze e quindi non viene pesato il fatto che un'esposizione creditizia presenti un grado di rischio diverso a seconda della vita residua: è intuitivo che il rischio aumenta con l'aumentare della scadenza contrattuale;
- L'inappropriato riconoscimento dei derivati di credito e di altre operazioni, come ad esempio la cartolarizzazione;
- ***Last, but not least***, rimangono escluse le altre tipologie di rischio, che sono comunque presenti nell'attività bancaria.

Ma da questo si può dedurre che la prima versione dell'Accordo scaturì dalla necessità di istituire delle regole base di vigilanza internazionale, definendo con precisione l'ammontare di capitale minimo richiesto alla banca per operare.

Il dibattito è divenuto successivamente ancora più intenso ed è stato alimentato dallo stesso Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che con il documento “***A New Capital Adequacy Framework***” del giugno 1999, ha reso pubbliche le proprie riflessioni affinché fossero oggetto di valutazione e controdeduzione da parte di tutti gli attori del mercato.

Il documento tratteggiava una attività di vigilanza basata su tre pilastri:

1. i requisiti patrimoniali minimi;
2. la ***supervisory review*** della adeguatezza del patrimonio e dei sistemi gestionali delle singole banche;
3. la disciplina di mercato.

Con riguardo al primo pilastro, il documento indica innanzitutto tre tipi di rischio da coprire: rischio di credito, rischi di mercato e un insieme di altri rischi (operativi, di liquidità, legali, ecc.).

Con riguardo al rischio di credito il Comitato individua tre alternative per superare l'attuale sistema di requisiti patrimoniali minimi obbligatori:

- un ***new standardized approach***, che riconosca i rating esterni e le tecniche di ***risk mitigation*** attraverso una più articolata struttura di ponderazione;

- un *internal ratings-based approach*, basato sulle valutazioni quantitative e qualitative del rischio sviluppate internamente alle singole banche;
- un *portfolio modelling approach*, che presuppone di disporre di un modello completo di gestione del rischio a livello di portafoglio.

Ma l'ultima possibilità viene subito scartata e rimandata al futuro poiché, pur riconoscendo i risultati potenzialmente più accurati ottenibili dai modelli di portafoglio, si sottolinea che le autorità di vigilanza dovrebbero avere un modo di “verificare la loro robustezza metodologica, la loro validazione empirica e la confrontabilità dei requisiti di capitale che scaturirebbero per le diverse istituzioni”.

Il Comitato ha dichiarato che ritiene il primo approccio adatto alla “maggioranza delle banche”, mentre il secondo sarebbe adatto in particolare ad “alcune banche sofisticate”.

Ma con riguardo all'*Internal Ratings-based Approach* è, innanzitutto, interessante notare il riconoscimento della superiorità dei rating interni rispetto a quelli esterni prodotti dalle agenzie di rating sui segmenti di clientela destinatari principali dell'attività di impiego in prestiti delle banche:

« Il Comitato riconosce che i rating interni possono incorporare informazioni supplementari che sono normalmente al di fuori della portata delle agenzie, come il monitoraggio dettagliato dei conti bancari del debitore e la conoscenza puntuale delle garanzie ». Ma l'alternativa dei rating interni apre ovviamente una serie di problematiche connesse, da un lato, alla meccanica di determinazione dei requisiti di capitale (i coefficienti di ponderazione proposti dalle autorità di vigilanza dovranno essere collegati alle diverse classi di rating dei sistemi interni attraverso un modello che associ alle singole classi di rating non tanto le perdite attese quanto quelle inattese che, come detto, devono trovare copertura nel capitale di rischio) e dall'altro lato, ai requisiti minimi che esso devono soddisfare perché possano essere utilizzati ai fini della determinazione della adeguatezza del capitale. Il Comitato prende atto della « mancanza di omogeneità nei sistemici rating delle differenti banche, insieme con un ruolo centrale degli apprezzamenti soggettivi dei fattori di rischio e delle opportunità di business nella assegnazione degli internal grades », conferma del fatto di non voler forzare le singole banche verso sistemi gestionali e sistemi di vigilanza, propone infatti di rendere utilizzabili i sistemi di rating interno per i requisiti patrimoniali in seguito a una loro approvazione da parte della autorità di vigilanza.

## B. "Basilea2: struttura generale del Nuovo Accordo sui requisiti di capitale"

La fine degli anni Novanta segna l'avvio dei lavori sfociati nella nuova proposta di revisione dell'Accordo: **Basilea2**. Nel documento di consultazione del giugno del 1999, il Comitato aveva già delineato gli obiettivi che si prefiggeva con l'elaborazione di un approccio globale alla regolamentazione del patrimonio. In seguito, grazie a una stretta e costante collaborazione tra Comitato di Basilea, organismi di vigilanza e banche, sono stati elaborati diversi documenti, ciascuno dei quali presentava gradualmente miglioramenti rispetto alla proposta iniziale. A quattro anni dalla pubblicazione della prima proposta di riforma<sup>10</sup> del sistema di adeguatezza patrimoniale dettato dall'Accordo di Basilea del 1988, tuttora in vigore, e dopo una lunga consultazione con i soggetti coinvolti, il nuovo Accordo di Basilea è giunto probabilmente a un assetto quasi definitivo.

Sono stati inoltre organizzati interventi per verifiche applicative, denominati Studi di Impatto Quantitativo (*Quantitative Impact Study*): un gruppo di banche, il cui numero è andato aumentando nel tempo, è stato invitato a verificare sulla propria situazione patrimoniale l'applicazione delle regole via via proposte.

Nell'aprile dello scorso anno, infatti, il Comitato di Basilea, tenendo conto dei risultati del Terzo studio di impatto quantitativo noto come l'acronimo di **QIS3** (*Quantitative Impact Study 3*), ha pubblicato a fini di consultazione la terza ed ultima versione della proposta di riforma<sup>11</sup>.

L'attuazione di **Basilea2** viene prevista per **inizio 2007**, con il **2009** come termine ultimo per adeguarsi<sup>12</sup>, anche se l'associazione Bancaria Britannica ha richiesto, nel luglio 2003, di prorogare l'entrata in vigore al 2010, ma la Commissione Europea non sembra incline ad aderire alla richiesta. Per facilitare la pianificazione del passaggio a Basilea, il Comitato ha chiesto a un gruppo di autorità per la vigilanza, al Fondo Monetario Internazionale (**FMI**) e alla Banca Mondiale, di elaborare un programma assistenza ai paesi esterni al G10. La cooperazione tra paesi e autorità è sempre stata ritenuta un elemento fondamentale per assicurare il successo della transizione. A tale scopo, il Comitato ha istituito l'**Accord Implementation Group** per facilitare lo scambio di informazioni tra organismi di regolamentazione, e la **Capital Task Force**, gruppo di lavoro cui spetta di ponderare modifiche e interpretazioni significative del Nuovo Accordo.

I lavori di perfezionamento del nuovo sistema regolamentare individuano tra i capisaldi dell'Accordo:

---

<sup>10</sup> Comitato di Basilea, *A New Capital Adequacy Framework*, giugno 1999;

<sup>11</sup> Comitato di Basilea, *Third Consultive Paper*, aprile, 2003

<sup>12</sup> "È importante ricordare che il Comitato di Basilea è un organismo propositivo che non ha potere di emanare norme cogenti, ma esso predispone proposte che spetta ad altri soggetti tradurre in normative destinate a diventare parte integrante dei sistemi legislativi nazionali".

- promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario; in questo senso, la nuova regolamentazione dovrebbe mantenere un livello complessivo di patrimonializzazione del sistema che, nella media, stabilizzi il patrimonio di vigilanza delle banche attive a livello internazionale, fissato all'8%. E' stato più volte dichiarato l'intento di evitare che il requisito patrimoniale scenda sotto i livelli correnti;
- favorire la parità concorrenziale;
- contemplare criteri di adeguatezza patrimoniale opportunamente sensibili al rischio insito nelle posizioni e operazioni di una banca;
- rafforzare l'obiettivo di incentivare sistemi sempre più accurati nelle misurazioni del rischio;
- coinvolgere le banche che operano a livello internazionale, anche se i principi di base debbono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di base, ed inoltre applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e sofisticatezza. A questo proposito esiste in verità un pronunciamento ufficiale della Commissione Europea (il Comitato di Basilea propone, ma è l'Unione Europea a legiferare) circa la volontà di applicare l'Accordo all'interno sistema bancario.

Il Nuovo Accordo si presenta come un insieme integrato di tre “*pilastri*”:

1. ***le regole per la quantificazione dei rischi ai fini di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale***; il primo pilastro riguarda i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi, e mira a riformare la regola dell'8%, rendendola più sensibile al rischio dei singoli prestiti e completandola con ulteriori aggiustamenti (relativi, in particolare, all'effetto di garanzie reali e personali, oltre che del cosiddetto “rischio operativo”);
2. ***i nuovi principi guida per la supervisione da parte degli organi di controllo nazionali***, volti ad assicurare che gli intermediari si dotino di adeguati sistemi di misurazione e controllo dei rischi ed sviluppino politiche e procedure per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (momento quantitativo ed organizzativo dello schema regolamentare); il secondo pilastro quindi, punta ad accrescere i poteri ispettivi e discrezionali delle singole autorità di Vigilanza, affiancando ai requisiti minimi basati su un puro calcolo algebrico un insieme di vincoli operativi e organizzativi sulle procedure poste in essere da una banca nelle misura e nel governo dei propri rischi;
3. ***il ricorso alla disciplina di mercato*** quale strumento di integrazione del lavoro delle autorità di Vigilanza nel garantire la solvibilità del sistema bancario attraverso l'utilizzo di requisiti di trasparenza delle informazioni sulle condizioni di rischio e di patrimonializzazione delle singole banche; quindi in fine, il terzo pilastro è quello della “disciplina del mercato”, e parte da una constatazione molto semplice: il pubblico degli investitori ha un interesse forte ed immediato a monitorare la qualità di rischi insiti nel bilancio di una banca. L'Accordo obbliga


dunque i gruppi creditizi a fornire più informazioni al mercato, confidando che esso provvederà nel “punire” le banche troppo rischiose chiedendo loro tassi più alti o rifiutandosi di finanziarle;

In sintesi, le novità del Nuovo Accordo sul capitale sono rappresentate:

- dall'introduzione del rischio operativo, al fianco del rischio di credito e di mercato, tra gli elementi base del calcolo del requisito patrimoniale complessivo;
- di una serie di cambiamenti sul fronte della misurazione del rischio di credito;

Ma comunque l'obiettivo è di favorire una cooperazione virtuosa tra i diversi soggetti coinvolti – banche, Autorità di Vigilanza e operatori del mercato dei capitali – in modo che la maggiore libertà nella misurazione e gestione dei rischi sia sottoposta a un efficiente sistema di controllo (interni ed esterni), in grado di favorire una sana e prudente gestione da parte delle banche e, in ultimo, il permanere delle condizioni di stabilità dell'intero sistema finanziario.

**Figura 2. Struttura di Basilea2**




L'Accordo si applica a livello consolidato della holding finanziaria capogruppo e comprende i diversi perimetri sottostanti (bancari e non). I requisiti patrimoniali devono essere rispettati sia a livello di gruppo che di singoli sottogruppi. Le scelte regolamentari, come ad esempio la facoltà di avvalersi o meno dei modelli interni, vale per tutti i sotto gruppi senza alcuna distinzione<sup>13</sup>, comprese le componenti non bancarie (come ad esempio la gestione del risparmio) soggette ai nuovi requisiti sui rischi operativi. Nell'ambito dei perimetri di consolidamento rientrano anche le partecipazioni

<sup>13</sup> Ad esempio, se a livello di gruppo si richiede di avvalersi dei modelli interni, essi devono essere adottati in tutti i sottogruppi, nazionali ed esteri, nei diversi contesti di mercato, eventualmente con gli adattamenti necessari alle diverse realtà. Produzione, manutenzione e validazione dei modelli è a cura della capogruppo con verifica d'ammissione da parte della vigilanza del paese in cui ha sede la capogruppo.

assicurative che, nel caso di quote di interessenza superiori al 10%, comportano la deduzione integrale del patrimonio della partecipata da quello del gruppo bancario detentore<sup>14</sup>.

Tutte le interessenze partecipative che non sono consolidate o dedotte nel rispetto delle disposizioni sull'ambito di applicabilità del Nuovo Accordo verranno considerate come esposizioni *equity* e riceveranno specifiche ponderazioni di rischio di credito. In generale tali investimenti partecipativi assorbiranno maggiore patrimonio dato che si abbandona il criterio della ponderazione all'8% per adottare una misura più aderente al rischio di capitale implicito nell'interessenza<sup>15</sup>.

**Figura 3. Ambito di applicazione del Nuovo Accordo**



Da come è possibile vedere dalla Figura 2, sorge dunque un primo problema: *a chi spetta il compito di assegnare un simile rating?* L'accordo prevede due possibili soluzioni. Le banche più piccole potranno fare riferimento a “rating esterni”, assegnati da agenzie specializzate come *Moody's*, *Standard & Poor's* o altri soggetti selezionati dalle Autorità di Vigilanza; questa soluzione è detta “*approccio standard*”, mentre le banche maggiori potranno invece costruire i propri rating “in casa”, nel rispetto di regole organizzative e metodologiche rigorose, certificate dalle Autorità. Questo “*approccio dei rating interni*” si compone, in realtà, di due diverse metodologie, in ordine crescente di sofisticazione: ad un “*approccio di base*”, pensato per le banche che hanno una limitata esperienza nel rating, si contrappone infatti “*l'approccio avanzato*”, riservato a chi, nel tempo, saprà dimostrare alle Autorità di aver sviluppato strumenti di controllo del credito raffinati ed affidabili. Sempre all'interno

<sup>14</sup> Questo elemento è particolarmente importante per lo sviluppo delle aggregazioni di “*bancassurance*”, le cui partecipazioni in compagnie danni e vita comportano pari deduzione del capitale ai fini del tier 1 di gruppo.

<sup>15</sup> La materia delle partecipazioni diviene assai più complessa rispetto all'attualità; si veda più avanti. La materia tuttavia non è ancora del tutto stabilizzata, la componente discrezionale dei “*supervisor*” locali è elevata, probabilmente si assisterà ancora a mutamenti in fase di approvazione finale del documento.

del primo pilastro vengono inoltre specificate le nuove regole per il trattamento delle garanzie e dei cosiddetti “*derivati creditizi*” (che l’accordo chiama “*risk mitigants*”, cioè “attenuatori del rischio”). Tali regole vengono enunciate all’interno dell’approccio “standard”, e modificate, ove necessario, per le banche che sviluppano sistemi di *rating* interni. Infine, accanto al rischio di credito viene introdotta una nuova tipologia di rischio: *il rischio operativo*, definito come il rischio derivante da eventi esterni o dal malfunzionamento di sistemi e procedure, o ancora da errori umani e frodi.

### **B.i. Il Primo Pilastro e i tre approcci al rischio di credito: che cosa cambia nei criteri di misurazione del rischio in banca.**

Le proposte formulate dal Comitato per la revisione dei requisiti patrimoniali minimi si basano sugli elementi fondamentali dell’Accordo del 1988 (Basilea1):

- una definizione comune del patrimonio di Vigilanza (il numeratore del *Total Capital Ratio*);
- il concetto di attività ponderate per il rischio (il denominatore);
- il rapporto fra il patrimonio di Vigilanza e le attività ponderate per il rischio (il *Total Capital Ratio*)

Nel calcolo del coefficiente patrimoniale, il denominatore, ovvero il totale delle attività ponderate per il rischio, è ottenuto moltiplicando i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato e operativo per 12,5 (ossia, il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell’8%) e aggiungendo questi prodotti alla somma delle attività ponderate per il rischio di credito. Il coefficiente sarà calcolato in rapporto al denominatore, impiegando come numeratore il patrimonio di vigilanza. Relativamente alla definizione di patrimonio di vigilanza ammesso, verranno mantenute le regole stabilite nell’Accordo del 1988 e precisate nel comunicato stampa del 27 ottobre 1998 sugli strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base.. Il coefficiente non deve essere inferiore all’8% del patrimonio totale. Il patrimonio supplementare continuerà a essere limitato al 100% del patrimonio di base. La banca misura oggi i soli rischi di credito (utilizzando obbligatoriamente le regole previste dall’approccio standard) e di mercato (potendo scegliere tra due opzioni: il modello standard oppure un modello interno, previa autorizzazione degli organismi di vigilanza). Per le banche che impiegano uno dei **metodi IRB** per il rischio di credito o i metodi **AMA** (“**Advanced Measurement Approaches**”) per il rischio operativo, vi sarà una unica soglia minima di capitale per i primi due anni successivi all’introduzione del Nuovo Accordo. Il calcolo della soglia sarà basato sulle regole dell’Accordo vigente. A partire dalla fine del 2006 e durante il primo anno successivo all’introduzione, i requisiti patrimoniali IRB per il rischio di credito, unitamente ai coefficienti per i rischi operativo e di mercato, non potranno scendere al di sotto del 90% dell’attuale minimo richiesto per i rischi di credito e di mercato, mentre nel secondo anno il minimo sarà pari all’80% di questo livello. Qualora dovessero emergere problemi durante tale periodo,

il Comitato si adopererà per assumere misure idonee ad affrontarli; in particolare, il Comitato è disposto, ove necessario, a mantenere la soglia oltre il 2008.


In base alle regole di Basilea1, il capitale assorbito dal rischio di credito è calcolato, sommato tutti gli impieghi, per la cassa e fuori bilancio, dopo averli moltiplicati per appositi coefficienti il cui scopo è ponderare i valori per il rischio. Ad esempio, tutte le esposizioni nei confronti dei privati sono ponderate al 100% (ad eccezione dei mutui ipotecari su immobili residenziali pesati al 50%); le esposizioni verso banche sono pesate al 20% ed il rischio Stato è valutato zero rischio. Secondo le regole di Basilea2, invece, le stesse tipologie di esposizione avranno ponderazioni molto differenziate ed articolate in funzione dei giudizi di merito creditizio assegnati alle singole controparti. Il nuovo schema è complesso ma flessibile in quanto ad applicazione. Prevede, infatti, tre opzioni:

- *metodo standard* ( un po' più complesso di quello oggi in vigore);
- *metodo dei rating interni* (di base);
- *metodo dei rating interni* (avanzato).

**Figura 5. I diversi Approcci di misurazione del rischio introdotti da Basilea2**


<b>Rischio di Credito</b>	<b>Rischio Operativo</b>
<i>Metodo Standard</i>	<i>Metodo dell'indicatore semplice (basic indicator approach)</i>
<i>Metodo Internal Rating Based di Base</i>	<i>Metodo Standard</i>
<i>Metodo Internal Rating Based Avanzato</i>	<i>Metodi avanzati di misurazione (Advanced Measurement Approaches, AMA)</i>

Il Comitato ha inteso dare una forma flessibile al Nuovo Accordo: nessuna banca potrà esimersi da una certa misura di cambiamento, ma avrà la facoltà di decidere - in linea di massima – come implementare l'Accordo, potendo optare per la sua forma più semplice, il cosiddetto **Metodo Standard**. In sostanza, possiamo dire che il nuovo metodo standard sostituisce l'attuale:



Si tratta di una versione riveduta di quanto previsto dall'Accordo del 1988 per il rischio di credito.

Figura 6. Il Primo Pilastro e le novità rispetto a Basilea1\*.



Il metodo standard di Basilea2 intende proprio superare questi limiti, cercando la via per conciliare la standardizzazione di un modello “semplice” ed uguale per tutti e l’esigenza di rendere più sensibili al rischio effettivo le attività creditizie. La novità comunque sta nella comparsa del rating concesso dalle agenzie specializzate. Il rating non è certo cosa nuova ma è la prima volta che un impianto normativo riconosce il rating come misura effettiva di rischio da utilizzare per determinare l’assorbimento di capitale.

In sostanza, le banche, per determinare le ponderazioni del rischio secondo questo metodo, potranno fare affidamento su valutazioni esterne del merito creditizio (*Rating*). Il Comitato, però, riconosce validi ai fini regolamentari i giudizi delle agenzie per la valutazione del merito creditizio (**ECAI**, *External Credit Assessment Institution*) che soddisfano alcuni requisiti:

- *obiettività*: metodologia rigorosa e convalidata su base storica, costante processo di revisione delle valutazioni, riconoscimento della metodologia da parte dell’Authority solo dopo applicazione della stessa, con test retrospettivi, per un minimo di 12 mesi ma preferibilmente per tre anni;
- *indipendenza*: immunità da pressioni politiche e/o economiche che possano influenzare i rating espressi, processo operativo di valutazione ed assegnazione dei rating indipendente da vincoli o conflitti d’interesse derivanti dalla composizione del board o dalla struttura societaria dell’agenzia;

\* Il Nuovo Accordo compendia solamente lo “*standardized approach*”. E’ prevista però una modalità applicativa semplificata di tale approccio. A soli fini esplicativi nella figura tale modalità è stata evidenziata come “standard base”.

- *trasparenza e pubblicità delle informazioni*: disponibilità internazionale dei rating espressi, accessibilità pubblica alla metodologia dell'ECAI, alla definizione di “*default*”, alla matrice di transizione, all’orizzonte temporale dei rating ecc.;
- *risorse*: struttura organizzativa adeguata a garantire processi di valutazione di qualità;
- *credibilità*: esistenza di procedure interne che garantiscano la sicurezza delle informazioni e l’uso improprio di esse.

### **Applicazione dei Rating**

Il Comitato ha definito una serie di regole vincolanti per autorizzare il ricorso al rating. Innanzitutto le banche dovranno attenersi a criteri di prudenza e coerenza nell’utilizzo dei dati forniti dalle agenzie. Non sarà pertanto possibile effettuare scelte di comodo o, almeno, le autorità vigileranno affinché ciò non accada. Qualora a diverse valutazioni da parte delle agenzie corrispondano differenti ponderazioni di rischio, la banca dovrà utilizzare la valutazione peggiore, quella cioè che rappresenta la valutazione prudenziale.

La riconduzione delle valutazioni delle agenzie alle varie classi di ponderazione dei rischi nell’ambito del metodo standard (*mapping*) spetta alle Autorità di Vigilanza. Poste queste premesse sull’utilizzo dei rating, le banche sono tenute ancora a suddividere le loro esposizioni creditizie in categorie basate sulle caratteristiche degli impieghi<sup>16</sup>.

Si è detto che l’approccio standard comporta l’utilizzo di *rating* esterni, da parte della banca, per misurare il grado di affidabilità di diversi prenditori. Tali *rating* potranno essere forniti dalle agenzie di *rating* o da altri “*raters*” accettati dalle Autorità (per esempio, le agenzie di credito all’esportazione). E’ importante precisare, comunque, che i “fornitori di *rating*”, per essere in regola con Basilea2, dovranno soddisfare una serie di requisiti, riguardanti in particolare la trasparenza e l’omogeneità dei criteri adottati. Una banca, inoltre, potrà “attingere” *rating* da più fonti, ma nel rispetto di un insieme di regole volte a prevenire comportamenti opportunistici (per esempio, non sarà possibile scegliere, per ogni cliente, l’agenzia che gli assegna il *rating* più elevato, così da ridurre il requisito patrimoniale totale).

A *rating* migliori corrispondono pesi più leggeri nel calcolo dei *risk-weighted assets*; coerentemente con l’impostazione di Basilea 1, inoltre, i pesi sono diversi per diverse categorie di controparti (privati, Stati, banche, mutui prima casa, eccetera). La Figura 7 (che utilizza a titolo d’esempio la scala di *rating* di Standard & Poor’s) offre un quadro sintetico dei nuovi coefficienti di calcolo degli attivi pesati per il rischio.

---

<sup>16</sup> Le esposizioni dovranno essere ponderate al netto degli accantonamenti specifici.

**Figura 7. Coefficienti di ponderazione dell'approccio standard**

	AAA	AAA-	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	Inferiore	Senza rating	Scaduti
Corporate (aziende)	20%			50%			100%			150%			100%	150%						
Stati sovrani	0%			20%			50%			100%			150%	100%						
Banche	20%			50%			100%			150%			50%							
Banche: paese d'origine	20%			50%			100%			150%			150%	100%						
Retail (privati e PMI)	75%																		150%	
Mutui residenziali	35%																		100%	
Mutui commerciali	da 100% a 50%, a scelta delle Autorità nazionali																		150%	

La tavola può sembrare complessa, ma risulta in realtà di facile lettura. Sulle righe sono indicate le diverse tipologie di controparti e operazioni previste da Basilea2: aziende (“*corporate*”), stati sovrani, banche, privati (“*retail*”), mutui residenziali, mutui commerciali. Sulle colonne, i possibili *rating* assegnati alla specifica controparte. Si evince così che, ad esempio, 100 euro prestati ad un’azienda con *rating* AAA (cioè molto affidabile) equivarranno a 20 euro di *risk-weighted assets*, e condurranno dunque a un requisito patrimoniale di  $20 \times 8\% = 1,6$  euro (in pratica, l’1,6% dell’esposizione nominale). Analogamente, un finanziamento di 100 euro ad uno stato sovrano con *rating* inferiore a B- (cioè molto rischioso) equivarrà, se pesato per il rischio, a 150 euro, e condurrà dunque a un fabbisogno patrimoniale di  $150 \times 8\% = 12$  euro (il 12% dell’importo nominale).

Le ultime due colonne della tavola meritano qualche breve precisazione. La prima riguarda le esposizioni **prive di rating**, per le quali cioè risulti impossibile reperire un giudizio emesso da un’agenzia abilitata: in tal caso, la ponderazione viene normalmente fissata al 100%, in linea con quanto richiesto, per la generalità dei prestiti a clientela, dall’Accordo attuale. Si noti che in questa categoria rientrerà la grande maggioranza dei finanziamenti emessi da banche italiane: alcuni di questi prestiti privi di *rating* avranno tuttavia diritto ad un trattamento migliore (come vedremo tra breve), se classificabili tra le esposizioni “*retail*”. La seconda precisazione riguarda i **prestiti scaduti**, per i quali cioè si registra un ritardo, in un qualsiasi pagamento, di almeno **90 giorni**: essendo tale ritardo sintomatico di possibili difficoltà del debitore, la ponderazione viene di norma alzata al 150%, in linea con quanto accade per le classi di *rating* più rischiose<sup>17</sup>. Qualche chiarimento si rende necessario anche per alcune righe della tabella.

<sup>17</sup> La parte non garantita di un prestito in mora da oltre 90 giorni, al netto degli accantonamenti specifici, avrà la ponderazione:

In primo luogo è opportuno chiarire che esistono due trattamenti dei prestiti a banche: è infatti possibile fare riferimento, alternativamente, al *rating* dell'istituto bancario che riceve il prestito, oppure a quello del Paese dove l'istituto ha la sede legale. Scegliendo questa seconda opzione, tutte le aziende di credito situate nel medesimo Stato ricevono la medesima ponderazione (per esempio 20%, se la nazione in cui hanno sede ha un *rating* pari almeno ad AA-). La scelta tra i due approcci viene rimessa alle Autorità di vigilanza nazionale: una volta selezionata una metodologia, questa dovrà essere applicata uniformemente da tutte le banche<sup>18</sup>. In secondo luogo, il nuovo Accordo introduce una classe di esposizioni con clientela chiamata “*retail*”, cioè al dettaglio, riguardante i prestiti, di importo inferiore a un milione di euro, a privati e a piccole imprese. In tale classe ricadranno i crediti rotativi (per esempio, carte di credito e scoperti di conto), i prestiti personali, rateali e in leasing, più altre forme di credito (escluso l'acquisto di titoli) a favore di piccole aziende, purché soddisfino il cosiddetto “criterio del frazionamento” (nessuna controparte, o gruppo, potrà incidere per più del 2 per mille sul totale del portafoglio *retail*). Per questo tipo di crediti (a privati e PMI) risulterebbe pressoché impossibile reperire un *rating*: essi sarebbero dunque soggetti alla ponderazione piena del 100%.

Tuttavia, l'Accordo riconosce che tali esposizioni, di importo unitario modesto e dunque ragionevolmente diversificate, comportano un rischio minore rispetto ad un portafoglio composto di grandi crediti “*corporate*” a imprese di elevate dimensioni; conseguentemente, è previsto che ad esse si applichi, indipendentemente dall'esistenza di un *rating*, una ponderazione ridotta al 75% (un prestito di 100 euro corrisponde dunque a *risk-weighted assets* per 75). E' inoltre prevista, sulla falsariga di quanto previsto da Basilea 1, una “pesatura” ridotta per i mutui assistiti da ipoteca sulla prima casa d'abitazione: l'attuale coefficiente del 50% viene ulteriormente ridotto al 35%. Infine, le singole autorità nazionali avranno facoltà di introdurre una ponderazione agevolata (fino al 50%) anche per gli immobili non residenziali, purché ne venga dimostrata la limitata rischiosità. I pesi indicati nella Figura 7 si applicano a esposizioni non garantite.

Esiste tuttavia una serie di “sconti” sui requisiti patrimoniali quando intervengano garanzie personali (cui vengono sostanzialmente assimilati i derivati creditizi<sup>19</sup>) o reali, come indicato in Figura 8 e spiegato nel seguito.

- 
- Del 150%, se gli accantonamenti specifici sono inferiori al 20% dell'ammontare in essere del prestito;
  - Del 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 20% dell'ammontare in essere del prestito;
  - Del 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 50% dell'ammontare in essere del prestito, ma con facoltà discrezionale dell'Autorità di Vigilanza di ridurre la ponderazione al 50%.

I mutui ipotecari su immobili di tipo residenziali, invece, in mora da oltre 90 giorni, dovranno essere ponderati al 100%, al netto degli accantonamenti specifici.

<sup>18</sup> La prima opzione prevede inoltre una ponderazione ridotta per i crediti con durata originaria non superiore a tre mesi.

<sup>19</sup> I derivati creditizi, o “*credit derivatives*”, sono contratti con cui una parte (venditore di protezione) si obbliga nei confronti di un'altra (compratore di protezione) a fornirle ristoro nel caso di perdite sulle obbligazioni contratte da un soggetto terzo (per esempio, rilevando i crediti verso il fallito al valore nominale). In cambio di questa copertura

**Figura 8. Trattamento delle garanzie nell'approccio standard**



Le **garanzie personali**<sup>20</sup> sono valide solo se redatte in una forma che ne renda certa l'efficacia legale e se emesse da Stati (e altri enti pubblici assimilati), banche e altre istituzioni finanziarie vigilate, oppure società private con *rating* pari almeno ad **A-**. Esse comportano la cosiddetta sostituzione "garante per garantito": il calcolo dei *risk-weighted assets* avviene cioè utilizzando il coefficiente associato non alla controparte originaria, ma a quella che ha emesso la garanzia. Ad esempio, un prestito di 100 euro ad un'impresa con *rating* **B** (che di per sé comporterebbe una ponderazione al 150%), se assistito dalla fideiussione di una banca con *rating* **AAA** corrisponde a 20 euro di attivi ponderati per il rischio. L'entità della garanzia viene tuttavia ridotta in due casi: se questa scade prima del credito garantito ("**maturity mismatch**") o se è denominata in una valuta diversa ("**currency mismatch**"), e potrebbe dunque rivelarsi non pienamente capiente per effetto delle oscillazioni del cambio. La riduzione (chiamata in gergo *haircut*, letteralmente una "spuntatina ai capelli"... ) dipende ovviamente dall'entità del *maturity mismatch*, o dalla volatilità del cambio. L'effetto delle **garanzie reali**<sup>21</sup> può essere computato secondo due approcci, in ordine crescente di complessità. Il primo ("approccio semplice") è applicabile alle garanzie in contanti, oro, titoli di debito e azionari qualificati (pensiamo, ad esempio, alle azioni facenti parte di un indice come il Mib30), fondi comuni che investano esclusivamente negli strumenti ora ricordati; il secondo ("approccio integrale") si applica anche alle altre azioni quotate. In entrambi i casi, il valore di mercato delle garanzie deve essere aggiornato dalla banca almeno ogni 6 mesi.

assicurativa, il compratore di protezione paga un premio, espresso solitamente in percentuale (punti base) dell'importo garantito.

<sup>20</sup> Sono rappresentate dall'impegno di un soggetto terzo ad accollarsi l'onere del rimborso alla banca qualora il debitore principale non ottemperi. Questo comporta un "*effetto traslazione*" della solvibilità da parte del debitore principale a quella del garante, almeno per la quota garantita.

<sup>21</sup> Sono rappresentate da beni fungibili che la banca utilizza in caso di inadempienza del debitore, per ridurre la perdita tramite vendita. Questa garanzia ha effetti sul valore del tasso di recupero ed è indipendente dalla solvibilità del debitore.

L'approccio semplice comporta la sostituzione del *risk-weight* del debitore con quello dello strumento dato in garanzia (con un possibile "pavimento" minimo al 20%); ad esempio, il già citato prestito di 100 euro ad un'impresa con *rating B* (che di per sé comporterebbe ponderazione al 150%), se assistito da un deposito di titoli di Stato con *rating A* corrisponde (come da Figura 7) a soli 20 euro di *risk-weighted assets*. L'approccio integrale prevede che sulla parte di prestito coperta dalla garanzia reale non venga computato alcun requisito patrimoniale. L'importo della copertura, tuttavia, è pari al valore corrente della garanzia "aggiustato" verso il basso in base ad un *haircut* che dipende dalla volatilità di quest'ultima. La *ratio* di tale previsione è che una garanzia pienamente capiente oggi (per esempio, un BTP di 100 euro a fronte di un credito di uguale importo) potrebbe non esserlo più in futuro per effetto delle oscillazioni dei corsi sul mercato secondario (dove il BTP potrebbe scendere a 95 o a 90 euro). Si prevedono dunque *haircut* più elevati per gli strumenti finanziari più rischiosi (come le azioni), più modesti per i titoli scarsamente soggetti al rischio di mercato (quali i buoni del Tesoro a breve termine). L'ammontare di questi scarti prudenziali, inoltre, si riduce al crescere della frequenza con cui la banca rivaluta le garanzie ricevute e della periodicità con cui viene richiesto al debitore di adeguarle. Gli haircut vengono espressamente quantificati nell'accordo, ma le banche che dispongono di modelli avanzati per l'analisi del rischio di mercato potranno essere autorizzate a utilizzare le proprie stime interne.

## **B.ii. Il Modello del Rating Interno: modello base e modello avanzato.**

La caratteristica più importante del Nuovo Accordo di Basilea è la possibilità, concessa alle banche, di ricorrere al rating non solo dell'agenzia esterna specializzata, bensì ad rating concesso internamente sulla base di un sistema proprietario, la cui validità deve essere sottoposta al vaglio dell'autorità di vigilanza. Il sistema basato sui Rating Interni (*Internal Rating Based, IRB*) si caratterizza rispetto a quello standard poiché gli imput per il calcolo del rischio non sono più coefficienti imposti dalla norma, bensì il risultato di valutazioni effettuate dalla banca al proprio interno. E' per questa ragione che si ritiene che il sistema consenta di misurare in modo più accurato il profilo di rischio della singola banca. Nell'ambito di ciascuna classe di attività le banche possono utilizzare diversi metodi o sistemi di rating, ad esempio, una banca può impiegare sistemi *ad hoc* per specifici segmenti di mercato (PMI, grandi imprese ecc.). Resta inteso che le banche non devono scegliere i sistemi di rating da applicare ai vari debitori con l'intento di minimizzare i requisiti patrimoniali (in altri termini, non devono effettuare scelte inappropriate dettate da ragioni opportunistiche).

L'approccio basato sui rating interni può essere utilizzato solo dalle istituzioni creditizie che dimostrano di soddisfare alcuni requisiti minimi ed essere implementato in due versioni:

- una più semplice, il **Foundation Approach**;
- una più complessa, l'**Advanced Approach**.

Quest'ultima versione risulta più flessibile di quella di base ma può essere adottata solo se sono soddisfatti ulteriori requisiti rispetto a quelli necessari per il Foundation Approach. Ma poiché i requisiti sono di tipo qualitativo, le Autorità di Vigilanza nazionali dovranno valutare l'osservanza per definire quali banche potranno adottare il nuovo approccio. Tra i nuovi requisiti, i più importanti sono i seguenti:

- la banca deve avere un sistema che sia in grado di differenziare i prenditori e i prodotti in gruppi che hanno un livello simile di rischio di credito;
- le esposizioni creditizie devono essere distribuite tra le varie classi di rischio, senza che si verifichi un'eccessiva concentrazione in una particolare classe;
- il rating deve essere assegnato ai prenditori prima che sia stato preso l'impegno di prestito e deve essere rivestito periodicamente da un'unità indipendente;
- l'input minimo che ciascuna banca deve fornire è costituito dalla stima della probabilità di insolvenza a un anno relativa a ciascuna classe di rischio del sistema di rating.

I modelli di rating si basano sul calcolo di quattro elementi fondamentali:

1. *la probabilità di insolvenza (Probability of Default, PD)*: è necessario quantificare la probabilità che si manifesti l'evento negativo (il concetto di default va sempre precisato: la prassi usa farlo coincidere con "incaglio" e "sofferenza");
2. *la perdita in caso di insolvenza (Loss Given Default, LGD)*: va stimata la quota del credito che si ritiene probabile perdere in caso si manifesti il default;
3. *l'esposizione al momento dell'inadempienza (Exposure at Default, EAD)*: poiché il default si manifesta al termine di un orizzonte temporale di riferimento, si deve stimare l'evoluzione che avrà l'esposizione. La stima è particolarmente importante nel caso delle linee di credito, il cui utilizzo va stimato proprio per quantificare la perdita potenziale;
4. *la durata (Maturità, M)*: esprimere la scadenza economica residua dell'esposizione.

Questi dati rappresentano gli input di una funzione il cui risultato è il coefficiente di ponderazione, ma in altri termini, la principale differenza rispetto all'approccio standard risiede nel fatto che si evitano coefficienti di ponderazione predefiniti; essi saranno invece il risultato di una funzione continua: sparisce così la distinzione tra classi di rischio identificate dai noti coefficienti attuali (0%, 20%, 50%, 100%). Ma in entrambi gli approcci, le banche devono essere in grado di fornire una stima della probabilità di insolvenza associata a ciascuna delle classi di rating in cui hanno ripartito le esposizioni di una data categoria. Nell'**Approccio Foundation** i parametri LGD, EAD e M sono forniti

direttamente dalle Autorità di Vigilanza, mentre nell'**Approccio Advanced** è lasciata alle banche la possibilità di fornire le proprie stime su questi tre parametri (che saranno soggette a validazione da parte delle Autorità di Vigilanza).

La PD di un'esposizione deve rappresentare la probabilità di insolvenza a un anno associata alla categoria di rischio del prestatore. Una volta determinate le componenti di rischio è possibile calcolare le ponderazioni di ciascuna esposizione. I pesi sono calibrati in modo da coprire sia le perdite attese sia quelle inattese e sono espressi come una funzione continua della PD, della LGD e della M, per garantire la massima flessibilità e sensibilità al rischio.

Va ribadito che se la banca è lasciata una certa libertà nella definizione delle metodologie di calcolo, l'intero impianto metodologico è soggetto a requisiti quali-quantitativi la cui sussistenza deve essere verificata dagli organismi di vigilanza competenti. Quindi a seconda delle tipologie dei debitori, l'approccio IRB impone una segmentazione della clientela o meglio delle esposizioni creditizie in classi di attività con caratteristiche di rischio diverse.

Si distinguono le esposizioni verso:

- imprese (S.p.A, società di persone o imprese individuali);
- enti sovrani (governi e relative banche centrali, Comunità Europea, enti del settore pubblico);
- banche (istituti di credito, SIM, banche multinazionali);
- privati (retail);
- partecipazioni azionarie.

La banca può adottare un sistema di rating interno in base ad un approccio graduale che, dovrà estendersi fino a copertura dell'intero portafoglio; In generale, nella versione di base (IRB foundation) la banca deve procedere alla stima, con modelli sviluppati internamente, della PD, mentre gli altri parametri (LGD, EAD, M) vengono fissati dalle Autorità di Vigilanza. Nella versione avanzata (IRB Advanced) la banca è invece chiamata a sviluppare in proprio tutti i parametri.

### **Esposizioni verso imprese, governi e banche**

- **Metodo di base:** le banche devono fornire proprie stime della PD attribuita a ciascuna classe di debitori, ma impiegare quelle regolamentari per le altre componenti di rischio rilevanti. Le altre componenti di rischio sono la LGD, la EAD e la M;
- **Metodo avanzato:** le banche possono scegliere di fornire proprie stime di PD, LGD ed EAD, ma sono tenute a fornirle in ogni caso per ciò che concerne M.

### **Esposizioni al dettaglio**

Per le esposizioni al dettaglio le banche devono fornire proprie stime di PD, LGD ed EAD. Non vi è distinzione fra i metodi di base e avanzato per questa classe di attività.

**Figura 9. Le componenti elementari di calcolo dei coefficienti di ponderazione: differenze tra approccio di base e avanzato.**

<b>Input</b>	<b>IRB di base</b>	<b>IRB avanzato</b>
Probabilità of Default (PD)	Fornito dalla Banca in base alle proprie stime	Fornito dalla Banca in base alle proprie stime
Loss Given Default (LGD)	Valori prudenziali fissati dal Comitato (Autorità, in base a forme tecniche e garanzie reali)	Fornito dalla Banca in base alle proprie stime
Exposure at Default (EAD)	Valori prudenziali fissati dal Comitato	Fornito dalla Banca in base alle proprie stime
Maturità (M)	Valori prudenziali fissati dal Comitato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5 anni (esposizioni verso imprese);</li> <li>• 6 mesi (PCT) ovvero, a discrezione delle autorità nazionali di vigilanza</li> </ul>	Fornito dalla Banca in base alle proprie stime

Quindi una banca può far ricorso ad un sistema sofisticato di **Risk Management** come e quando vuole, mentre è diverso se intende utilizzarlo anche a fini di misurazione del capitale, poiché, in questo caso, deve ottenerne autorizzazione dalle autorità di vigilanza. La banca viene ritenuta idonea ad usare l'**Approccio IRB** quando può dimostrare di soddisfare i requisiti minimi richiesti, a tal fine è necessario attestare sia la valutazione del modello sia la quantificazione degli input, la robustezza del sistema di rating interno e l'intero processo di **Credit Risk Management (CRM)**.

Per poter utilizzare il sistema IRB una banca deve dimostrare alle Autorità di Vigilanza di saper soddisfare sin dall'inizio e poi su base continuativa un insieme di requisiti minimi. In caso contrario non sarà autorizzata. Con il termine "*sistema di rating*" si intendono tutte le metodologie, le procedure, i controlli, la raccolta dati e i sistemi tecnologici utilizzati per la determinazione del rischio di credito, l'attribuzione dei rating interni e la quantificazione delle stime di perdita. Il sistema deve fornire una valutazione distinta tra quella riferita al prestatore e quella concernente le caratteristiche dell'operazione; deve inoltre consentire una significativa differenziazione del rischio.

La banca, inoltre, deve possedere un minimo di 6-9 classi di rating per i crediti vivi e un minimo di due per i crediti anomali. Va precisato che per "*classi di rating*" s'intende una valutazione del rischio del prestatore effettuata sulla base di una gamma di specifici e distinti criteri di valutazione.

L'assegnazione di un rating a ciascun prestatore in un dato portafoglio dovrà avvenire prima dell'erogazione del credito ed ogni singola assegnazione deve essere sottoposta a revisione

indipendente o all'approvazione di personale o di unità che non siano in posizione tale da poter trarre beneficio da eventuali malversazioni o anche semplici condizionamenti. Le banche dovranno prevedere un nuovo rating in presenza di informazioni nuove e rilevanti sul conto del prestatore e dovranno inoltre disporre di procedure di aggiornamento tempestivo del rating del rischio dello stesso. Tutti gli aspetti rilevanti del rating e della procedura di valutazione della PD devono essere approvati internamente da CdA, dagli organi direzionali e dall'alta direzione. La banca deve raccogliere e conservare dati per fornire un sostegno efficace alla procedura interna di gestione e misurazione del rischio di credito, più precisamente, le banche che utilizzano il sistema IRB devono raccogliere e catalogare i dati sulle decisioni relative ai rating, sulle serie storiche di valutazione dei debitori e sulle probabilità di insolvenza associate alle classi di rating e alle migrazioni, per accertare la capacità revisionale del sistema di rating. Per ogni prestatore deve essere conservata la serie storica completa delle valutazioni, incluso il rating del prestatore dalla nascita della relazione, le date relative all'attribuzione delle valutazioni, le metodologie e gli elementi chiave utilizzati per calcolare il rating e la persona/modello che lo ha attribuito.

I rating interni attribuiti e l'informazione quantitativa da esse derivata devono costituire parte integrante della procedura giornaliera di misurazione e gestione del rischio di credito e devono essere esplicitamente connessi alla valutazione interna effettuata dalla banca dell'adeguatezza patrimoniale, in linea con i requisiti del secondo pilastro. Per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, la banca deve prevedere adeguate *prove di stress*, le quali dovrebbero favorire la previsione di possibili eventi o cambiamenti futuri dello scenario economico che si possono riflettere negativamente sulle esposizioni al rischio di credito della banca e sulla valutazione della sua capacità di resistere a tali cambiamenti.

Le tre aree di esame da parte di una banca sono le seguenti:

- rallentamenti economici o settoriali;
- eventi collegati ai rischi di mercato (ad esempio un crollo di borsa);
- crisi di liquidità.

Le prove di stress dovrebbero includere specifici scenari che valutino quantitativamente l'impatto della migrazione di un ampio numero di esposizioni verso classi di rating più basse, in aggiunta a tali verifiche, è comunque richiesto che la banca abbia un'esperienza storica documentata: esse deve infatti dimostrare di avere utilizzato almeno negli ultimi tre anni un sistema di rating.

Il periodico processo di validazione del modello deve altresì includere:

- il monitoraggio regolare e permanente della performance del modello, inclusa la valutazione e test statistici rigorosi sulla stabilità dinamica del modello e dei suoi più coefficienti chiave;

- l'identificazione e la documentazione di relazioni fisse presenti nel modello che non sono più adeguate;
- un test periodico, almeno su base annua, degli output del modello rispetto ai risultati;
- una rigorosa procedura di controllo delle modifiche che specifichi le procedure da seguire prima di effettuare i cambiamenti nel modello in risposta ai risultati della validazione;
- la garanzia della coerenza nel tempo ai test quantitativi e ai dati: le modifiche attinenti metodi e dati devono essere debitamente documentate.

**Quali sono i vantaggi attesi?** Possiamo delinearne due:

1. da una ricerca effettuata da Schroeder Salomon Smith Barney nel settembre del 2001 essa dimostrò che da uno specifico settore creditizio (mutui residenziali) e ad un gruppo circoscritto di banche, l'adozione di sistemi avanzati per la misurazione del requisito patrimoniale conduce ad un risparmio di capitale, il che comporterebbe, a parità di condizioni, ulteriori possibilità di espandere l'attivo senza incorrere nei costi di raccolta di ulteriore capitale;
2. l'utilizzo di sistemi di rating avanzati nella misurazione del rischio dovrebbe portare vantaggi gestionali, in particolar modo dovrebbe migliorare la formazione di prezzi (del credito e dei servizi) meglio legati al contenuto effettivo di rischio; dovrebbe aumentare la capacità della banca di anticipare le situazioni di crisi (incagli o sofferenze) al fine di ridurre i costi di recupero e/o migliorare la capacità di recupero.

### **B.iii. L'introduzione del Rischio Operativo e le conseguenze attese.**

Le perdite sul portafoglio crediti non rappresentano l'unica forma di rischio finanziario cui vanno soggette le banche. In particolare, negli ultimi anni l'enorme sviluppo dei mercati finanziari e degli strumenti derivati ha accresciuto la possibilità di perdite legate al mutato valore di mercato degli strumenti finanziari, incluse le posizioni in valuta estera.

Questa tipologia di rischi ("rischi di mercato") è stata inclusa nell'accordo di "Basilea 1" nel 1996, con un emendamento che obbliga le banche a detenere un ulteriore cuscinetto di capitale a fronte delle possibili minusvalenze su cambi e sul portafoglio di "trading" (cioè sul complesso degli strumenti finanziari detenuti per conseguire, nel breve termine, profitti da negoziazione). Accanto al rischio di credito e a quello di mercato, Basilea2 introduce un'ulteriore tipologia di rischio, anch'essa destinata ad essere "presidiata" con capitale (che va ad assommarsi a quello detenuto a fronte del rischio di

credito e a quello previsto dall'emendamento sui rischi di mercato). Non si tratta di un rischio finanziario, ma del **rischio operativo**, cioè di tutti quei rischi cui una banca è soggetta *al pari di qualunque altra impresa*.

Quindi una delle innovazioni principali del Nuovo Accordo proposto consiste nell'introduzione di tre distinte opzioni di calcolo per il rischio credito e di altre tre opzioni per il rischio operativo<sup>22</sup>. Il Comitato ritiene che non sia realizzabile né auspicabile perseverare in un unico approccio per misurare le due tipologie di rischio.

Al contrario, sia per il rischio di credito che per quello operativo sono previsti tre metodi con crescente sensibilità al rischio proprio per consentire a banche e Autorità di Vigilanza di scegliere quello o quelli ritenuti più appropriati allo stadio di sviluppo dell'operatività bancaria e dell'infrastruttura di mercato, ossia un sistema di rischi che possano essere adottate in modo uniforme da tutte le banche.

La tabella seguente riporta i tre metodi disponibili per tipologia di rischio.

<b>Rischio di Credito</b>	<b>Rischio Operativo</b>
1_ Metodo Standard	1_ Metodo dell'indicazione semplice ( <i>"Basic Indicator Approach"</i> , BIA)
2_ Metodo IRB di base	2_ Metodo standard ( <i>"Standardized Approach"</i> , SA)
3_ Metodo IRB avanzato	3_ Metodi avanzati di misurazione interna ( <i>"Advanced Measurement Approaches"</i> , AMA)

Si tratta di una novità per la banca, nel senso che descrive avvenimenti noti, ma mai rilevanti a fini di adeguatezza patrimoniale<sup>23</sup>.

- Il primo approccio (*"Basic Indicator Approach"*, BIA) richiede alle banche di detenere, a fronte del rischio operativo, un ammontare di capitale fissa pari al 15% del margine d'intermediazione medio degli ultimi tre esercizi precedenti. Il coefficiente patrimoniale è il prodotto del reddito lordo medio e di un fattore standard stabilito dal Comitato (0,15). La ratio è che banche più grandi, con un "fatturato" più elevato, sono proporzionalmente soggette a maggiori

<sup>22</sup> Il rischio operativo è definito " il rischio di perdite dirette o indirette risultanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure di origine esterna.

<sup>23</sup> Siamo nella categoria dei "*rischi puri*". L'impatto della novità, per la banca, è rilevante, perché le tecniche di gestione del rischio sono nate nell'area del rischio finanziario, la cui modellizzazione e analisi si basa su tecniche statistiche del tutto peculiari. L'ambito del rischio operativo, più vicina alla sensibilità del *corporate risk manager*, richiede competenze di tipo organizzativo e metodologico che non sempre si conciliano con quelle di tipo quantitativo adottate dal *financial risk manager*.

rischi. Questa metodologia è di rapida applicazione, ma molto criticabile. Da un lato, non tiene conto del fatto che alcune aree di attività della banca sono più vulnerabili di altre al rischio operativo (per esempio, la negoziazione titoli comporta elevati margini d'incertezza connessi a errori umani, a frodi e al regolare funzionamento delle procedure elettroniche di regolamento, mentre la raccolta di depositi a risparmio presenta rischi assai più contenuti); dall'altro, non "premia" in nessun modo le banche che investono in procedure di controllo del rischio operativo più sofisticate.

- Per tenere conto della prima critica, Basilea2 introduce il secondo approccio, detto "Approccio Standard" - "**Standardized Approach, SA**" - (da non confondersi con l'approccio standard al rischio di credito). Esso prevede che il margine d'intermediazione della banca venga sezionato in otto linee operative: *corporate finance*, negoziazioni e vendite di strumenti finanziari, servizi di pagamento, commercial banking, gestioni fiduciarie, *retail banking*, asset management, negoziazione di titoli al dettaglio. Per le prime tre, visto il loro maggior contenuto di rischio, il coefficiente del 15% viene alzato al 18%; simmetricamente, il coefficiente scende al 12% per le ultime tre, ritenute meno rischiose. Il reddito lordo di ciascuna **business line** costituisce l'indicatore di massima della scala dimensionale dell'attività e, inoltre, della probabile scala dimensionale dell'attività e della probabile scala dimensionale dell'esposizione al rischio operativo della linea. Il requisito patrimoniale della business line è calcolato moltiplicando il reddito lordo per un fattore (definito  $\beta$ ) attribuito alla specifica linea. Il  $\beta$  rappresenta la relazione tra le perdite per rischi operativi storicamente riscontrate in una determinata linea e il livello aggregato di reddito lordo per quella stessa linea. I valori di  $\beta$  sono espressi nella successiva tabella. Un'ulteriore novità introdotta nell'ultimo **Consultative Paper (CP3)** è rappresentata dalla possibilità concessa alle banche da parte delle Autorità nazionali di utilizzare un Approccio Standard Alternativo (**Alternative Standard Approach, ASA**) a patto che la sua applicazione assicuri una valutazione più accurata nel calcolo dei rischi.

**Tabella. Coefficienti da applicare al margine di intermediazione per calcolare il requisito patrimoniale da rischio operativo**

Linea Operativa	Fattori $\beta$
Corporate Finance ( $\beta_1$ )	18%
Trading and Sales ( $\beta_2$ ) (Negoziazioni e Vendite)	18%
Retail Banking ( $\beta_3$ )	12%
Commercial Banking ( $\beta_4$ )	15%

<b>Payment and Settlement (<math>\beta_5</math>)</b> (Pagamenti e Regolamenti)	<b>18%</b>
<b>Agency Services (<math>\beta_6</math>)</b> (Gestioni Finanziarie)	<b>15%</b>
<b>Asset Management (<math>\beta_7</math>)</b>	<b>12%</b>
<b>Retail Brokerage (<math>\beta_8</math>)</b> (Intermediazione al dettaglio)	<b>12%</b>

Il requisito patrimoniale ed il metodo per il rischio operativo di quest'approccio sono gli stessi previsti dal metodo standard, salvo per due business line:

- Retail banking;
- Commercial banking.

Per queste due linee, lo stock delle esposizioni (che sostituiscono il reddito lordo come proxy dell'esposizione) è moltiplicato per un fattore standard (m factor) pari a 0,035. I valori di  $\beta$  per il retail banking e il commercial banking restano immutati. Il requisito per il rischio operativo con quest'approccio per la business line retail banking può quindi essere espresso come segue:

$$K_{RB} = RB_{(\beta)} \times m_{(factor)} \times SC_{RB}$$

Dove:

- $K_{RB}$  è l'onere di capitale per la business line retail banking
- $RB_{(\beta)}$  è il  $\beta$  per la business line retail banking
- $SC_{RB}$  è la media degli ultimi tre esercizi del totale dei prestiti retail in essere (non ponderati per il rischio e al lordo degli accantonamenti)
- $m_{(factor)}$  è pari a 0,035

Utilizzando questo approccio le banche hanno la facoltà di aggregare le business line retail e commercial banking usando un  $\beta$  del 15%. Come per il metodo standard, il requisito patrimoniale totale è calcolato come semplice sommatoria dei coefficienti di ciascuna delle otto linee operative.

- Di fronte alla seconda critica, il comitato di Basilea ha deciso di autorizzare anche un terzo approccio, chiamato “*Approccio Avanzato*” – “*Advanced Measurement Approaches, AMA*”. Diversamente che per il rischio di credito, tuttavia, le componenti, i parametri e criteri di calcolo del capitale dell'approccio avanzato non vengono indicati espressamente: ci si limita invece a prevedere una serie di requisiti minimi, che dovranno essere soddisfatti dai sistemi “avanzati” realizzati dalle singole banche, affinché questi siano utilizzabili per il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori. Ad esempio, il sistema dovrà essere in grado di coprire un elenco di tipologie di perdite operative espressamente indicato dal Nuovo Accordo, dovrà misurare i singoli fattori di rischio in modo sufficientemente capillare, dovrà determinare il patrimonio in misura tale da coprire perdite attese e

inattese, dovrà basarsi su dati storici e processi di analisi credibili, trasparenti, ben documentati e verificabili. La scelta di non specificare uno schema di misurazione preciso, ma solo dei requisiti minimi, risponde a due finalità: da un lato, si prende atto del fatto che le tecniche di stima del rischio operativo sono ancora molto giovani, e si vuole evitare di “congelarle” in una fotografia che potrebbe essere scavalcata, nei prossimi anni, da prassi operative più evolute; dall’altro, si vuole incentivare le banche ad investire in queste tecniche senza vincolarle ad una particolare soluzione tecnica. E’ importante osservare che il capitale minimo previsto da Basilea2 a fronte del rischio operativo rappresenta un requisito patrimoniale nuovo, che andrà a sommarsi a quello sul rischio di credito. Di conseguenza, anche se nel Nuovo Accordo un prestito dotato di un buon *rating* potrà richiedere un ammontare di capitale sensibilmente inferiore al “vecchio” 8% (a maggior ragione se si tratta di un’erogazione a piccole e medie imprese), è necessario ricordarsi che esso porterà con sé anche un fabbisogno patrimoniale legato al rischio operativo (nel metodo “*basic*”, ad esempio, tale fabbisogno sarà pari al 15% del contributo del prestito al margine d’intermediazione). Il risultato complessivo potrà dunque attestarsi anche su valori superiori al 8% previsto da Basilea 1.

Il requisito patrimoniale per il rischio operativo delle banche è determinato in base al seguente procedimento:

- le attività di una banca sono classificate usando le stesse aree operative previste dall’Accordo Standard;
- per ciascuna combinazione area operativa/tipologia di rischio, le autorità di vigilanza specificano un indicatore di esposizione (***Exposure Indicator, EI***) che rappresenta un’approssimazione dell’esposizione propria di ciascuna area operativa a una determinata tipologia di rischio operativo;
- per ciascuna combinazione area operativa/tipologia di rischio, le banche misurano, sulla base dei propri dati interni di perdita, un parametro che rappresenta la probabilità che si verifichi un evento di perdita (***Probabilità of Loss Event, PE***) e un parametro che rappresenta la perdita data in caso di evento (***Loss Given that Event, LGE***). Il prodotto di EI, PE e LGE è utilizzato per calcolare la perdita attesa (***Expected Loss, EL***);
- le Autorità di Vigilanza indicano un fattore (denominato  $\gamma$ ) per ciascuna combinazione di area operativa/tipologia di rischio. Tale fattore gamma traduce la perdita attesa in un requisito patrimoniale ed è fissato dalle Autorità di Vigilanza sulla base di dati relativi al settore bancario nel suo insieme. Il requisito patrimoniale per ciascuna combinazione area operativa/tipologia di rischio è uguale al prodotto di gamma per la perdita attesa EL;
- il requisito patrimoniale complessivo per una banca è uguale alla somma aritmetica di tutti i prodotti risultanti;

Per essere autorizzata ad impiegare un **AMA** una banca deve soddisfare degli appositi standard qualitativi:

1. la banca deve disporre di una funzione indipendente e di gestione del rischio operativo responsabile della codificazione di politiche e procedure a livello di intere aziende, dell'attuazione delle metodologie aziendali di valutazione del rischio operativo e dei connessi sistemi di segnalazione, dell'elaborazione di strategie volte a individuare, stimare, monitorare e controllare/mitigare il rischio operativo;
2. il sistema interno di misurazione del rischio operativo deve essere strettamente integrato nei processi gestionali aziendali di controllo del rischio. La banca deve dotarsi di tecniche per allocare il capitale a fronte del rischio operativo alle principali linee operative e per creare incentivi atti a migliorare la gestione di tale tipologia di rischio;
3. deve esistere un efficace sistema di reporting delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite subite ai responsabili delle unità operative, all'alta direzione e al CdA;
4. il sistema di gestione del rischio della banca deve essere ben documentato;
5. revisori interni e/o esterni devono effettuare periodiche revisioni dei processi di gestione del rischio operativo e dei relativi sistemi di misurazione;
6. i processi interni di validazione devono operare in modo soddisfacente i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio devono essere trasparenti ed accessibili. E' necessario che i revisori e le Autorità di Vigilanza siano in grado di accedere facilmente a specifici e parametri del sistema.

#### **B. iv. Secondo Pilastro: il controllo prudenziale da parte delle Autorità di Vigilanza.**

In Basilea2, il capitale continua a rappresentare, come nell'accordo attuale, la principale forma di presidio dei rischi. Tuttavia, il Nuovo Accordo osserva che la copertura dei rischi posta in essere da una banca risulta tanto più efficace quanto più solidi e completi sono i suoi processi interni di controllo, i limiti operativi introdotti a guardia dell'operatività di singoli uffici o divisioni, le politiche di accantonamento a riserva e di pianificazione dei futuri fabbisogni patrimoniali; è per questa ragione che il processo di supervisione delle Autorità di Vigilanza assumerà più importanza per assicurare lo sviluppo di consistenti standard tra le istituzioni finanziarie.

Il Secondo Pilastro del Nuovo Accordo, quindi, si basa su una serie di principi guida, improntati nella loro totalità alla duplice esigenza che le banche valutino l'adeguatezza patrimoniale i rapporto ai loro rischi complessi, e che le Autorità di Vigilanza verifichino tali valutazioni e assumano le opportune

azioni correttive, ove del caso. Questi elementi sono ritenuti sempre più necessari ai fini, rispettivamente, di una efficace gestione delle organizzazioni bancarie e di una efficace vigilanza bancaria. Le Autorità di Vigilanza avranno, a questo proposito, diversi strumenti a disposizione: potranno, ad esempio, imporre ulteriori requisiti di patrimonio in presenza di situazioni giudicate rischiose o comunque non adeguate ai principi di prudenza e stabilità.

Lo stesso Comitato, nelle *explanatory notes*, spiega il ruolo della supervisione: assicurare che ogni banca abbia processi interni ben funzionanti al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale tramite un'attendibile valutazione dei rischi. Il management della banca deve assicurare che esista un solido processo interno di definizione del target di capitale, coerente con l'attitudine strategica al rischio e la capacità di controllo del profilo di rischio. Il Comitato considera il controllo prudenziale un complemento essenziale dei requisiti minimi e della disciplina di mercato. Il Secondo Pilastro mira ad assicurare che in ogni banca operino adeguati procedimenti interni per valutare l'adeguatezza del proprio patrimonio, basati su misurazioni accurate dei rischi cui essa è esposta. Le Autorità di Vigilanza, a sua volta, saranno chiamate ad accertare se le banche valutano in modo corretto la propria adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi, tenendo anche conto delle correlazioni esistenti fra le diverse tipologie di rischio.

Il Comitato ha lavorato all'aggiornamento dei principi del secondo pilastro parallelamente a quello di altri aspetti del nuovo schema di adeguatezza patrimoniale. Uno di questi aggiornamenti ha riguardato le prove di stress. Il Comitato ritiene importante che le banche che utilizzano un metodo IRB mantengano a fronte del rischio di credito un ammontare di mezzi propri tale da tutelarle contro l'insorgere di avversità o incertezze nel contesto economico. A queste banche verrà richiesto di approntare ed effettuare prove di stress significativamente prudenti allo scopo di stimare la misura in cui i requisiti patrimoniali IRB possano aumentare in condizioni di tensione. Sarà compito di entrambe, banca vigilata e autorità vigilante, impiegare i risultati di questi test come mezzo per accertare l'effettiva esistenza di un sufficiente margine patrimoniale aggiuntivo. Qualora venga appurata una carenza di patrimonio a fini prudenziali le autorità potranno, ad esempio, richiedere a una banca di ridurre i rischi in modo che le risorse di capitale esistenti possano far fronte sia agli obblighi patrimoniali minimi sia a quelli imposti dalle prove di stress sottoposte a revisione

È possibile riassumere come il secondo pilastro di Basilea2 si articola lungo quattro filoni principali:

- la valutazione della conformità dei sistemi di *risk management* della banca alle previsioni contenute nel primo pilastro (per esempio, trasparenza, integrità, coerenza dei sistemi di *rating* interno e verifica a posteriori della loro efficacia);
- la valutazione di rischi rientranti nel primo pilastro, ma non perfettamente rilevati dal nuovo schema di requisiti patrimoniali minimi. Pensiamo ad esempio al fatto che, nel calcolo del

capitale con *l'approccio di rating interni*, il grado di concentrazione e correlazione dei rischi è ancorato a valori standard, che possono discostarsi dalla realtà delle singole banche;

- la valutazione di rischi non considerati all'interno del primo pilastro (in particolare, il rischio di tasso di interesse originato dal diverso profilo temporale di impieghi e raccolta);

- la valutazione di fattori esterni alla banca, in particolare il ciclo economico, i cui effetti devono essere simulati sottoponendo il sistema di *rating* a "prove di carico", ad esempio per verificare come cambierebbero i requisiti patrimoniali in presenza di una recessione.

Il controllo prudenziale deve inoltre ispirarsi a quattro principi d'azione fondamentali: **a)** verificare che ogni banca disponga di un procedimento per determinare la propria adeguatezza patrimoniale complessiva, in rapporto al suo profilo di rischio, e di una strategia per il mantenimento di adeguati livelli patrimoniali; **b)** riesaminare e valutare tale procedimento, adottando appropriate misure prudenziali qualora esso non risulti pienamente soddisfacente; **c)** imporre alla banca requisiti patrimoniali ulteriori, ove necessario, rispetto a quelli minimi quantificati nel primo pilastro, **d)** svolgere il proprio intervento in maniera tempestiva e precoce, evitando che il patrimonio della banca scenda al disotto dei livelli compatibili con il suo profilo di rischio ed esigendo l'adozione di pronte misure correttive se la dotazione di patrimonio non è mantenuta o non viene ripristinata.

Va detto che esiste la preoccupazione che vi sia ampia e differente discrezionalità tra i vari paesi nell'applicazione del secondo pilastro, non a caso, lo stesso Comitato ha allertato gli enti di supervisione nazionali circa la necessità di forte dialogo, con implicazioni dirette sulla stessa esperienza dei supervisori.

## **B.v. Terzo Pilastro: la disciplina di mercato e l'informativa delle banche.**

Scopo del Terzo Pilastro è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi stabiliti nel primo pilastro e il processo di controllo prudenziale affrontato dal secondo. Il Comitato si è adoperato per incoraggiare la disciplina di mercato<sup>24</sup> mediante l'elaborazione di una serie di obblighi di trasparenza che consentano agli operatori di valutare le informazioni cruciali sul profilo di rischio e sui livelli di capitalizzazione di una banca. Il Comitato reputa che il processo informativo assuma una particolare rilevanza con riferimento al Nuovo Accordo, laddove il ricorso a metodologie interne di valutazione conferirà alle banche una maggiore discrezionalità nel determinare il proprio fabbisogno di capitale.

---

<sup>24</sup> *Che cos'è la disciplina di mercato?* E' la prassi (l'insieme dei comportamenti adottati dagli operatori) comportamentale di un gruppo di soggetti, nel nostro caso le banche. Il legislatore in merito, mira a far sì che si formino e consolidino comportamenti virtuosi, utili al fine di promuovere sicurezza e stabilità delle banche e del sistema finanziario.

Spingendo in direzione di una più rigorosa disciplina di mercato tramite il potenziamento delle segnalazioni, il terzo pilastro del nuovo schema patrimoniale potrà arrecare notevoli benefici a banche e autorità di vigilanza nella gestione del rischio e nel rafforzamento della stabilità. La comunicazione verso terzi assume un ruolo fondamentale. La disciplina è conseguenza degli obblighi normativi e delle aspettative del mercato, e non c'è dubbio che una corretta e intensa comunicazione del mercato spinga le banche a soddisfarle.

Comunque il Comitato è dell'avviso che ogni banca sia vincolata dal seguente principio generale:

« Le banche dovrebbero definire politiche di informativa pubblica approvate dal CdA. Tali politiche dovrebbero definire gli obiettivi e le strategie della banca in materia di pubblicità delle informazioni sulla sua situazione economica-finanziaria. In aggiunta, le banche dovrebbero porre in atto procedimenti per valutare l'adeguatezza delle informazioni da esse fornite, anche in termini di frequenza ». Molte sono le caratteristiche che definiscono le informazioni.

*L'informativa fondamentale* identifica informazioni di vitale importanza per ogni istituzione ed essenziali per il funzionamento della disciplina di mercato.

*L'informativa supplementare* identifica un'area più ampia e può fornire dati di grande importanza per il funzionamento della disciplina di mercato in relazione a particolari istituzioni; non deve essere considerata come "secondaria" od "opzionale".

Un'informazione viene considerata rilevante se la sua omissione o errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni dei soggetti che si basano su di essa. Per valutare se l'informativa fornita è soddisfacente si può fare riferimento al test del "*ragionevole investitore*", ossia se, alla luce di circostanze particolari, un ragionevole investitore considererebbe importante tale informazione. L'informazione dovrebbe essere soggetta a un adeguato processo di verifica almeno una volta l'anno probabilmente in occasione della redazione del bilancio, mentre per le banche attive a livello internazionale, è desiderabile una pubblicazione con cadenza trimestrale. Ciò vale in particolare nell'area del rischio di mercato dove le posizioni possono mutare rapidamente, ed è auspicabile che ogni cambiamento generale significativo sia reso noto il più presto possibile.

Una ulteriore considerazione di rilievo è stata l'esigenza di allineare lo schema informativo del **Basilea2** agli standard contabili nazionali. Considerevoli sforzi sono stati compiuti per assicurare che i requisiti di trasparenza del Nuovo Accordo si incentrino sull'adeguatezza patrimoniale delle banche senza porsi in conflitto con i più ampi obblighi di informativa a fini contabili che le banche sono tenute ad osservare. Ciò è stato conseguito attraverso un efficace e fattivo dialogo con le autorità di regolamentazione contabile. In avvenire sarà cura del Comitato intensificare tali relazioni, dato che l'incessante lavoro di questi organismi può avere implicazioni sui requisiti di trasparenza contenuti nel Nuovo Accordo. Per ciò che concerne possibili emendamenti futuri allo stesso schema patrimoniale, il Comitato intende altresì tener conto del loro impatto sull'insieme di informazioni che una banca

dovrebbe essere tenuta a pubblicizzare. Le Autorità di Vigilanza, inoltre, hanno a disposizione varie linee di azione che vanno dalla *moral suasion* e dal dialogo con il management della banca, fino a richiami e sensazioni pecuniarie.

L'attenzione dell'ambiente induce una vivace ricerca di informazione circa la capacità dell'impresa di massimizzare il valore di tutti coloro che vantano diritti nell'impresa, la deregulation e la globalizzazione hanno fatto sì che aumentasse la richiesta di informazioni sul *risk management* nella banca. Infatti sia i nuovi stimoli normativi, sia l'evoluzione ambientale e culturale hanno reso indilazionabile una comunicazione attenta alle esigenze di un grande pubblico sempre più interessato ad informazioni attinenti il risk management.

## Capitolo II

### A. I modelli di Rating Interni

« Con sistemi di rating interni si intende l'insieme di metodi, procedimenti, dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione dei gradi interni di merito e alla quantificazione delle inadempienze e delle perdite ».

La novità più importante della proposta di revisione dell'Accordo di Basilea è costituita dalla possibilità per le banche di utilizzare sistemi interni di rating nella valutazione del rischio di credito e nella quantificazione del capitale regolamentare. Come noto, l'approccio originario (1999) del Nuovo Accordo tendeva a favorire l'utilizzo dei rating d'agenzia, limitando l'utilizzo dei sistemi di rating interni a pochissime banche internazionali. Questo approccio avrebbe penalizzato le banche di Paesi dove l'utilizzo dei rating d'agenzia ha una diffusione limitata, poiché sono caratterizzati da strutture economiche dominate da piccole imprese, maggiormente orientate al finanziamento bancario piuttosto che ad altre forme, favorendo per contro le banche americane e inglesi dove sono molto più diffusi i rating esterni. Pochissime imprese hanno un rating di agenzia nell'Europa continentale e soprattutto in Italia. La struttura economica europea è caratterizzata da PMI. In Italia le imprese con meno di 250 addetti rappresentano il 99% del totale e quelle con meno di 10 addetti circa il 95%.

Le imprese non finanziarie *rated* delle agenzie internazionali sono solo una quindicina. Si comprende bene come l'utilizzo dei rating di Agenzia penalizzino il sistema europeo e il nostro Paese in particolare<sup>25</sup>. A gennaio 2001, il Comitato di Basilea ha modificato l'impostazione originaria, consentendo, in linea di principio, a tutte le banche di utilizzare i propri sistemi di rating interni per calcolare i futuri fabbisogni patrimoniali, a condizione che gli stessi siano approvati dalle Autorità di Vigilanza dei rispettivi Paesi. Tale decisione ha evitato una discrezione a danno dei paesi come l'Italia e ha rafforzato le iniziative delle maggiori banche italiane per sviluppare ed implementare sistemi di rating interno, impegnando notevoli risorse umane e finanziarie.

Ma l'obiettivo primario di un sistema di rating interno per il *corporate italiano* è quello di massimizzare l'efficacia e l'obiettività del processo di valutazione qualitativo del merito creditizio, cioè basato su modelli statistici, completando poi tali sistemi con componenti qualitative, opportunamente pesate e standardizzate, al fine di pervenire alla più attendibile valutazione integrata della probabilità di default del cliente. I risultati del rating sono un supporto fondamentale e previsivo

---

<sup>25</sup> Come è noto, la struttura dimensionale delle PMI italiane (da 0 a 250 addetti) rispetto a quelle degli altri paesi europei è notevolmente più ridotta. La dimensione media in Italia è pari a 4 addetti, a fronte dei 13 dell'Austria, degli 11 di Lussemburgo e Paesi Bassi, dei 9 di Danimarca e Germania. Solo Finlandia e Grecia registrano un numero medio di addetti (3) inferiore a quello italiano.

per l'analista del credito ma non si sostituiscono alla responsabilità umana della approvazione del credito.

Come detto nel capitolo precedente, la banca può fare ricorso a diversi sistemi di rating per la valutazione di clienti appartenenti a gruppi differenti, con caratteristiche omogenee al loro interno.

La valutazione del rischio di credito, infatti, ha caratteristiche particolari: assumono importanza, nel processo decisionale, i modelli comportamentali della clientela, le consuetudini e gli aspetti normativi che a volte differiscono in base al settore economico di appartenenza. Ecco perché il primo passo esplicitamente previsto da Basilea2 è la segmentazione della clientela<sup>26</sup>.


Innanzitutto è opportuno segmentare la clientela identificando le singole classi di esposizione: il modello di rating interno non è indifferenziato sulla totalità della clientela. Tale esigenza è connessa ad alcune valutazioni importanti:

- segmenti diversi di clientela sono caratterizzati da comportamenti differenti, nonché da numerosità e dimensione differenti delle controparti (si pensi al fatturato come variabile dimensionale);
- le informazioni disponibili non sono uniformi: per alcuni segmenti di clientela sono spesso fornite informazioni di bilancio, per altre no;
- dal punto di vista metodologico, le diverse quantità e tipologia di informazione possono essere meglio valorizzate con modelli differenti;
- la possibilità di ricorrere a modelli differenti consente di adottare metodologie più precise (e anche più costose) dove ciò è effettivamente necessario.

---

<sup>26</sup> Va detto che non si tratta di attività nuova per la banca: l'introduzione di più sofisticati approcci di marketing, ancora all'inizio degli anni Novanta, ha fatto sì che la banca familiarizzasse con le tecniche di segmentazione. Ma nel nostro caso, la segmentazione imposta da Basilea2 è finalizzata alla valutazione del rischio; in termini pratici, questo comporta un onere per le banche, che devono aggiustare i dati nei sistemi informativi.

**Figura 10. La segmentazione della clientela, in funzione del rischio, proposta dal Comitato di Basilea**



### **Esposizioni verso la clientela al dettaglio (Retail)**

Questa definizione identifica un portafoglio omogeneo comprendente un vasto numero di crediti di piccolo ammontare destinati al consumo o a attività economiche di piccola dimensione e caratterizzati da un modesto rischio marginale delle singole esposizioni. Un'esposizione sarà classificata al dettaglio se soddisfa alcuni requisiti.

- a. *Orientamento dell'esposizione*: l'esposizione a rischio deve essere verso una o più persone fisiche e/o garantita da una o più persone fisiche. I crediti concessi alle piccole imprese possono rientrare in questa categoria con l'approvazione esplicita dell'autorità nazionale, a condizione che il trattamento adottato dalla banca per queste esposizioni, nell'ambito dei sistemi interni di gestione e valutazione del rischio, sia costante nel tempo e conforme a quello riservato ad altre esposizioni verso la clientela al dettaglio;
- b. *Criteri di prodotto*: l'esposizione deve essere collegabile ad uno specifico prodotto tra i seguenti: carte di credito, prestiti con rimborsi rateizzati, prestiti a studenti, credito al consumo in generale, crediti rotativi, mutui ipotecari su immobili residenziali, indipendentemente dal loro ammontare, a condizione che il credito sia concesso al proprietario o la locatore dell'immobile, prestiti a piccole aziende gestiti come crediti al dettaglio, a condizione che l'esposizione totale del gruppo bancario nei confronti della piccola impresa sia inferiore a 1 mln di euro;

- c. *Basso importo delle singole esposizioni*: le autorità nazionali stabiliranno un tetto per le esposizioni che devono essere classificate come crediti verso la clientela al dettaglio;
- d. *Numerosità delle esposizioni*: l'esposizione deve consistere in un ampio numero di prestiti gestiti con criteri affini. Le autorità possono decidere di stabilire un numero minimo di esposizioni nell'ambito di un raggruppamento affinché le stesse siano trattate come crediti verso la clientela al dettaglio. Come dire che la clientela dei debitori deve essere la principale caratteristica di un portafoglio retail.

## **Esposizioni verso imprese**

In generale, un'esposizione verso un'impresa è definita come un credito erogato a SpA, società di persone o imprese individuali. Le esposizioni verso imprese sono caratterizzate dal fatto che il rimborso è legato all'operatività del prenditore invece che ai flussi di cassa generati da un progetto o da una proprietà. E' importante ricordare che il segmento imprese è oggetto di una suddivisione tra:

- Imprese con fatturato superiore a 50 mln (grandi);
- PMI, aventi fatturato inferiore a 50 mln, ma superiore a 5 mln;
- Micro imprese con fatturato inferiore a 5 mln (piccole).

Questa categoria comprende anche gli enti del settore pubblico che non soddisfano i requisiti di prenditore sovrano.

---

*Il 6 Maggio 2003 si è riunita a Bruxelles la Commissione Europea per emanare una nuova raccomandazione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI).*

*La necessità di avere in Europa un'idea omogenea dei concetti di microimpresa e PMI, si era già avvertita nel 1996 quando la Commissione Europea emanò un'altra raccomandazione, la 96/280/CE, secondo la quale, nell'ottica di un mercato unico privo di frontiere interne, il trattamento e la disciplina delle imprese doveva essere fondato su una base costituita da regole comuni. Vista la necessità di adeguamento agli attuali sviluppi economici e le difficoltà di interpretazione emerse dalla raccomandazione 96/280/CE, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno sostituire detta raccomandazione a decorrere dal 1° Gennaio 2005.*

*Nel primo punto della raccomandazione la Commissione focalizza l'attenzione su concetto di impresa come ogni entità che, a prescindere dalla forma giuridica, eserciti un'attività economica; particolarmente entità che, a titolo individuale o familiare, società di persone o associazioni, svolgono attività artigianali e non.*

*Successivamente vengono definiti gli effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese.*

*Secondo la Commissione all'interno della categoria delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI), rientrano imprese che occupano non più di 250 persone, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI una piccola impresa è detta tale se occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Mentre, sempre all'interno della categoria delle PMI, una microimpresa è definita tale se occupa meno di 10 persone ed ha un fatturato o un titolo di bilancio annuo di massimo 2 milioni di Euro.*

*Si sono stabiliti inoltre i vari tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari.*

*Emergono così le imprese autonome, che non sono né associate né collegate ad altre imprese, imprese associate e imprese collegate.*

*L'impresa associata è un'impresa non collegata ad altre e che detiene almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. Non è considerata associata ma autonoma un'impresa che, pur superando la soglia del 25%, ha categorie di investitori come:*

- società pubbliche di partecipazione;
  - società di capitali di rischio;
- persone fisiche o gruppi di persone fisiche (“business angels”);
  - università o centri di ricerca;
  - investitori istituzionali;
- autorità locali autonome con meno di 5000 abitanti aventi un budget annuo inferiore a 10 milioni di Euro.

*Si ha, invece, un’impresa collegata quando un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto rispetto ad un’altra, o quando un’impresa può nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa, oppure quando un’impresa esercita per diritto un’influenza dominante su un’altra impresa in base a contratto o clausola statutaria. Sono inoltre considerata imprese collegate, quelle imprese fra le quali esiste una delle suddette relazioni attraverso persone fisiche o gruppo di persone fisiche a patto che le loro attività, o parte di esse, si svolgano su mercati attinenti o contigui.*

*In base a questa relazione gli attuali programmi comunitari che usano la definizione di PMI. facendo riferimento alla raccomandazione 96/280/CE continueranno transitoriamente ad essere applicati ad imprese che, all’atto della loro adozione, erano considerate PMI. A tali programmi non potrà essere apportata alcuna modifica nella definizione di PMI se non adottando la definizione che emerge dalla nuova raccomandazione.*

*Il termine ultimo che la Commissione dà agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), per conformarsi a tale raccomandazione è il 31 Dicembre 2004, mentre i primi risultati della sua applicazione si avranno entro il 30 Settembre 2005.*

### **Esposizioni per partecipazioni azionarie**

Questa forma comprende il possesso di azioni privilegiate e di azioni ordinarie, e designa partecipazioni dirette e indirette, con o senza diritto di voto, ad attività o al reddito di imprese commerciali od istituzioni finanziarie. Le partecipazioni possono consistere in partecipazioni incrociate assunte a scopo strategico o nel possesso di azioni negoziabili, in investimenti in aziende di recente costituzione o in venture capital. Non sono inclusi i titoli detenuti nell’ambito del portafoglio di negoziazione. Ma per assicurare la copertura dei rischi associati alle partecipazioni azionarie, il Comitato propone di includere nella categoria delle esposizioni dovute a partecipazioni azionarie i crediti rappresentati da titoli di debito che abbiano caratteristiche simili ai titoli azionari.

### **Esposizioni verso attività di project finance**

La definizione preliminare di esposizioni verso attività di project finance è quella di prestiti, la cui principale fonte di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale è rappresentata dall’andamento economico di un progetto finanziario, indipendentemente dal fatto che sia in fase di definizione, sviluppo o attuazione. Normalmente si tratta di progetti che si attuano tramite costituzione di una società, *Special Purpose Entity*, veicolo di operazioni di grandi dimensioni e complessità, dotata di completa autonomia giuridica e finanziaria;

## **Esposizioni Bancarie**

Questa definizione copre le esposizioni verso banche e società di intermediazione mobiliare, comprende quelle banche multinazionali di sviluppo che non soddisfano i requisiti per l'attribuzione, in base al metodo standard, di una partecipazione del rischio dello 0%.

## **Esposizioni verso mutuatari sovrani**

La definizione comprende tutte le esposizioni riconosciute come crediti verso mutuatari sovrani in base al metodo standard; le stesse saranno classificate nella categoria dei soggetti sovrani ai fini del metodo dei rating interni. Tale categoria comprenderà gli Stati sovrani (e le loro banche centrali), i soggetti assimilati agli Stati sovrani nel metodo standard e le banche multinazionali di sviluppo che soddisfano i requisiti per l'attribuzione, in base al metodo standard, di una ponderazione del rischio dello 0%.

Numerosi gruppi bancari italiani hanno già intrapreso paese, come già visto, la realizzazione di un sistema di valutazione del merito creditizio dei propri debitori; in tale opera essi vanno generalmente attenendosi alle linee-guida contenute nelle prime bozze del Nuovo Accordo di Basilea. Tale decisione si giustifica con quattro ordini di considerazioni:

1. in primo luogo, se è vero che non vi sarà un obbligo di adozione dei rating interni, si calcola infatti che le banche dotate di simili strumenti potrebbero ottenere risparmi patrimoniali medi nell'ordine del 10%-20% (con punte estreme superiori al 50%<sup>27</sup>);
2. a questo minor "consumo" di capitale regolamentare, i sistemi di rating interno assommano numerosi vantaggi di tipo gestionale: essi consentono infatti di misurare in modo più oggettivo la probabilità di inadempienza delle controparti, di quantificare con precisione l'effetto di eventuali garanzie, di derivare schemi di pricing e di accantonamento coerenti con i contenuti di rischio delle singole erogazioni;
3. il processo di aggregazione e concentrazione tra intermediari in Italia, "allungano" la catena dei controlli e rendono necessaria la progressiva integrazione di prassi operative dissimili, perché maturate in contesti di mercato locali differenti, rende opportuna e preziosa l'adozione di strumenti oggettivi che misurino e migliorino il grado di uniformità dei diversi portafogli di crediti "ereditati" dai grandi gruppi;
4. da ultimo, dalle Autorità di Vigilanza italiane pare giungere, in materia di rating interni, un cauto, ma convinto incoraggiamento. L'adozione di nuove metodologie di monitoraggio del

---

<sup>27</sup> Basel Committee on Banking Supervision (2003b);

rischio di credito viene infatti percepita dai *regulations* nazionali come un'importante occasione per favorire la diffusione, nel nostro sistema bancario, di prassi di gestione dei crediti più accurate, obiettive e rigorose.

In altre parole, i sistemi di rating interno non stanno nascendo come meccanica risposta a un'impostazione normativa, eppure risultano certamente stimolati dalla riforma dei requisiti patrimoniali. In effetti, pur muovendosi sulla base di esigenze gestionali che travalicano l'avvento della nuova regolamentazione, le banche desiderano impiantare processi di rating coerenti con l'impostazione concepita a Basilea (o Basel Compliant), così da non precludersi la possibilità di utilizzarli, negli anni a venire, anche ai fini del computo del patrimonio minimo obbligatorio. I modelli prescelti, la struttura delle basi di dati destinate a ospitare le serie storiche dei tassi d'insolvenza e di recupero, la modulistica e le strutture organizzative necessarie per dare piena realizzazione pratica al nuovo processo di rating, vengono infatti visti come investimenti opportuni, ma onerosi, il cui pieno sfruttamento economico sarà possibile solo nell'arco di un periodo di tempo non breve.

Dai risultati di una *survey* svolta nel 2001 della Banca d'Italia (Grippa, 2002) su un campione di 248 banche e 62 gruppi creditizi italiani, è risultato che circa i 2/3 del campione intendono adottare, a far tempo dal 2007, l'approccio dei rating interni previsto dal Nuovo Accordo (nella sua versione di base o in quella avanzata); la propensione verso l'approccio avanzato si fa particolarmente elevata presso i primi 20 gruppi, naturalmente è prevedibile che non tutte queste banche potranno ricevere dalle Autorità di Vigilanza la "certificazione" dei propri sistemi di rating, necessaria per poterli effettivamente usare ai fini del calcolo del capitale regolamentare; le percentuali restano comunque notevoli, e suggeriscono un interesse spiccato e generalizzato verso la tematica dei rating interni e il loro utilizzo per il computo dei nuovi requisiti patrimoniali.

Le caratteristiche di un sistema di rating interno di Basel Compliant possono essere suddivisi, per comodità di esposizione, in tre grandi categorie:

- in primo luogo, è importante capire quali dovranno essere i contenuti di un sistema di rating, cioè attraverso quali passaggi logici dovranno essere descritti e concatenati tra loro i diversi profili di cui si compone il rischio di credito;
- in secondo luogo, è opportuno descrivere le caratteristiche richieste al sistema di rating, in termini di informazioni raccolte, algoritmi di calcolo, documentazione e supporto tecnico;
- infine, è utile soffermarsi sui requisiti posti al processo di rating aziendale.

Basilea2<sup>28</sup> definisce, quindi in modo analitico le quattro grandi componenti di “*driver di rischio*”.  
devono essere utilizzate per l’applicazione del sistema di rating interno. Esse sono:

- **la probabilità di insolvenza (Probabilità of Default, PD):** cioè il pericolo che un debitore risulti incapace – o indisponibile – a onorare i propri impegni. L’insolvenza<sup>29</sup> rappresenta una variabile binaria ( o sussiste o non sussiste), ma la probabilità di assistere ad un default entro un certo orizzonte temporale (per esempio entro un anno) costituisce, una grandezza continua, compresa tra 0% e 100%. I rating emessi dalle banche che costituiscono propri sistemi di valutazione dei debitori non sono che un modo per misurare questa probabilità, attraverso “etichette” e scale discrete (per es. **AAA, AA, A, BBB**, e così via) maggiormente intuitive di quanto non sia un puro valore numerico. Alle diverse classi della scala di rating interna devono essere associati valori crescenti di PD in base all’esperienze passate della banca (cioè ai tassi di default empiricamente osservati, per le diverse classi, negli anni precedenti);
- **la perdita in caso d’insolvenza (Loss Given Default, LGD):** ovvero, l’incertezza relativa all’ammontare che verrà effettivamente recuperato dalla banca al termine delle procedure di contenzioso verso debitori insolventi. Nella stima della LGD sulle diverse forme tecniche d’impiego (e a fronte di differenti tipologie di garanzie), le banche dovranno tenere presenti i tassi di perdita registrati, su operazioni simili, in passato, a tal fine, sarà necessario conteggiare anche i costi amministrativi sostenuti per l’escussione delle garanzie o la partecipazione a procedure concorsuali, e scontare il valore finanziario del tempo trascorso tra il default e il (parziale) recupero;
- **l’esposizione creditizia (Exposure at Default, EAD):** relativo all’effettivo ammontare del prestito al momento dell’insolvenza. Si tratta di un rischio tipico delle linee di credito a valore aleatorio, dove EAD può differire, anche in modo sensibile, da quella corrente: si pensi ad esempio a uno scoperto di conto corrente, dove il cliente è libero di utilizzare in misura variabile il fido accordato. Le banche potranno stimare il rischio di esposizione (sui margini di fido non utilizzati, così come sui crediti di firma) prendendo a riferimento la propria esperienza passata, attraverso adeguati modelli di analisi;

---

<sup>28</sup> Ci si fa riferimento all’ultima bozza, diffusa nell’aprile 2003 (Basel Committee on Banking Supervision, 2003a), destinata a formare l’ossatura del testo definitivo, atteso per la metà del 2004.

<sup>29</sup> Il Nuovo Accordo vincola le banche ad adottare una definizione di insolvenza (*default*) ben precisa, concordata a livello internazionale. In base a tale definizione si ha default al ricorrere di almeno una tra due condizioni: - la prima di tipo soggettivo (la banca ritiene improbabile che il debitore adempia in pieno alle sue obbligazioni); - la seconda di tipo oggettivo (sussiste un ritardo nei pagamenti di almeno 90 giorni). Mentre la prima condizione ricalca, a grandi linee, il concetto di “sofferenza”, largamente diffuso nella prassi e nella normativa italiana, la seconda risulta meno familiare per le nostre banche, e potrebbe indurre una profonda discontinuità nelle statistiche aziendali relative al rischio di credito. Per attenuare tali discontinuità, le autorità di vigilanza pensano di prolungare da 90 a 180 giorni il ritardo minimo nei pagamenti oltre il quale un prestito verrà considerato default; tale estensione avrà carattere temporaneo 85 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo) per finanziamenti alle imprese, mentre potrà essere definita per i prestiti a clientela privata e a piccole imprese, oltre che agli Stati sovrani.

- **la durata effettiva (Maturità, M) dell'operazione:** quindi ai tre profili citati va affiancato un ulteriore fattore: per i prestiti di più lunga scadenza, infatti, esiste anche un rischio di **downgrading** (retrocessione), diverso e ulteriore rispetto a quello di default<sup>30</sup>. Il rischio di downgrading cresce dunque con la **maturity** in un finanziamento<sup>31</sup>, che rappresenta il quarto profilo di rischio da misurare.

I quattro *drivers* previsti dal Nuovo accordo di Basilea appaiono sufficienti e appropriati qualora si considera un singolo credito. Se, tuttavia, l'analisi si sposta su un portafoglio di impieghi, allora ci si avvede che sussistano ulteriori fattori suscettibili di influenzare l'entità delle possibili perdite future, e che esulano dai contenuti minimi di un sistema di rating Basel Compliant.


E' possibile calcolare la cosiddetta "perdita attesa" (**Expected Loss, EL**), risultato dal prodotto tra i primi fattori:

$$\text{Perdita attesa} = \text{Esposizione creditizia} \times \text{Probabilità di inadempienza} \times (1 - \text{Perdita in caso di inadempienza})$$

Ricordiamo che il Comitato ha proposto alle banche di scegliere uno tra due approcci:

1. il sistema dei rating interni di base (**Foundation Internal Rating Based, FIRB**);
2. il sistema dei rating interni avanzato (**Advanced Internal Rating Based, AIRB**)

**Figura 11. Fattori di rischio alla base delle perdite su un credito**



<sup>30</sup> Se si immagina un credito a 10 anni, la cui affidabilità viene misurata da un certo rating che esprime la sua PD nei successivi 12 mesi; trascorso un anno, il debitore non fallisce, ma risulta sensibilmente peggiorato, al punto che il suo rating viene retrocesso su un livello di rischio assai maggiore. Se banca fosse libera di rinegoziare le condizioni del prestito, essa richiederebbe ora uno *spread* di tasso più elevato, per compensare l'accresciuta rischiosità; Ne consegue che il valore economico del credito si è ridotto: questa minusvalenza rappresenta nei fatti una perdita, tanto più è elevata quanto maggiore è la vita residua del prestito, cioè il numero di anni in cui l'operazione resterà in vita pagando uno *spread* inadeguato.

<sup>31</sup> Il rischio è maggiore per le esposizioni con rating elevato, visto che quelle con rating *medio-basso*, oltre a essere retrocesse, possono anche venire "promosse" in classi migliori.

Ma entrambi i sistemi prevedono che la banca sviluppi al proprio interno i dati necessari ad effettuare i calcoli previsti dal modello. La differenza sta nel fatto che nell'approccio *foundation* alcuni parametri non sono oggetto di stima dalle banca, ma sono dati dell'Autorità di Vigilanza e quindi statici. In altri termini, il sistema *foundation* rappresenta il primo passo del sistema di rating interno, l'*advanced* il passo successivo, più complesso da attuare.

### La probabilità di insolvenza (PD).

Tutte le banche sia che usano il metodo standard sia quello avanzato, devono provvedere ad una stima interna della probabilità di insolvenza PD del debitore, primo elemento del rischio creditizio. La prassi maggiormente in uso identifica il default con situazioni standardizzate, che sono:

- *incagli*: ammontare dei rapporti per cassa nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo;
- *sofferenze*: comprendono la totalità dei rapporti per cassa in essere con soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili<sup>32</sup>, a prescindere dalle garanzie che li assistono, al lordo delle svalutazioni operate per previsioni di perdita.

La figura successiva illustra lo stadio evolutivo di un credito in bonus (perfetta solvibilità) alla situazione di sofferenza (inadempienza contrattuale che porta all'insolvenza).



**Basilea2** impone, per la determinazione della probabilità di default, un limite minimo, fissato a 0,03%: il miglior debitore viene classificato in una categoria dove la probabilità di insolvenza definisce il rischio di avvenimento negativo in tre casi su 10.000.

Quindi il Nuovo Accordo fissa una serie di regole qualitative, ma non prescrive un criterio unico per la determinare questo dato; il manuale del Comitato infatti cita:

- il ricorso *all'esperienza interna di inadempienza*: la banca può utilizzare le proprie serie storiche per estrapolare proiezioni sul futuro;
- il *mapping* di dati esterni, quali quelli forniti dai cosiddetti *credit bureaux* agenzie specializzate nella rilevazione delle informazioni concernenti le varie forme di insolvenza;
- modelli statistici, forse la forma più diffusa ed utilizzata.

Questo impone alla banca che fa ricorso ad un sistema di rating interno una notevole quantità di lavoro di tipo qualitativo: non è possibile l'acquisto di un sistema statistico e la sua applicazione, senza il

<sup>32</sup> Le difficoltà devono essere "gravi" e "non transitorie", sino a giungere all'esistenza di procedure concorsuali.

supporto di un'analisi sul proprio portafoglio crediti e di un elevato coinvolgimento del personale chiamato all'utilizzo.

La determinazione del valore di PD segue due strade diverse a seconda che il credito:

- non sia assistito da garanzie personali da parte di terzi o di protezione di credito, nel qual caso la PD è la maggiore fra la PD a un anno associata alla classe di rischio del prestatore cui è assegnata tale esposizione e lo 0,03%;
- sia assistito da garanzie personali o siano stati stipulati derivati su crediti.

In generale, nel **metodo base** le garanzie e i *derivati su crediti* seguono il medesimo trattamento previsto per il metodo standardizzato. In particolare, le condizioni minime e i requisiti operativi sono invariati e, per quanto riguarda la gamma di garanti o fornitori di protezione, la protezione è riconosciuta ove fornita dagli stessi soggetti previsti nel metodo standardizzato.

Nel **metodo avanzato** la banche utilizzano una propria valutazione interna del grado di trasferimento del rischio, nel rispetto di specifici parametri prudenziali: in sostanza, la banca che intende adottare approcci sofisticati ha l'onere di dimostrare che essi sono efficienti e consistenti.

### **Perdita in caso di insolvenza (LGD).**

Questo credito entra nella situazione di default, la banca avvia una serie di azioni volte a recuperare quanto più possibile dall'importo dovuto. La perdita in caso di insolvenza (**Loss Given Default, LGD**) è più spesso definita come:

$$\text{LGD} = 1 - \text{Tasso di recupero del credito}$$

Mentre la probabilità di insolvenza (PD) associata alla controparte debitrice non dipende dalle caratteristiche dell'operazione posta in essere ma da quelle del debitore, la perdita in caso di insolvenza è più specifica e deve tener conto delle diverse caratteristiche contrattuali. Comunque il valore della perdita è stimata mediante la stima la quale può essere calcolata con due approcci diversi.

- Con il *metodo di base*, la LGD è stimata mediante l'applicazione di regole standard, che ne differenziano il livello in base alle caratteristiche contrattuali principali, attribuibili a classi di operazioni. Il Comitato propone, come base di partenza, un valore di LGD pari al 45% (45 euro presi ogni 100 prestati) del credito nella maggior parte delle operazioni senza garanzia e superiore, pari al 75%, per le esposizioni subordinate. Per le operazioni con garanzia, la LGD si riduce, scendendo dal 45% al valore corrispondente al tipo di garanzia;
- Con il *metodo avanzato*, la banca determina in autonomia il proprio valore LGD ad applicare alle diverse tipologie di esposizione, sulla base dei risultati delle analisi interne e di fonti esterne. Il Comitato ricorda esplicitamente che la stima deve esprimere una percentuale

riferita al valore dell'esposizione così come stimato al momento dell'insolvenza (l'esposizione al *default-EAD*). Vengono meno i parametri standard determinati dalle autorità e le quantità devono essere stimate nel rispetto di vincoli qualitativi. Le LGD associate alle diverse classi della scala dovranno essere stimate facendo riferimento all'esperienza storica della banca, utilizzando valori medi di lungo periodo e tenendo conto del fatto che le LGD potrebbero essere più elevate della media proprio quando l'economia è in recessione, e i default si fanno più frequenti. Inoltre, le LGD passate, da usare come stima delle perdite future, dovranno essere misurate facendo riferimento ad una definizione economica, e non meramente contabile, del recupero. Ciò significa che l'importo recuperato dalla banca sulle partite in *default* emerse negli anni precedenti dovrà essere aggiustato verso il basso per tenere conto dei costi legali e amministrativi sostenuti, oltre che del valore finanziario del tempo intercorso tra il passaggio a *default* e l'effettivo incasso del denaro. In generale, le banche che adotteranno l'approccio avanzato saranno libere di indicare qualunque valore di LGD per i diversi prestiti (purché siano in grado di dimostrarne, dati alla mano, l'attendibilità); l'unica eccezione è rappresentata dai prestiti a privati garantiti da immobili residenziali, per i quali la LGD non potrà essere inferiore al 10%.

Le stime di LGD devono trovare fondamento in alcune informazioni specifiche. Innanzitutto nel valore di mercato della garanzia: la banca deve effettuare verifiche periodiche del valore corrente della garanzia, inoltre è necessario che la banca effettui una rilevazione (a posteriori) dei tassi storici di recupero: in tal modo si tiene conto dell'eventualità che la garanzia non sia immediatamente disponibile escutibile e si soppesa l'effettiva capacità tecnica della banca di gestire queste situazioni. Nel processo di stima si dovrebbero anche essere considerati fattori generali quali il paese e il settore di appartenenza della controparte, le caratteristiche giurisdizionali (in particolare il regime di insolvenza) che potrebbero influire sui potenziali recuperi. Le stime della LGD, come quelle della PD, devono rappresentare una visione conservativa di lungo periodo. Tale stima deve basarsi sulla perdita economica media di tutte le insolvenze rilevate e non essere, ad esempio, la media dei tassi annui medi di perdita. Il Comitato ha inteso evitare un rischio: le inadempienze sono attese aumentare nei periodi di crisi economica e una media ponderata in base al tempo potrebbe sottostimare il valore della perdita per evento. Inoltre è previsto l'intervento, nei processi di stima e di revisione, di personale non preposto all'attività di finanziamento o a funzioni operative. Gli aspetti rilevanti dell'attribuzione della LGD e la procedura di valutazione devono essere approvati dal CdA e dall'alta direzione.

Come si nota, il Comitato intende evitare il ricorso "facile" alle stime interne, ponendo una serie rilevante di vincoli qualitativi e chiedendo il rispetto di numerose prescrizioni. Comunque va detto che la quantificazione del recupero sui crediti insolventi è argomentato estremamente critico nel nostro

paese, dove si rileva un tempo medio di recupero pari a 7 anni circa che è approssimativamente il doppio della media europea.

### **L'esposizione al momento dell'inadempienza (EAD).**

Il valore dell'esposizione creditizia (*Exposure at Default, EAD*) è fortemente legato alla tipologia contrattuale. Nella maggior parte dei casi, l'EAD è uguale all'importo nominale dell'operazione: un prestito per cassa, considerato in sé, che ha valore di 1 mln, avrà un'EAD di 1 mln anche a scadenza<sup>33</sup>. Non è sempre così e anche per l'EAD vale la facoltà di ricorrere al metodo standard o al metodo avanzato.

Per quanto riguarda la misura della EAD (Exposure at Default) e del rischio di esposizione, l'approccio di base prevede una serie di regole fisse, comuni anche all'approccio standard. In particolare, il requisito patrimoniale dovrà essere calcolato prendendo a riferimento le esposizioni correntemente utilizzate dal cliente (per cassa o per firma), ma anche i margini disponibili su linee di credito non prontamente revocabili.


Per quanto riguarda le prime, andrà considerato l'intero valore contabile delle esposizioni per cassa (al lordo di eventuali svalutazioni analitiche, che potranno tuttavia essere utilizzate come componente del patrimonio), mentre le esposizioni per firma andranno pesate per un "fattore di conversione" minore o uguale a uno. Esso sarà pari al 100% se il credito di firma è un "diretto sostituto del credito" (per esempio, una fideiussione utilizzata dal cliente per ottenere credito da un'altra banca), al 50% per crediti di firma originati da transazioni commerciali e al 20% per lettere di credito commerciale a breve termine.

Nel calcolo, come già detto, entreranno anche i margini disponibili su aperture di credito non prontamente revocabili, considerati per il 75% dell'importo nominale; le linee di credito che non prevedono per la banca un impegno irrevocabile, invece, non saranno soggette ad alcun requisito patrimoniale, sempre che la banca sia in grado di dimostrare che essa effettua un monitoraggio attivo dell'affidato, e che i suoi sistemi di controllo le permettono di revocare la linea non appena si manifesta un deterioramento della qualità creditizia. I meccanismi ora indicati possono essere riepilogati con un esempio (Figura 12). Una linea di credito non revocabile per cassa pari a 100 euro, di cui 40 correntemente utilizzati, darà luogo a un'EAD di 85 euro: il 100% dei 40 utilizzati, più il 75% del margine disponibile di 60. Se invece l'apertura di credito fosse prontamente revocabile, l'EAD sarebbe pari al solo utilizzo corrente, cioè a 40.

---

<sup>33</sup> Un modello statistico potrà stimare, per un dato portafoglio di bassa qualità creditizia, un aumento dell'EAD rispetto alla corrente per interessi non pagati, ma si tratta di aggiustamenti non rilevanti.

**Figura 12. Calcolo dell'EAD in presenza di margini disponibili non prontamente revocabili**



Le banche che saranno ammesse dalle Autorità ad utilizzare l’approccio avanzato, potranno sviluppare in casa le proprie stime per la stima dei “fattori di conversione” associati ai margini disponibili e alle diverse forme di crediti di firma (sempre che tali forme non siano soggette ad un fattore di conversione del 100% nel metodo di base). Naturalmente, come già per la PD e la LGD, sarà necessario che i valori stimati dalla banca siano basati su un’adeguata base di dati passati e su metodologie di analisi trasparenti, ampiamente documentate e periodicamente aggiornate.

### La scadenza (M).

*Perché soppesare anche questo dato?* La risposta è semplice: il rischio è funzione del tempo; più lungo è l’orizzonte temporale di valutazione, più alto è – a parità di condizioni - il livello di rischio.

Le rosee proposte per determinare la scadenza (*Maturity, M*) sono schematiche:

- Per le banche che utilizzano l’approccio base, è previsto che la scadenza sia fissa e pari a 2,5 anni. Sono previste poche eccezioni, non rilevanti in questa sede;
- Nell’opzione avanzata al rating interno, alla banca è richiesto di misurare la durata effettiva di ciascuna operazione, ma in questo caso sono imposte prescrizioni abbastanza complesse. Cioè la Maturità di ogni credito andrà calcolata come media ponderata dei tempi mancanti ai diversi pagamenti contrattualmente previsti (ad esempio, i versamenti di interessi e il rimborso del capitale), ognuno ponderato per il relativo importo. La vita residua così calcolata dovrà comunque essere compresa tra uno e cinque anni: durate minori saranno ammesse soltanto per particolari tipologie di transazioni (per esempio, le operazioni garantite legate a

“pronti contro termine” o al regolamento di titoli)<sup>34</sup>. In altri termini, si può dire che la durata di un’operazione può essere calcolata come la durata media finanziaria, oppure come la vita residua. In questo caso essa è definita come valore più elevato tra un anno e il periodo massimo di scadenza residua (espresso in anni) concesso al prenditore per risarcire completamente il proprio debito contrattuale (capitale nominale, interessi e commissioni) in base al contratto di prestito. Questo corrisponde normalmente alla scadenza nominale della transazione. Per un’operazione soggetta a un piano di ammortamento minimo predeterminato, la scadenza ponderata delle rimanenti rate di rimborso minime contrattuali del capitale, viene definita come:

$$\text{Scadenza Ponderata} = \frac{\sum_t t P_t}{\sum_t P_t}$$

Dove  $P_t$  indica l’ammontare minimo di capitale pagabile come da contratto nel periodo  $t$ .

## **A.i. Dai profili di rischio al capitale: la funzione di pesatura.**

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto in che modo le banche che adotteranno l’approccio dei *rating* interni dovranno procedere nella misurazione di **PD**, **LGD**, **EAD** e **Maturity**. L’Accordo di Basilea introduce queste grandezze, e impone alle banche precisi criteri per la loro misurazione, perché da esse scaturisce l’ammontare di patrimonio minimo obbligatorio richiesto ad un istituto di credito. Nell’*Approccio dei Rating Interni*, purtroppo, il meccanismo di calcolo che “trasforma” PD, LGD, EAD e *Maturity* in capitale è piuttosto complesso; soprattutto in confronto alla semplice regola (8% dei *risk-weighted assets*) utilizzata nell’accordo attuale e nel nuovo approccio standard. Cominciamo dunque proprio dagli aspetti più semplici, e cioè da LGD e EAD. Questi due parametri entrano nel calcolo del requisito patrimoniale *in modo direttamente proporzionale*. Questo significa che, ad esempio, un raddoppio dell’esposizione (diciamo da 100 a 200 euro) comporta un’analoga variazione del patrimonio minimo obbligatorio; e che, similmente, un prestito con LGD del 40% consuma la metà del capitale assorbito da un credito identico, ma con LGD del 80%.

Il trattamento di *Maturity* e PD, invece, non è così immediato.

Per quantificare gli effetti della *maturity* (che, ricordiamo, influenza il rischio di “retrocessione” del prestito in una classe di *rating* peggiore), il Comitato di Basilea ha svolto un sondaggio presso un

---

<sup>34</sup> Anche nell’approccio di base, le Autorità nazionali potrebbero autorizzare le banche all’uso di stime interne della *maturity*, almeno per alcune categorie di crediti; d’altra parte, sempre a scelta delle singole Autorità nazionali, è prevista la possibilità, anche per le banche che adottano l’approccio avanzato, di lasciare fissa a 2,5 anni la *maturity* dei crediti a gruppi industriali domestici con fatturato inferiore ai 500 milioni di euro.

campione di grandi banche internazionali; ha quindi elaborato una funzione matematica che rappresenta una sorta di “via di mezzo” tra le prassi seguite da queste grandi banche. Questa funzione (detta *maturity adjustment*) “ritocca” verso l’alto il capitale associato a un prestito, in modo via via più sensibile quanto più: a) il prestito ha una vita residua elevata (se la *maturity* del prestito è pari a un anno, l’effetto dell’aggiustamento è nullo); b) il prestito si trova, oggi, in una classe di *rating* migliore, cioè con PD bassa (ricordiamo, infatti, che il rischio di *downgrading* è più pesante per i crediti che, oggi, risultano maggiormente affidabili).<sup>35</sup>

Per spiegare come la PD di un prestito influenzi il requisito patrimoniale, è necessaria infine una digressione sul significato e sulle funzioni del patrimonio di una banca: solo se riusciamo a capire *a cosa serve il capitale* secondo gli estensori dell’accordo, infatti, saremo in grado di capire *come viene quantificato*. Per Basilea2, il capitale è un cuscinetto che serve a coprire perdite *attese e inattese*. Questa distinzione è essenziale, e voglio renderla chiara con un esempio. Immaginiamo una banca che abbia in essere un portafoglio composto da soli 100 crediti, ognuno di un euro (per semplicità, immaginiamo che l’esposizione sia fissa), con PD pari a 1% e LGD pari al 100% (in altri termini, in caso di default non si recupera nulla). Se ci chiediamo ora: qual è il valore “statisticamente normale” delle perdite attese per l’anno a venire? E’ semplice: dati 100 prestiti con PD del 1%, è ragionevole aspettarsi che, in media, un cliente su 100 fallirà, cagionando alla banca una perdita di un euro. Questo valore “atteso” (facilmente calcolabile come prodotto tra PD, LGD e EAD) non è, evidentemente, il solo valore possibile: i prestiti bancari, “*come il vino, conoscono annate buone e meno buone*”. In una fase di forte crescita economica è dunque possibile che nessun prestatore fallisca; in un anno di recessione, invece, potrebbero fallirne anche di più, diciamo sette, causando alla banca una perdita supplementare (inattesa) di sei euro oltre il livello “normale”. Se il capitale di una banca coprisse solo la perdita attesa, in un anno di recessione non vi sarebbero risorse per fare fronte alle minusvalenze iscritte in conto economico: e la banca potrebbe solo portare i libri in tribunale. E’ evidente che le Autorità di vigilanza non possono accettare un simile rischio: è quindi necessario che il patrimonio della banca venga dimensionato in modo tale da coprire le perdite attese *più* quelle inattese. Il ragionamento è chiaro, ma resta da capire come possa essere calcolato, nella realtà, il valore delle perdite inattese implicite in un certo portafoglio, date le sue caratteristiche di PD, EAD, LGD e *Maturity*. Nell’esempio precedente, tale valore veniva fissato a sei euro in modo arbitrario; nella realtà, esistono modelli matematici in grado di fornire indicazioni abbastanza accurate sull’entità di perdita attesa e inattesa, e Basilea2 utilizza proprio uno di questi modelli.

---

<sup>35</sup> Va ricordato, peraltro, che per tutte le banche che adotteranno l’approccio di base, la *maturity* sarà “bloccata” a 2,5 anni per tutti i prestiti.

In particolare, la *perdita inattesa* viene definita attraverso il concetto di “*perdita massima probabile*” associata ad un certo livello di sicurezza; per capire cosa ciò significhi, è utile tornare al nostro esempio numerico. La perdita di sette euro sperimentata in un anno di recessione non rappresenta, evidentemente, la massima perdita *possibile* per la banca: in effetti, la perdita corrispondente al caso in assoluto peggiore (fallimento di tutti i debitori) sarebbe pari a 100 euro. Ovviamente risulterebbe irragionevole costringere la banca a detenere 100 euro di capitale: il valore di sette euro, invece, viene scelto perché, pur non essendo il massimo assoluto, è sufficientemente elevato da coprire la maggior parte dei casi sfavorevoli (anche se non il 100%). Disponendo di un modello matematico, è possibile determinare il valore massimo *probabile* che copre una certa percentuale desiderata di casi (per esempio il 99%, lasciando scoperto soltanto un 1% di casi, i peggiori): questa percentuale è detta livello di sicurezza, o di confidenza. Volendo rendere la banca più sicura sarà necessario rivedere al rialzo il livello di confidenza (per esempio, aumentando al 99,5% la percentuale di casi coperti), dunque la massima perdita probabile, e di conseguenza accantonare più capitale a fronte delle possibili perdite. Basilea2, volendo limitare allo 0,1% il rischio che il capitale non sia capiente rispetto alle perdite, fissa il livello di confidenza su un valore molto virtuoso: il 99,9%.

Date le caratteristiche (PD, LGD, EAD, *maturity*) dei crediti inseriti nel portafoglio, e dato il livello di confidenza desiderato (99,9%) il modello matematico di misura dei rischi adottato dagli estensori del Nuovo Accordo – per poter calcolare la massima perdita probabile, e dunque indicare quanto capitale va messo da parte – ha bisogno di un’ultima informazione. In effetti, la rischiosità di un portafoglio crediti dipende anche dal suo livello di diversificazione, cioè dall’attitudine dei diversi prestiti che lo compongono a “fallire insieme”.

Un portafoglio ben diversificato (composto da finanziamenti a imprese che risentono del ciclo economico in misura diversa e incorrelata) risulta infatti meno rischioso (a parità di PD, LGD, EAD, *maturity* dei prestiti) di un portafoglio costituito da imprese fortemente imparentate tra loro (ad esempio perché appartenenti allo stesso gruppo, al medesimo settore, ad un’unica area geografica). Questo perché, se la correlazione tra debitori è modesta, le difficoltà di alcuni saranno, mediamente, compensate dalle fortune di altri, e le possibili perdite totali tenderanno a oscillare entro un *range* di valori abbastanza limitato; se invece tutte le imprese affidate risentono contemporaneamente dei medesimi fattori di crisi, allora c’è il rischio che le perdite totali possano impennarsi verso valori assai cospicui.

Per questo motivo, a parità di livello di confidenza prescelto, la massima perdita probabile (e dunque il capitale richiesto da Basilea2), può assumere valori più (meno) elevati se i singoli prestiti sono più (meno) correlati tra loro. Per tradurre PD, LGD, EAD, *maturity* e livello di confidenza in un ammontare di capitale, il modello matematico adottato dagli autori del Nuovo Accordo ha dunque bisogno che venga specificato il livello di correlazione tra i prestiti. A questo proposito, Basilea2 – non

potendo entrare nel merito della composizione dei portafogli di prestiti delle singole banche – adotta alcune ipotesi semplificatrici, e fissa valori di correlazione costanti per alcune grandi “famiglie” di prestiti.

Più esattamente:

- viene utilizzata una correlazione abbastanza elevata (24%) per i portafogli di prestiti alle grandi imprese (“*corporate*”) di elevata qualità. Si ritiene infatti che le grandi aziende con un buon *rating* possano fallire soprattutto a causa di problemi congiunturali di tipo macroeconomico, che colpiscono dunque, contemporaneamente, tutte le imprese;


- la correlazione utilizzata è minore (il valore può scendere fino al 12%) per le grandi imprese (“*corporate*”) di qualità inferiore. Per queste, infatti, si ritiene che il default possa dipendere non solo da problemi macroeconomici, ma anche da difficoltà e inadeguatezze gestionali proprie del singolo imprenditore, dunque incorrelate dall’andamento delle altre aziende;

- questi due valori estremi (24% per le imprese ad alto *rating*, 12% per quelle meno affidabili) vengono entrambi ridotti, e possono scendere rispettivamente fino al 20% e all’8%, per le imprese di dimensioni medio-piccole, con fatturato non superiore a 50 milioni di euro (dette SME, cioè *small-medium enterprises*, di tipo *corporate*). Questo perché anche per le imprese più piccole, come per quelle a basso *rating*, si presume che l’insolvenza origini più spesso da problemi ed errori individuali della gestione, e più raramente da difficoltà congiunturali di tipo macroeconomico, comuni a tutti gli affidati;

- la correlazione è ancora minore (dal 17% per i soggetti con miglior *rating*, al 2% per le controparti più rischiose) nel caso di prestiti a privati o a imprese molto piccole (“*retail*”); il valore scende ancora (l’intervallo diventa dal 11% al 2%) se i prestiti sono erogati sotto forma di carte di credito o altri finanziamenti al consumo rotativi ad alto margine; viene invece bloccato al 15%, indipendentemente dal *rating* della controparte, nel caso di mutui sulla prima casa.

Per ognuno di questi valori di correlazione, il modello utilizzato dagli estensori di Basilea2 è finalmente in grado di determinare (attraverso una formula matematica che è riportata nel testo dell’accordo), quanto capitale sia necessario per coprire la massima perdita probabile (perdite attese più perdite inattese) generata da un prestito di un euro, con LGD unitaria, data la sua PD. Questo valore viene aggiustato moltiplicandolo per la vera EAD del prestito (così da generalizzare il risultato a crediti di valore diverso da un euro) e per la sua effettiva LGD (per tener conto della possibilità che parte del contenzioso possa essere recuperato); il risultato viene infine corretto per il “**maturity adjustment**”, come indicato nella Figura 13.

**Figura 13. Meccanismo di calcolo del requisito patrimoniale e esempio numerico**



Il prodotto di questi quattro fattori viene chiamato “funzione di ponderazione”, e fornisce la quantità di capitale minimo obbligatorio che la banca deve detenere a fronte di un prestito, date le sue caratteristiche. Prima di chiarire ogni cosa con qualche esempio, mi soffermo brevemente sulle diverse “famiglie” di impieghi parlando dei possibili valori della correlazione, visto che esse svolgono un ruolo centrale nel nuovo accordo di Basilea.

### **Corporate, Retail, Piccole e Medie Imprese**


Nel paragrafo precedente abbiamo visto che, per quantificare il capitale necessario a coprire perdite attese e inattese fino al 99,9% dei casi possibili, il modello matematico usato da Basilea2 ha bisogno di un’ipotesi sul grado di “parentela” (correlazione) dei diversi prestiti. E che gli estensori del Nuovo Accordo hanno adottato ipotesi distinte per diverse “famiglie” di crediti. In particolare le seguenti tipologie di prestiti:

- portafoglio **Corporate**, composto da prestiti a grandi imprese con fatturato superiore ai 50 milioni di euro. Sono le controparti maggiormente correlate (la correlazione può salire fino al 24%), dunque più rischiose (per dato livello di PD, EAD, LGD e *Maturity*). A questi prestiti sono assimilate (viene dunque utilizzata la medesima funzione di ponderazione) anche le esposizioni verso banche e Stati sovrani;
- portafoglio **SME corporate**, composto da prestiti a imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro (ma non abbastanza piccole da essere inserite nel portafoglio *retail* di cui si dirà tra breve). Si tratta di controparti meno correlate tra loro rispetto alle grandi imprese, e che perciò hanno diritto ad

una funzione di ponderazione meno “severa”. Lo “sconto” è tanto più tangibile quanto più basso è il fatturato;

- portafoglio **Retail**, composto da prestiti a privati e piccole imprese. Si tratta di controparti ancora meno correlate tra loro, per le quali dunque il requisito patrimoniale (a parità di PD, LGD, EAD e *Maturity*) sarà ancora meno severo che nei casi precedenti. I valori di correlazione adottati per questo portafoglio sono più bassi che per il *corporate*, ma variano a seconda della forma tecnica con cui è emesso il prestito. E’ dunque necessario distinguere le esposizioni *retail* in tre sottogruppi, ad ognuno dei quali corrisponde una specifica funzione di ponderazione: **a)** carte di credito e altri finanziamenti rotativi a privati con alti margini; **b)** mutui prima casa; **c)** altro *retail*. Le piccole imprese possono essere incluse nel portafoglio *retail* (e in tal caso prendono il nome di “SME *retail*”) se i relativi prestiti vengono gestiti come crediti al dettaglio (cioè “per grandi numeri”, come parte di un portafoglio omogeneo e non in maniera fortemente personalizzata) e se l’esposizione totale del gruppo bancario nei confronti della singola impresa o gruppo non supera il milione di euro. Esistono dunque almeno cinque funzioni di ponderazione diverse: *corporate* valida anche per le banche e gli Stati sovrani), *SME corporate* (derivata dalla precedente, ma con uno “sconto” per fatturati inferiori a 50 milioni di euro), finanziamenti rotativi ad alti margini, mutui prima casa e infine altri prestiti *retail* (incluse le *SME retail*). Le figure 14 e 15 illustrano il requisito patrimoniale determinato, da ognuna di queste cinque curve, su un prestito di 1 euro con LGD del 45% (e con *Maturity*, quando significativa, pari a 2,5 anni).


**Figura 14. Funzione di ponderazione per prestiti corporate e SME corporate con fatturato di 5 milioni di euro (LGD del 45%, vita residua di 2,5 anni, importo prestato 1 euro)**



Se immaginiamo di voler utilizzare le due figure per determinare il requisito patrimoniale da applicare a un prestito erogato da una banca che utilizza l'approccio dei *rating* interni. Per prima cosa, dovremo classificare la controparte inserendola in uno dei portafogli indicati in precedenza. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un'impresa con fatturato di 60 milioni di euro, che ricade dunque nel segmento *corporate*. Dobbiamo quindi conoscere il *rating*, e la corrispondente PD: per proseguire nell'esempio, immaginiamo che la nostra banca abbia assegnato al debitore il giudizio "B1", cui fa riscontro, storicamente, una PD del 2%. Fissiamo tale valore sull'asse orizzontale della Figura 14: utilizzando la curva più alta (quella valida per i crediti *corporate*), individuiamo sull'asse verticale il corrispondente requisito patrimoniale, che è pari a circa il 10%. Il modello di portafoglio utilizzato dagli estensori di Basilea2 ci sta dicendo che, per coprire le perdite attese e inattese su questo prestito nel 99,9% dei casi, è necessario accantonare un capitale di 10 centesimi per ogni euro prestato.

Immaginiamo poi che il prestito ammonti a un milione di euro (valore di EAD ottenuto sommando l'erogazione per cassa con quelle per firma e con i margini disponibili, moltiplicati per gli opportuni fattori di conversione): il capitale richiesto sarà evidentemente pari a 100.000 euro.

**Figura 15. Funzione di ponderazione per prestiti retail (LGD del 45%, importo prestato 1 euro, nessun maturity adjustment)**




Il risultato ottenuto è valido per una LGD pari al 45%; se il valore reale della LGD associata al prestito (determinato secondo l'approccio di base o secondo le stime interne della banca, se questa adotta l'approccio avanzato) fosse diverso, sarebbe sufficiente correggere il risultato in modo direttamente proporzionale. Per esempio, per una LGD del 90% il capitale andrebbe raddoppiato, per una LGD del 30% il risultato andrebbe invece moltiplicato per due terzi. Se poi la banca utilizzasse l'approccio

avanzato, e se il prestito avesse una vita residua diversa da 2,5 anni, si renderebbe necessario anche un aggiustamento per la *maturity*. Soffermiamoci ancora, per un attimo, sul requisito patrimoniale di 100.000 euro ottenuto per il nostro prestito di un milione.

Chiediamoci cosa sarebbe successo se il cliente fosse stato classificato in un portafoglio diverso: per esempio se avesse avuto un fatturato di 5 milioni di euro, o addirittura un'esposizione totale limitata a un milione di euro (cioè se il prestito che stiamo analizzando avesse rappresentato la totalità dei suoi debiti verso un intero gruppo bancario). Nel primo caso, si sarebbe trattato di una *SME corporate*, da valutare con la curva più bassa tra le due indicate in figura 14. Il requisito patrimoniale (sempre in corrispondenza di una PD del 2%) sarebbe risultato sensibilmente inferiore, nell'ordine del 8% (ovvero di 80.000 euro per un milione prestato). Nel secondo caso, avremmo avuto a che fare con una *SME retail*, e il requisito patrimoniale (calcolato utilizzando la curva "altri retail" nella figura 15) sarebbe stato, a parità di PD, nell'ordine del 5,5%, cioè di circa 55.000 euro per 1 milione prestato. Attraverso questo esempio abbiamo verificato che il Nuovo Accordo di Basilea, diversamente da quanto si è scritto talvolta sui giornali, può condurre a valori superiori, ma anche inferiori, rispetto all'attuale coefficiente del 8%.

Inoltre, Basilea2 contiene meccanismi in grado di premiare le piccole e medie imprese, riconoscendo loro, a parità di altre caratteristiche, un requisito patrimoniale più basso. Naturalmente, nella realtà, un prestito a una piccola impresa può non ricevere lo stesso *rating* assegnato alle aziende maggiori, sovente considerate (a torto o a ragione) più affidabili. Con Basilea2, dunque, *le piccole imprese potrebbero avere PD mediamente più elevate*, ma verrebbero valutate (ai fini del computo del capitale minimo obbligatorio) con *una funzione di ponderazione meno severa*. I due effetti potrebbero in parte compensarsi (come illustrato in figura 16), e condurre a requisiti patrimoniali non troppo dissimili da quelli richiesti sui prestiti alle grandi aziende.

**Figura 16. Esempio di calcolo del requisito patrimoniale per grandi imprese ad alto rating e per piccole imprese con rating più basso.**



Questo meccanismo richiama, in parte, quello incontrato in precedenza nell'Approccio Standard. Anche in quel caso, infatti, i prestiti *retail* venivano premiati con una ponderazione meno severa (il 75% in luogo del 100% previsto per le erogazioni *corporate* a soggetti privi di *rating*). L'approccio dei *rating* interni, tuttavia, lavora in modo più preciso perché, pur assegnando un vantaggio alla generalità dei prestiti *retail*, applica requisiti patrimoniali più consistenti a quelli con PD più elevata.

A proposito del portafoglio *retail* citato in questo paragrafo, va introdotta un'ultima, importante precisazione. Viste le caratteristiche assai varie ed eterogenee dei crediti al dettaglio erogati dalle singole banche, caratteristiche che non si prestano ad essere "condensate" in una griglia di parametri decisi a tavolino dalle Autorità, per questo portafoglio non è previsto l'utilizzo dell'approccio di base. In altri termini, tutte le banche intenzionate ad adottare un sistema di *rating* interni dovranno impiegare direttamente l'approccio avanzato, stimando internamente non solo la PD, ma anche LGD e EAD (per il portafoglio *retail*, infatti, non è previsto nessun aggiustamento per la *maturity*). La stima di queste grandezze, comunque, non dovrà avvenire in capo ad ogni prestito e alle singole controparti (si tratterebbe evidentemente di un compito troppo oneroso, vista l'elevatissima numerosità delle posizioni che compongono il portafoglio *retail*): le banche dovranno semplicemente raggruppare i prestiti *retail* in "pool" omogenei per qualità e per forma tecnica (per esempio, tutte le carte di credito "gold" emesse a clienti primari) e misurarne le caratteristiche (frequenza passata dei default, tasso di perdita unitaria, grado di utilizzo dei margini disponibili, ecc.) a livello di intero pool e non di singolo rapporto. Questo approccio "per grandi numeri" dovrebbe rendere più gestibile (oltre che economicamente sostenibile) il sistema di *rating* orientato alla clientela *retail*.

## **A.ii. La difficoltà di definire l'insolvenza.**

Nei sistemi di *rating* interni la nozione di insolvenza (*default*) ha una rilevanza centrale e questo è naturale. L'insolvenza è l'elemento negativo estremo e come tale va valutata nella sua probabilità di manifestazione (PD, probabilità di default) e nelle sue conseguenze economiche. *La PD della controparte è l'unico parametro che deve essere stimato dalla banca sia nel caso di approccio IRB base sia di approccio IRB avanzato.*

Da un punto strettamente economico, il concetto di insolvenza dovrebbe riflettere uno stato di difficoltà economico-finanziaria irreversibile del cliente, che si può tradurre in una violazione degli accordi contrattuali con la banca; in generale, una situazione tale da rendere probabile la perdita di una certa quota del capitale prestato. Purtroppo esistono diverse definizioni di insolvenza e ciò è dovuto alla complessità del fenomeno, unitamente alle diverse norme contabili, fiscali e fallimentari vigenti nei

diversi paesi. I criteri più frequentemente utilizzati dalle grandi banche internazionali per la classificazione delle poste in stato di default sono i seguenti:

- Scarsa probabilità che il cliente rimborsi il debito. Si tratta di un criterio soggettivo, spesso presente nelle prassi bancarie;
- Mancato pagamento, dopo un certo numero di giorni. Questo criterio di tipo oggettivo, risulta di immediata applicazione per le esposizioni a scadenza, laddove il mancato adempimento dell'obbligazione può far scattare, decorso un certo periodo di tempo, la classificazione in default;
- Esposizione problematica. La classificazione in tale categoria dipende generalmente dal quadro regolamentare di riferimento;
- Violazione di clausole contrattuali di un finanziamento;
- Ristrutturazione del debito. Include tutte le situazioni in cui la banca, in occasione di difficoltà del debitore, rinegozia le condizioni del contratto;
- Fallimento o altre procedure concorsuali. Rappresenta l'evento creditizio caratterizzato da maggiore gravità; le procedure fallimentari variano significativamente tra paesi.

Il Comitato di Basilea ha proposto una definizione unica di insolvenza finalizzata all'adozione dei rating interni, infatti:

« Si ritiene che sia intervenuta una inadempienza in relazione a un particolare obbligato allorché si verifica almeno uno degli eventi sotto indicati: - *la banca giudica improbabile*, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che l'obbligato adempia in tutto alle sue obbligazioni creditizie verso il gruppo bancario; - *l'obbligato è in mora da oltre 90 giorni* su una obbligazione creditizia rilevante verso il gruppo bancario, gli scoperti di conto sono considerati in mora dal momento in cui l'obbligato ha superato il limite concesso o ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo corrente in essere ».

Ma comunque un unico concetto di default, accettato da tutti gli intermediari e da paesi diversi, mira a individuare un punto d'equilibrio tra due obiettivi in una certa misura contrastanti: cogliere con adeguata tempestività lo stato di dissesto della clientela e evitare una eccessiva soggettività nella classificazione delle esposizioni. Infatti una definizione *anticipata* di insolvenza consente l'individuazione del dissesto con sufficiente margine di tempo: per considerare insolvente il debitore, la banca non deve necessariamente aspettare il fallimento, evento che coglie la difficoltà finanziaria della controparte nella sua ultima fase, quando spesso non vi sono più possibilità di intervento. Per contro, una definizione di default *ritardata* ha il vantaggio di limitare il grado di soggettività dell'analista. La maggiore oggettività verrebbe raggiunta in alcuni casi a discapito della tempestività d'azione. Quest'ultima definizione implicherebbe inoltre valori della PD molto bassi, che potrebbero

associarsi a perdite rilevanti e questo sarebbe non coerente con l'effettivo comportamento degli intermediari creditizi.

Come è noto il ricorso al credito commerciale sia maggiore in Italia rispetto agli altri paesi europei: la minore efficacia delle procedure giudiziarie di recupero dei crediti gioca un ruolo fondamentale nella spiegazione di questo fenomeno. Anche per le banche questo fenomeno è fonte di problemi e difficoltà operative: le banche italiane sopportano costi elevati, maggiori della media europea, per il recupero dei crediti in caso di insolvenza del debitore. Nel tentativo di creare norme di comportamento nell'anno 2000 la Direttiva 2000/35/CE che formalizza (in sede comunitaria) la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali<sup>36</sup>. Gli interventi contro i ritardi nei pagamenti sono attività non nuova in Europa e la Commissione Europea vi ha dedicato uno specifico sforzo, basato su un'evidenza significativa: un'insolvenza su quattro è dovuta ad un ritardo nel pagamento. La Commissione ha misurato le conseguenze di ciò, stimando perdite pari a circa 450.000 posti di lavoro ogni anno, insolvenze annuali pari a 23,6 Mld di euro, interessi perduti a causa dei ritardi per circa 10,8 Mld. Tutti questi problemi creano attriti nell'ingranaggio degli scambi commerciali, tramite incertezze nelle transazioni, oneroso ricorso al credito bancario, aggravio di costi. La stessa Commissione dichiara esplicitamente che i ritardi « rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico », in termini di pagamento sono molto diversi da paese a paese: si va dai 30 giorni circa dei paesi scandinavi, agli 80 giorni dei paesi del Sud Europa.

La Legacoop, in merito, ha effettuato una ricerca presso i propri associati (circa 200 cooperative attive nel settore delle costruzioni e dei servizi socio-assistenziali), rilevando che il 95% delle cooperative vengono pagate in ritardo proprio dai committenti pubblici: il 13% rileva un ritardo sino a 90 giorni, il 22% da 90 a 180 giorni, ben il 50% da 7 a 12 mesi, e un residuo 10% sino a 8 mesi. Rimarchevole il fatto che solo il 5% registra pagamenti effettuati in termini correnti, di solito tra 60 e 90 giorni.

In particolare, le PMI risultano penalizzate da questa pratica, perché anche le grandi imprese contribuiscono a rafforzare la categoria dei cattivi pagatori. La ricerca compiuta dalla Commissione Europea rivela che i ritardi di pagamento imputabili alle grandi imprese si verificano con una frequenza doppia rispetto a quelli addebitabili alle PMI. La durata della dilazione è inoltre doppia nel caso dei pagamenti effettuati dalle grandi imprese rispetto a quelli delle PMI.

***Che cosa stabilisce la direttiva?*** Essa definisce un periodo di riferimento di 30 giorni che decorre dal giorno di ricevimento fattura o delle merci, ma quando si verifica un ritardo nei pagamenti, trascorso il periodo di riferimento, gli interessi di mora decorrono automaticamente: il tasso applicabile è unico

---

<sup>36</sup> Si può consultare l'indirizzo internet seguente:  
[http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/late\\_payments\\_index.htm](http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/late_payments_index.htm)

per la zona dell'Euro, ed è pari al tasso ufficiale della BCE<sup>37</sup> aumentato del 7%. Per gli Stati membri che non fanno parte dell'Euro, viene considerato il tasso della rispettiva Banca Centrale. Entro Agosto 2004 la Commissione dovrà esaminare se si è verificato un miglioramento nei termini di pagamento nelle transazioni commerciali, ma nel caso in cui i risultati di tale esame risultassero insoddisfacenti, la Commissione può proporre emendamenti per migliorare la direttiva (Dlgs n° 231 del 9 ottobre 2002).


## B. Modelli di Scoring

### Premessa.

Il Comitato prevede per il sistema di rating interno un ruolo fondamentale nell'ambito del Nuovo Accordo. Infatti, mentre nella proposta originaria solo alcune banche sofisticate potevano utilizzare le proprie valutazioni interne del rischio di credito per determinare i requisiti patrimoniali, oggi è invece accettato che gli standard minimi di idoneità stabiliti per il sistema IRB debbano essere alla portata di un più ampio numero di istituti.

Per il Comitato di Basilea definisce il sistema di rating: *l'insieme di metodi, procedimenti, controlli, dati e sistemi informativi che fungono alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione dei gradi interni di merito e alla stima quantitativa delle inadempienze e delle perdite.*

Il sistema di rating è un sistema complesso, così schematizzabile (secondo la terminologia del Comitato):



Anche l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) si è preoccupata di lavorare l'aspetto definitivo proponendo il rating interno come un "insieme strutturato e documentabile di metodologie e processi organizzativi che permettono la classificazione su scala ordinale del merito creditizio di un soggetto e che quindi consentono la ripartizione di tutta la clientela della banca in classi differenziate di rischiosità a cui corrispondono cioè diverse probabilità di insolvenza".

**Ma quali sono le differenze tra il rating "esterno" e il rating "interno"?** Il rating delle agenzie viene reso pubblico (con l'eccezione dei rating "privati", richiesti dall'azienda a fini propri) e utilizzati da una molteplicità di soggetti. Per questo motivo le agenzie tendono a rendere pubblici e trasparenti i processi da loro utilizzati per la valutazione del debitore. Al contrario il *rating interno* è prodotto dalla

<sup>37</sup> E' il tasso in vigore il primo giorno lavorativo del semestre in questione.

singola banca a fini di sopportare il processo interno di selezione e monitoraggio del rischio, quindi viene reso pubblico solamente a fini di trasparenza; mentre il rating assegnato da un'agenzia riconosciuta è universalmente accettato e interpretabile, quello assegnato da una banca non ha tali requisiti. Quindi avendo finalità interne, non potrà essere oggetto di confronto tra banche, né potrà un debitore mantenere, necessariamente, lo stesso rating recandosi ad un'altra banca.

**Una parte importante del sistema di rating: il modello statistico (scoring) per la previsione dell'insolvenza.** I sistemi di **scoring** sono modelli di valutazione dei singoli clienti finalizzati a consentire sia la concessione di nuovi affidamenti, sia la revisione degli affidamenti in essere. Nel primo caso si fa riferimento a quelle formule che – tipicamente nel credito al consumo – definiscono delle griglie di preselezione atte a scremare la fascia di clientela più rischiosa. Nel secondo caso invece rientrano quei modelli che in base alla storia dei comportamenti di pagamento assegnano un rating a ogni cliente e rendono più efficace l'attività di revisione degli affidamenti.

Ma l'obiettivo delle due tipologie di **scoring** è comunque lo stesso: individuare i clienti migliori e investire su di loro cercando di fidelizzarli il più possibile, ne discende che, viceversa, i clienti ubicati nella fascia più bassa saranno invece oggetto di dismissione o di contenimento del rapporto d'affari.

<b>Vantaggi:</b>	<b>Svantaggi:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oggettività dei risultati</b></li> <li>- <b>rapidità di analisi</b></li> <li>- <b>riduzione dei costi dell'istruttoria</b></li> <li>- <b>comparabilità dei risultati</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>instabilità della capacità diagnostica del modello</b></li> <li>- <b>possibile limitata significatività dei dati inseriti nel modello (puramente contabili)</b></li> </ul>

Ma in generale, due sono le strade percorribili per effettuare una diagnosi della situazione aziendale finalizzata alla previsione della crisi finanziaria:

1. *tramite modelli analitici di natura soggettiva*: si tratta delle tradizionali analisi di fido che stanno alla base del processo decisionale delle banche. L'analisi è di tipo univariato: i principali indici economici-finanziari (redditività, liquidità, patrimonializzazione ecc.) vengono confrontati singolarmente (da cui il termine univariato) con quelli medi di settore al fine di ottenere una valutazione della bontà delle condizioni dell'impresa. Tali analisi non conducono all'esplicitazione di una probabilità di insolvenza ma si limitano a produrre un risultato che può essere espresso in forma di classi omogenee di merito creditizio, come quelle di rating oppure colloquiali (affidabile con sicurezza, non affidabile ecc.) Il vantaggio legato a questo approccio è quello di poter tenere in considerazione anche variabili di tipo qualitativo; ciò è molto importante nel caso delle banche italiane, i cui portafogli impieghi sono dominati da

esposizioni creditizie nei confronti di PMI, per le quali una valutazione esclusivamente quantitativa basata sui dati di bilancio potrebbe presentare delle carenze. Mentre lo svantaggio di questi modelli è quello di essere interamente basati su elementi soggettivi tanto che l'analisi condotta da persone diverse può condurre a risultati differenti, pur avendo ad oggetto la medesima impresa;

2. *tramite i cosiddetti modelli di scoring*: si tratta di approcci basati su tecniche statistiche di analisi, il cui obiettivo è ricondurre a unità la valutazione mediante un indicatore sintetico (*score*) del merito creditizio;

Quindi è possibile dire che i modelli di scoring si basano sull'identificazione delle variabili che consentono di differenziare chiaramente le imprese considerate "sane" da quelle che si trovano in una situazione "anomala", tale da condurre, con elevato grado di probabilità, ad una forma di insolvenza più o meno grave. Il risultato è un output sotto forma di numero che consente di associare l'impresa a uno dei gruppi (affidabile/non affidabile) a seconda che sia superiore o inferiore a una certa soglia.

Vi sono elementi che depongono a favore dei modelli di scoring: la procedura di valutazione è oggettiva, mentre l'output ha natura quantitativa ed è quindi facilmente utilizzabile in un processo complesso, ma contrariamente si può correre il rischio di trascurare elementi soggettivi di valutazione o ridurre l'importanza dove essi sono invece significativi.

Tra i principali approcci utilizzati per lo sviluppo di un modello di scoring<sup>38</sup> sono:

- **L'Analisi Discriminante Multivariata**: è la metodologia statistica più utilizzata in letteratura per la stima dei modelli di previsione delle insolvenze, il termine "multivariata" sta ad indicare che quest'approccio cerca di combinare insieme diversi segnali che giungono da diverse variabili. Si pensi al caso di una società che presenta struttura finanziaria soddisfacente ma redditività bassa: come confrontarla con un'altra che ha struttura finanziaria poco solida ma alta redditività? In sintesi si tratta di esaminare una serie di variabili esplicative, soppesarne l'importanza relativa e formulare un giudizio di sintesi, ma per esprimere un giudizio di sintesi sull'impresa in esame, si calcola un indice chiamato "**Z**" il quale è ottenuto: - selezionando una serie di variabili ritenute esplicative (tipicamente indici di bilancio, fattori comportamentali ecc.); - attribuendo ad ognuna di queste variabili un peso (coefficiente numerico); - sommando i valori assunti dalle variabili ponderate con i relativi coefficienti; - individuando una soglia che separa i giudizi positivi (il debitore è solvente) da quelli negativi (il debitore sarà insolubile con elevato grado di probabilità). Da qui il termine "analisi discriminante". La selezione degli indicatori e la determinazione del loro peso, a differenza di quanto avviene nei modelli analitici di natura soggettiva, guidata da un algoritmo in grado di

---

<sup>38</sup> Per una comparazione dei diversi approcci, si veda F. Varetto, "Metodi di previsione delle insolvenze: un'analisi comparata", in G. Szego, F. Varetto, *Il rischio creditizio*, Utet 2002.

massimizzare l'efficacia, ma in ogni caso l'analisi dei singoli indicatori è il necessario punto di partenza per l'impostazione corretta del modello.

- **Il Modello Logistico: (*logit analysis*)** applicato in un numero rilevante di studi negli anni recenti, intende stimare un modello in cui la variabile quantitativa descrive l'appartenenza a uno di due insiemi (società sane, società anomale) e le variabili indipendenti sono normalmente gli indicatori di bilancio. L'analisi discriminante cerca di prevedere l'appartenenza a un gruppo (sane, non sane) dopo aver osservato le variabili ritenute importanti per caratterizzare i due gruppi distinti. Il modello **logit**<sup>39</sup> ipotizza invece che le imprese siano estratte casualmente da un unico universo e cerca di stimare una loro caratteristica specifica: la probabilità di insolvenza. Tale caratteristica può essere considerata come una variabile di cui sono osservabili solo due determinazioni estreme (in termini matematici, 0 e 1, cioè "sane"/"non sane"). Si ipotizza pertanto l'esistenza di una relazione di causa-effetto tra i fenomeni economici sintetizzati dalle variabili di bilancio (variabili dipendenti) e lo stato di salute dell'impresa (variabile dipendente). Dunque a differenza dell'analisi discriminante, il *modello logit* non stima l'appartenenza dell'impresa a un gruppo, ma il grado dello stato di difficoltà in cui si trova l'impresa in esame.
- **Reti neurali e algoritmi genetici:** si tratta di approcci complessi e utilizzati in ambito più specifico dei precedenti, inoltre vista la complessità insita nella gestione delle imprese, è chiaro che ogni modello di previsione delle insolvenze è in grado di identificare solo alcune caratteristiche del processo che determina l'insorgere della crisi. Secondo alcuni autori, l'utilizzo di sistemi di "intelligenza artificiale", (le reti neurali), può risolvere alcuni dei limiti connessi alle tradizionali tecniche statistiche. Questi sistemi, dopo aver analizzato un numero sufficiente di casi, permettono di apprendere le complesse relazioni tra un set di variabili esplicative e un particolare evento quale, ad esempio, il concentrarsi dello stato di default. Le reti neurali<sup>40</sup> possono identificare la presenza di relazioni tra le variabili e classificare correttamente gruppi di imprese per le quali un modello basato sull'analisi discriminante determinerebbe un errore di classificazione.

Ma bisogna precisare che il Nuovo Accordo non entra nel merito di come debba essere costruito il sistema di rating di una banca: non specifica quindi quali indicatori (per esempio quali indici di bilancio) vadano utilizzati nell'assegnazione del rating, e nemmeno obbliga le banche ad adottare sistemi automatici, basati su tecniche statistiche di scoring. Si precisa però che nell'assegnazione dei rating, le banche devono tener conto di tutte le informazioni rilevanti disponibili, verificando che queste siano sufficientemente aggiornate. Tutto questo rappresenta una questione di centrale importanza per le banche italiane, visto che molte di esse, per far fronte in tempi accettabili a un'opera complessa e impegnativa qual è la creazione di un sistema di rating, stanno facendo ampio ricorso

---

<sup>39</sup> O modelli simili, quali il **probit**;

<sup>40</sup> Si veda Rumelhart e McClelland, "Microstruttura dei processi cognitivi", Il Mulino 1991.

all'ausilio di esperti esterni<sup>41</sup>. Il nuovo accordo non richiede in nessun modo che il sistema di rating "interno" sia messo a punto facendo ricorso in misura esclusiva o prevalente a risorse aziendali. Il personale della banca, infatti, deve tuttavia dimostrare, attraverso la documentazione scritta delle classi di merito e delle regole di classificazione della clientela, una conoscenza reale e approfondita dello strumento.

---

<sup>41</sup> Si stima infatti (Grippa, 2002) che tra i principali 17 gruppi italiani 4 acquisterebbero un modello statistico di rating da un fornitore specializzato, mentre altri 3 faranno sviluppare da risorse esterne un modello ad hoc basato su informazioni proprietarie. Anche le altre 10 istituzioni prevedono di avvalersi dell'ausilio di consulenti.

## Capitolo III

### A. L' 'impatto di Basilea2 sul sistema bancario e sulle PMI italiane

#### Premessa

In tale contesto cerco di fare una riflessione sul caso italiano. Il nostro sistema economico è in larghissima parte composto da imprese a proprietà familiare (quasi a prescindere dalla loro dimensione) e da imprese di dimensioni media e piccola. La *corporate governance* è quasi esclusivamente interna nel senso che i proprietari esercitano forte influenza sulle vicende aziendali e mantengono il controllo rigido delle loro aziende. Pochissimo spazio è lasciato agli intermediari bancari e non bancari, che sono visti quasi esclusivamente come fornitori di denari e di servizi e non come partner strategici. Il mercato mobiliare da parte sua ha dimensioni modeste, specie se riferito alle aziende operanti in comparti diversi da quello assicurativo e da quello bancario e finanziario. Anche la propensione delle famiglie all'investimento in tale mercato è modesta e comunque ha spesso più un carattere speculativo che non un orizzonte di medio/lungo periodo.

Gli investitori istituzionali incidono poco sui problemi in corso, mentre le banche, invece, dominano la scelta finanziaria nazionale e mantengono un rapporto non integrato con le imprese. La separazione tra banche e imprese nel nostro Paese è un problema storico, non recente. Quando, dopo decenni di separazione si è tentata qualche integrazione, ad esempio immettendo imprenditori nei CdA (Consiglio di Amministrazione) delle banche e consentendo agli stessi imprenditori di assumere partecipazioni di minoranza nel capitale delle banche, una serie di scandali ha rimesso in discussione l'intero problema e si ha l'impressione che, anziché continuare a procedere sulla strada intrapresa da qualche anno, si cerchi di tornare indietro. Si attendono nuove regole che porranno limiti ancora più severi ai rapporti fra banche e imprese. Tutte le banche italiane, a prescindere dalla loro dimensione, stanno comunque lottando per raggiungere e/o mantenere livelli di reddito soddisfacenti, agendo sia sui costi sia sui ricavi. Particolare attenzione è data ai problemi organizzativi e a quelli commerciali. Grandi sforzi si stanno facendo nel settore delle procedure di valutazione del merito creditizio dei clienti attuali e potenziali. Energie notevoli sono dedicate alle tematiche connesse con la  *riforma del Diritto Societario*, con la  *riforma Fiscale*, con l'entrata in vigore dello  *IAS*, con il passaggio al  *sistema di vigilanza internazionale noto come Basilea2*, con l'applicazione di  *norme sulla trasparenza*, sulla  *privacy*, sulle  *responsabilità penali delle imprese* e via dicendo.

La revisione dei requisiti patrimoniali sul sistema bancario (Basilea2) è attualmente al centro di un vivace dibattito tra i diretti interessati: banche e imprese. Il tema si presenta di grande impatto sotto il profilo della trasparenza nel rapporto tra mondo del credito e mondo imprenditoriale.

Anche se le norme del Trattato sono dirette alle banche, in prima battuta, le imprese saranno indirettamente coinvolte dal momento della sua concreta applicazione. In particolare le imprese potrebbero far derivare alcuni importanti vantaggi dalla rinegoziazione delle condizioni (tassi e spese) giocando un ruolo attivo e responsabile, in contrapposizione alle esigenze di razionalizzazione del credito concesso dagli istituti.

In buona sostanza se le imprese non vorranno subire scelte di altri dovranno prepararsi opportunamente, analizzando a fondo il tema e attuando scelte oculate e tempestive.

Se le imprese saranno in grado di anticipare le nuove strategie del mondo bancario, quella che potrebbe apparire come una minaccia si trasformerebbe in opportunità di crescita. La minaccia si potrebbe tradurre in meno credito e credito più caro (soprattutto per la PMI); l'opportunità si riassume nella dimostrazione da parte delle imprese di essere un interlocutore paritario alla banca ed in condizioni di ottenere credito su basi oggettive di efficienza, trasparenza e capacità di competere con i concorrenti. Non si tratta solo di fornire alla banca dati di bilancio chiari e precisi ma di rendere partecipe l'istituto di credito nella definizione di strategie aziendali e nelle prospettive di crescita di medio periodo, sotto il profilo degli investimenti, del reddito e del *business* in generale.

## **A.i. Rapporto Banca-Impresa**

La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta pertanto un cambiamento di grande portata anche nel rapporto tra banche ed imprese, intervenendo nel ridefinire i confini dei rispettivi rapporti di relazione informativa ed operativa. Le imprese di migliore qualità creditizia verranno spinte - probabilmente anche dalle stesse banche - ad attingere risorse direttamente dal mercato migliorando competitività ed efficienza nella raccolta di fondi. Per le imprese di qualità media ed inferiore, il rating determinato dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare il costo e l'efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria, di finanziamento degli investimenti e la politica del capitale.

Ciò determinerà verosimilmente una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all'interno delle imprese ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo. Si delinea un passaggio fondamentale per le imprese: la "*funzione finanza*" diverrà tanto importante quanto quella *commerciale, organizzativa, tecnologica*.

Ciò è peraltro fondamentale per dare ulteriore pressione al miglioramento organizzativo delle imprese, anche di media dimensione. Globalizzazione, forte tensione innovativa e rapido avvicendamento nel ciclo di vita dei prodotti, impongono oggi alle imprese un saldo controllo delle fonti di rischio, siano

esse di carattere reale o/e finanziario. Le strategie con cui le imprese affrontano questo ambiente competitivo non possono essere carenti sul piano finanziario. È necessario ricercare la continua coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi più generali di crescita, innovazione e posizionamento di mercato. La *finanza d'impresa* assumerà pertanto un ruolo centrale, sovente decisivo quando siano in gioco anche l'opportunità di crescita esterne.

I *rating* d'altronde offrono un fondato giudizio sulla probabilità che si verifichino situazioni di insolvenza dell'impresa. Il controllo del rischio di illiquidità e d'insolvenza è anche, nell'attuale contesto, obiettivo strategico dell'impresa, per affrontare con sicurezza situazioni e mercati molto volatili e turbolenti.

Le imprese del **middle market** e dell'economia locale, pur continuando verosimilmente a dipendere dalla intermediazione bancaria, si vedranno valutate in forme professionali, comprovate, metodologicamente evolute e sofisticate. Le banche, d'altronde, su questi segmenti competeranno sempre più attraverso la qualità e l'efficienza informativa dei loro processi valutativi (in cui ruolo essenziale, ma non esaustivo, è coperto dai modelli, integrati dalla capacità critica e dalle conoscenze dirette degli analisti). Da tali processi dipenderanno i *giudizi sul rischio assunto*, sul *pricing* e sul fabbisogno di capitale conseguenti, sulla misurazione della performance e sulla creazione di valore.

Da questa competizione non può che derivare valore per le imprese che negozieranno con interlocutori bancari e finanziari sempre più sofisticati, consapevoli ed esperti nel valutare, nel prezzare e nel gestire il rischio.

## **B. Basilea2 e l'impatto sulla banca: riflessi nel rapporto con l'impresa.**

Ma l'obiettivo finale del Comitato di Basilea è quello di introdurre incentivi affinché le banche siano spinte ad adottare tecniche avanzate di misurazione del rischio, senza che ciò si traduca in un innalzamento del requisito patrimoniale imposto al sistema bancario nel complesso e senza che ne derivino aggravii per il sistema produttivo.

La proposta di revisione dell'Accordo di Basilea genera una serie di cambiamenti:

1. I cambiamenti all'interno della banca sono connessi alle problematiche di implementazione di nuove regole che impattano sul principale processo industriale dell'attività bancaria, l'intermediazione creditizia;
2. I cambiamenti attesi sullo scenario competitivo sono di ampia portata e in parte da verificare con il tempo, ma l'obiettivo del Comitato di Basilea è introdurre sistemi per misurare i rischi

con maggior precisione, infatti esso non intende far sì che aumentino i requisiti patrimoniali del sistema bancario;

Infatti il rating consente di affrontare il problema della valutazione del merito creditizio in modo **rigoroso e trasparente**.

Per le banche rappresenta uno strumento che va ad **integrare, non a sostituire, le relazioni di clientela** che continuano a rappresentare il punto di riferimento centrale attorno al quale ruotano tradizionalmente i rapporti *banca-impresa*.

Il contributo alla trasparenza dei rapporti è in gran parte legato a tre condizioni:

a) **Capacità dei modelli di cogliere i veri profili di rischio**, che dipende a sua volta:

- dalla robustezza delle metodologie;
- dalla qualità/quantità/profondità storica dei dati disponibili. Questo punto rappresenta spesso la criticità maggiore sia per la scarsità delle informazioni contenute nei bilanci, sia per la difficoltà di ottenere dalle imprese informazioni aggiuntive sugli andamenti aziendali in corso d'anno.

La normativa prevede che la qualità dei modelli venga testata regolarmente attraverso un confronto con le perdite effettivamente verificatesi (*back-testing*).

b) **Obiettività delle valutazioni**. Su questo punto la normativa prevede che all'interno della banca i rating "assegnati" vengano "**valicati**" da una struttura indipendente, cioè non direttamente interessata al tipo di giudizio espresso. Questo passaggio è particolarmente importante nei casi in cui le componenti "qualitative" possono avere un ruolo determinante nella formazione della valutazione finale;

c) **Utilizzo "operativo" dei nuovi strumenti**. Il rigore e l'obiettività degli strumenti evocati da Basilea2 possono contribuire in modo significativo a rifondare i rapporti banca-impresa. Si prestano infatti ad un utilizzo operativo che va ben oltre la fase di concessione e la fissazione di un tasso.

Una misurazione accurata dei profili di rischio, ed un loro monitoraggio nel continuo, rendono possibile la messa in campo di azioni finalizzate ad una loro gestione pro-attiva o ad interventi di mitigazione. A titolo di esempio si possono citare le azioni di copertura dei rischi di cambio e di tasso, la politica delle garanzie, gli interventi sulla struttura dell'indebitamento e sui livelli di capitalizzazione, la strutturazione di operazioni che consentono di accedere a mercati più ampi di quelli bancari (anche attraverso strumenti di finanza innovativa),.....

In questa prospettiva, *i rischi non contrappongono ma avvicinano banca e impresa* attorno al *comune interesse di gestirli dinamicamente per prevenirli, controllarli e, possibilmente, ridurli*. Ciò comporta

però comportamenti coerenti da parte di entrambi gli attori, infatti, alle imprese si chiede più trasparenza, alle banche più professionalità.

E' comunque indubbio che Basilea II spinge le banche ad avere più cura/attenzione ai problemi delle imprese investendo innanzitutto in strutture valutative forti fondate:

- sulle capacità tecniche di chi segue la clientela e
- su una massa di informazioni strutturate, omogenee, accessibili in via continuativa per le banche e per i loro clienti (non solo 1 volta all'anno in occasione del bilancio), finalizzata a gestire dinamicamente i rischi: dall'auto-diagnosi, alla pianificazione finanziaria, al finanziamento di progetti industriali a medio termine, .....

In altri termini, il **rating** può diventare, per le banche, uno strumento “**gestionale**” importante, un veicolo per rafforzare le relazioni di clientela, anche attraverso la predisposizione di servizi destinati a migliorare il rating stesso.

Alla luce delle cose dette, l'applicazione del Nuovo Accordo prospetta per le PMI una maggiore complessità, anche se le **luci** prevalgono sulle **ombre**.

- Da un lato l'assegnazione di un rating è certamente più problematica per la PMI, aziende caratterizzate storicamente da una maggiore rischiosità intrinseca. A ciò si sommano difficoltà di valutazione riconducibili alla minore disponibilità di segnalatori di mercato (quotazioni, spreads), all'assenza di rating di agenzia e al basso contenuto informativo dei bilanci aziendali. In questo campo occorre indubbiamente fare molti sforzi per colmare le lacune esistenti.
- Sul versante delle luci va sottolineato che la specificità delle PMI è stata riconosciuta nel Nuovo Accordo.

In particolare la curva degli assorbimenti patrimoniali per le PMI è sistematicamente più bassa di quella applicata ai grandi imprenditori, riconoscendo così il vantaggio di un maggior “**effetto diversificazione**” associato al portafoglio dei prestiti concessi alle prime. In concreto ciò si traduce per le PMI in un minor assorbimento patrimoniale del 4% rispetto al sistema attualmente in vigore. Inoltre è stata prevista la possibilità di assimilare il trattamento dei prestiti di importo contenuto (fino a 1 Mln di Euro) concessi a questi operatori ai finanziamenti ai privati per i quali il risparmio è attorno al 9%.

In **Basilea2** ci sono quindi *le condizioni necessarie perché le PMI traggano vantaggio dalle nuove regole*. Al di là dei “vantaggi” in termini di tasso vorrei richiamarne altri aspetti, forse ancora più importanti e significativi:

- la possibilità per le imprese di essere valutate secondo “regole del gioco” condivise, trasparenti, certificate, non modificabili “*ad personam*”. Ciò da un lato impegna le banche ad esporsi con una valutazione accurata, dall'altro accresce i gradi di libertà della clientela, che si può così affrancare da rapporti con gli intermediari troppo spesso opachi e destrutturati;
- l'interesse della banca a valorizzare i servizi di “gestione del rischio” delle imprese e ad estendere l'orizzonte di valutazione al di là del breve periodo (dando così adeguato spazio alle strategie aziendali). Ciò porta ad escludere sistemi valutativi “meccanicistici” o “automatici”;
- in un sistema economico che si caratterizza per una modesta presenza di “rating di agenzia”, acquista rilievo la presenza di operatori che si assumono la responsabilità di esprimere un rating ed un prezzo per la rischiosità ad esso associata. Questa rappresenta la preconditione per aprire ad un maggior numero di imprese l'accesso a mercati di finanziamento diversi da quelli bancari.

A ciò si aggiungono i benefici derivanti dal fatto che anche le banche sono chiamate ad abbandonare vecchie pratiche operative, non più in linea con un mondo destinato a diventare più trasparente. Due, tra i tanti, mi sembrano significativi per le PMI:

- a) dovrebbe scomparire la prassi degli **affidamenti multipli** che, di fatto, in molti casi rappresentava un modo per sottrarsi alla valutazione dei rischi (quindi delle scelte imprenditoriali sottostanti) affidando il loro contenimento ad un banale meccanismo di “ripartizione”, piuttosto che a rigorose valutazioni e ad attenti momenti di presidio;
- b) dovrebbero ridursi le distorsioni, inevitabilmente penalizzanti per i prenditori migliori, indotte da politiche di tasso che non discriminano sulla base di profili di rischio legati alla qualità della singola impresa.

Anche se in media i requisiti patrimoniali dovessero restare uguali a quelli attuali, l'introduzione di elementi che aiutano a discriminare tra diversi livelli di rischiosità, *crea automaticamente un incentivo per banche e imprese a modificare i loro rapporti*. La rischiosità diventa una realtà da gestire nell'interesse di entrambi mettendo in campo la trasparenza e le competenze necessarie. Queste ultime sono in effetti le condizioni indispensabili affinché le indicazioni contenute in Basilea2 si possano trasformare in una grande opportunità. Mentre il profilo creditizio delle PMI è normalmente più difficile e più complesso da valutare per l'intrecciarsi di elementi contrastanti. Accanto a **punti di forza** tra cui possiamo citare a titolo di esempio:

- un'impronta manageriale forte (missione, indirizzo, governo) riconducibile ad una mancata impronta familiare;

- caratteristiche finanziarie positive (leva finanziaria per creare ricchezza, ottimizzazione fiscale, ...) nelle fasi di continuità ciclica;

si troviamo, in merito, spesso **connotati di debolezza** quali:

- la difficoltà a governare la “complessità”, quindi a pianificare la crescita e
- la difficoltà a gestire le “discontinuità” cicliche le loro implicazioni in termini di rischio finanziario, fuga dei finanziatori, effetto negativo della leva finanziaria e altri fattori che possono ostacolare una valutazione obiettiva del profilo di rischio delle PMI, quali:
  - la sovrapposizione tra vicende aziendali (*business risk*) e familiari (*family risk*);
  - il prevalere di una cultura relazionale spontanea destrutturata ;
  - il ruolo critico svolto da “terze persone” nel rapporto banca-impresa.

Più in generale, la dimensione rappresenta un elemento di fragilità in fasi avverse del ciclo reale e di quello dei mercati monetari e finanziari (sempre più difficili da contrastare in contesti globalizzati).

## **B.i. Da dove nascono i timori delle imprese?**

Sin dalla prima proposta del Comitato di Basilea si è acceso un dibattito intorno alla sua attuabilità, alimentato, in particolare, dai timori e dalle inquietudini suscitate nel mondo delle PMI. Tali timori sono connessi ad un presunto aggravio degli oneri di accesso al credito bancario conseguente all’attuazione delle regole imposte dal nuovo impianto normativo. Essi si fondano sulle seguenti considerazioni:

- la banca è chiamata a detenere capitale a fronte dei rischi assunti;
- se il rischio risulta elevato, la banca deve detenere un maggior importo di capitale (già oggi è così, non è questa la novità);
- con Basilea2 il rischio (stiamo parlando del *rischio di credito*) verrà determinato in modo analitico, posizione per posizione e non più sinteticamente come oggi; verrà misurato con regole nuove ed esiste una certa differenza circa la reale portata pratica di queste regole;
- si teme che la maggior precisione insita in queste nuove regole si traduca in una maggiore misura di rischio connessa ai prestiti verso le PMI;

- *poiché il capitale è risorsa scarsa e costosa*, un maggior requisito di capitale comporta maggiori oneri e ciò si traduce, per la banca, nella ricerca di maggiori introiti.

La conclusione è chiara: *se l'impresa dovesse risultare più rischiosa, la banca cercherà di compensare il maggior rischio con un maggior ricavo. In altre parole: applicherà un maggior tasso al debitore rischioso.*

Dall'impianto normativo l'attenzione si sposta quindi alle regole con cui la banca determina la rischiosità dell'impresa. In particolare, la proposta di Basilea2 introduce a viva forza la pratica del "**rating interno**" con cui la banca assegna al singolo debitore e alla singola voce di prestito (o di garanzia) un giudizio di merito assimilabile al più noto rating delle agenzie. La novità sta:

- nella necessità, per la banca, di dotarsi di un sistema standardizzato per l'attribuzione del rating;
- nell'utilizzo di un sistema di giudizio oggettivo (un voto) e graduabile (l'impresa viene cioè classificata in una scala di giudizi, da "ottimo" a "pessimo" debitore).

Ma la preoccupazione che il Nuovo Accordo possa rivelarsi penalizzante per le PMI è stata manifestata sin da subito. Infatti in più occasioni si è detto che il sistema dei rating interni e delle procedure automatizzate di valutazione del credito, è inadatto a cogliere le peculiarità delle PMI.

Un sistema di rating implica che il rischio venga differenziato tra i diversi prenditori in base a regole precise, quindi maggiore rischio significherà maggiore patrimonio richiesto: poiché il patrimonio è risorsa scarsa e onerosa, la banca sarà indotta a riversare parte di tale costo sul tasso di remunerazione del prestito. Posta la crescente competizione sul mercato dei capitali, gli investitori iniziano a dare maggior importanza al rischio di credito rispetto a quanto facevano solo pochi anni fa e questo processo culturale è destinato a rafforzarsi in futuro.

*Ma il cuore del problema è:* che i prestiti alle PMI possono risultare più rischiosi, non tanto perché le PMI sono prive di rating, ma perché la probabilità di insolvenza delle PMI risulta più elevata di quella attribuibile alle grandi imprese. Infatti la realtà produttiva è che le PMI sono rappresentate da un elevato numero di unità, tra cui il tasso di mortalità è più elevato rispetto a quello caratterizzante l'universo della grande impresa, rappresentato da pochi soggetti più stabili.

Se è vero che esiste una *relazione diretta tra rischio, credito e PMI*, altrettanto vero è che una banca strategicamente indirizzata agli impieghi sulle PMI può conseguire - a parità di condizioni - un portafoglio diversificato (semplicemente perché differenziato tra un elevato numero di soggetti diversi), e quindi meno rischioso. Ma la *relazione inversa che lega rischio e diversificazione* permette dunque di affermare che un portafoglio di prestiti alle PMI diversificato, fatte salve le condizioni circa la "**sana e prudente**" gestione, può risultare meno rischioso.

Ecco perché Basilea2 distingue tra diverse realtà, proponendo regole differenti a seconda della dimensione aziendale:

- *PMI trattate come retail*;
- *PMI trattate come corporate*;
- *Corporate*.

Si tratta di una segmentazione della clientela che intende differenziare (seppure in modo standard) il rischio creditizio intrinseco ad un portafoglio di prestiti. La strada che ha condotto a questa innovazione è stata lunga e può essere sintetizzata in alcune considerazioni principali:

1. La *Commissione Europea* ha più volte dichiarato che la revisione normativa in atto è aderente alla proposta di Basilea, ma « appropriatamente differenziata per tener conto delle specificità del contesto UE ». Più volte la Commissione ha sostenuto l'importanza di adeguare la normativa allo specifico contesto europeo. Le « PMI rappresentano una componente fondamentale dell'economia europea. Esse giocano un ruolo cruciale sostenendo innovazione, crescita ed occupazione e ciò è essenziale al successo economico dell'Unione e al Welfare della produzione ».
2. La *proposta* è *flessibile*, cioè prevede schemi diversi che possano adattarsi ai diversi profili organizzativi delle banche: le banche piccole e meno complesse possono adottare criteri di misurazione del rischio più semplici. Le banche che decideranno di adottare l'approccio semplificato dovranno classificare i propri crediti in base al rating "esterno" attribuito dalle agenzie specializzate. Ma questa annotazione ha scatenato numerose critiche basate su questo, nel senso che in un sistema economico come il nostro, sono pochissime le imprese che hanno richiesto il rating. Infatti spesso il costo delle agenzie di rating per una PMI è "proibitivo", questo a sua volta porterà ad una penalizzazione per la maggior parte delle PMI. L'ultima versione prevede un abbattimento del requisito patrimoniale sugli impieghi "*retail*" del 25%: meno capitale richiesto alla banca, meno costo - parità di condizioni -. Fanno parte di questo aggregato anche i piccoli prestiti, con esposizione massima pari a 1 Mln, e comunque non superiori allo 0,2% del totale portafoglio crediti retail delle banca, mentre per gli altri prestiti, sprovvisti di rating, il requisito è immutato.

Comunque va puntualizzato che:

- Anzitutto, l'adozione del rating interno non induce alcun aumento o riduzione del costo del denaro;
- La pratica del rating interno comporta per la banca la necessità di raccogliere e classificare informazioni con più rigore e sistematicità rispetto al passato. In altri termini, l'arte del banchiere (la tradizione) si arricchirà della componente di rigore statistico (la novità), questo significa che la comunicazione assumerà

maggior valore, sia per l'impresa, che vedrà aumentare i propri obblighi informativi (meno informazioni = maggior rischio, a parità di condizioni), sia per la banca, che dovrà comunicare le ragioni di un eventuale aggravio di costo sul debito. *La comunicazione diviene dunque un costo-opportunità per entrambi i soggetti*, e questo spiega perché è logico attendersi un'evoluzione del rapporto banca-impresa. L'impresa dovrà pertanto reagire sin da oggi ad un sistema normativo che certo non favorisce la comunicazione, provvedendo flussi di dati e notizie periodici che nulla hanno a che vedere con la sintesi ritardata del bilancio. A parità di rischio effettivo (probabilità di inadempimento) la mancanza di informazioni potrebbe essere penalizzata con l'attribuzione di un rischio più elevato;

### **C. Il problema della pro-ciclicità finanziaria**

Le autorità sono da sempre occupate a gestire e preoccupate di comprendere il carattere *prociclico* dell'attività bancaria. Con questo termine si definisce quel *fenomeno che vede le banche rafforzare il ciclo economico con la loro attività*; si tratta di una questione importante per chi ha a cuore la stabilità del sistema macroeconomico.

Il problema della prociclicità è particolarmente sentito dagli organi di vigilanza, i quali stanno lavorando nel tentativo di introdurre meccanismi capaci di alleviarlo. Da questo punto di vista, è *indubbiamente vero che un sistema di requisiti patrimoniali basati sui rating interni tende a essere prociclico, ma è anche vero che qualunque sistema di adeguamento patrimoniale, sia esso o meno fondato sui rating delle banche, è per sua natura prociclico*. Numerose evidenze empiriche internazionali suggeriscono inoltre che, a livello macroeconomico, le condizioni di accesso al credito riflettono l'andamento del ciclo economico.

In particolare nelle *fasi espansive del ciclo* le banche aumentano considerevolmente l'esposizione verso i prenditori più rischiosi, sebbene lo *spread* a questi applicato non remunererà adeguatamente il maggior rischio assunto; al contrario, nelle *fasi di contrazione economica* decresce la quota relativa di finanziamenti bancari erogati alle imprese di minor dimensione o alle imprese più rischiose, quindi la banca adotterà politiche di riduzione degli impieghi anche in coerenza con il maggior rischio di fallimenti e dissesti; gli *utili non distribuibili* (cioè il capitale) tendono ad aumentare nei periodi di

espansione favorendo un aumento di impieghi<sup>42</sup> e, al contrario, diminuiscono nei periodi di recessione, favorendo una situazione contraria.

La regolamentazione sull'adeguatezza patrimoniale può influire sulla prociclicità bancaria: semplicemente quando una banca raggiunge livelli minimi di patrimonializzazione dovrà limitare l'esposizione dell'attivo. Quindi nei periodi di rallentamento economico la banca potrebbe quindi essere indotta a rallentare l'erogazione di prestiti oltre il fisiologico. Ciò che occorre evidenziare è il timore che, con il Nuovo Accordo, aumenti la sensibilità delle banche al ciclo economico, infatti:

- La banca farà ricorso ai sistemi di rating interno;
- La stima quantitativa delle probabilità di default viene effettuata con metodologie sensibili al ciclo economico;
- In fasi di recessione, in virtù del maggior rischio esistente, tale sistema porta a risultati "conservativi", cioè a rating tendenzialmente peggiorativi;
- Il conseguente aumento dei fabbisogni patrimoniali indurrebbe la banca a ridurre l'erogazione del credito<sup>43</sup>.

Va detto che l'opposto potrebbe verificarsi in fasi di boom economico. I coefficienti di ponderazione (il mattone centrale nel calcolo del capitale richiesto) sembrerebbero soggetti a una certa variabilità specialmente nel caso di modello interno, semplicemente perché si basano sulla stima interna della probabilità di default: i rating interni della banca tenderebbero a variare in funzione della fase ciclica congiunturale.

La proposta di Basilea2 ha contenuti prociclici e può apparire che essa generi maggiori fabbisogni, cioè proprio quando è più difficile raccogliere risorse finanziarie. Il fatto è che la qualità creditizia della clientela, specialmente della PMI, mostra un'elevata sensibilità al ciclo economico: il patrimonio destinato alla copertura dei rischi di questo segmento di clientela potrebbe quindi mostrare una certa tendenza al variare nel tempo. Ma poiché, il comportamento prociclico è già oggi connaturato all'attività bancaria, è presumibile che effetti sulle banche saranno, di fatto, limitati; anzi, produrranno una maggiore e più affinata capacità di gestione del capitale rispetto ad oggi. Quindi, i sistemi di rating sono sistemi complessi che catturano molte informazioni e le filtrano in diversi modi, acquisendo variabili porterà ad una crescente capacità di modulare le elaborazioni in modo tale da poter soppesare nel modo corretto le conseguenze della congiuntura economica corrente.

In questo senso, le modalità con cui viene costruito il modello di rating interno condizioneranno la sensibilità dei risultati alle variazioni congiunturali. Lo stesso Comitato prevede inoltre che sebbene l'orizzonte temporale nella stima della PD sia di 1 anno, le banche devono utilizzare un orizzonte

---

<sup>42</sup> Gli Utili non Distribuibili aumentano il patrimonio disponibile a copertura del rischio e quindi consentono l'aumento di impieghi (che, in quanto rischiosi, assorbono patrimonio) senza che peggiori il Tier1 o il Total Capital Ratio.

<sup>43</sup> Oppure ad aumentare il prezzo del credito il che provocherebbe, in ogni caso, una contrazione indiretta dei valori.

temporale più lungo nell'assegnare i rating, come i rating delle agenzie specializzate le quali hanno un elevato grado di stabilità e tendono a non mutare nel breve periodo.

Un'ulteriore aspetto cruciale della prociclicità è che può verificarsi un fenomeno di **selezione avversa**, con una concentrazione di debitori rischiosi presso quelle banche che adotteranno il metodo dei rating esterni. Infatti, un'impresa a basso rischio sarà incentivata a indebitarsi presso una banca che adotti i ratings interni, sperando di ottenere una buona valutazione e di ricevere credito a minor costo. Al contrario, un soggetto ad alto rischio potrebbe essere indotto a indebitarsi presso una banca che utilizza i ratings esterni: nel peggiore dei casi, gli verrebbe assegnato un “**risk weight**” comunque inferiore a quello che riceverebbe da una banca che, basandosi sui suoi ratings interni, formulasse un giudizio negativo.

Ma il Nuovo Accordo presenta un ulteriore motivo di preoccupazione, in quanto richiede alle banche di detenere una quantità di capitale maggiore (in rapporto alle attività) non solo all'aumentare delle sofferenze e dei fallimenti, ma anche in caso di **downgrade** delle singole poste dell'attivo, situazione più frequente nelle fasi negative. *L'effetto temuto è quello che le banche reagiscano all'incremento del vincolo di capitale razionando il credito ai clienti (in modo indiscriminato o alle classi di rating più rischiose) e/o allocando ulteriore capitale ai prestiti divenuti più rischiosi, ma aumentando contestualmente il costo del finanziamento.* Ma, come visto nei precedenti capitoli, il Nuovo Accordo si presenta con tre livelli progressivi di complessità: *metodo standard, IRB base ed IRB avanzato.* L'effetto prociclico del primo approccio è probabilmente limitato e non molto più forte di quello dell'Accordo del 1988, cambiando in pratica solo la possibilità di fare riferimento a *rating* esterni, peraltro poco diffusi nella realtà economica italiana.

Mentre per quanto riguarda l'IRB base l'effetto è probabilmente maggiore, in quanto le banche stimano internamente la PD delle classi di rating e non potranno che vedere queste stime peggiorare in periodi di recessione e migliorare in periodi di espansione, dando luogo ad un effetto moltiplicativo sul ciclo economico. Nel caso di applicazione dell'approccio IRB avanzato, infine, l'effetto potrebbe essere ancora maggiore in quanto<sup>44</sup> le banche scopriranno che la PD e la LGD sono correlate positivamente e in modo significativo: l'effetto negativo sul calcolo dei coefficienti di ponderazione è quindi più marcato rispetto all'IRB base.


La soluzione finora prospettata dal Comitato è stata quella di chiedere alle banche, attraverso il secondo pilastro del Nuovo Accordo, di effettuare uno **stress test** ( che potrebbero essere affidati alla responsabilità dei singoli Istituti di Vigilanza dei singoli paesi) in base al quale determinare un “cuscinetto” (**buffer**) di capitale da utilizzare nelle fasi negative del ciclo economico.

Il tutto potrebbe essere risolto attuando un meccanismo come quello descritto nella Figura 17 seguente:


---

<sup>44</sup> Testimoniato da Resti Andrea nel 2002.

Figura 17. Relazione causale tra le variabili: il ciclo vizioso e la prociclicità



(b')



I grafici nel primo riquadro di sinistra (a, b, c, d) riportano la dinamica in assenza di cuscinetto: se il ciclo economico è negativo il rischio di credito e il capitale regolamentare aumentano (b), drenando risorse altrimenti destinate a finanziare imprese in difficoltà o a rilanciare l'economia, (c) chiudendo il circolo vizioso con il peggioramento ulteriore del ciclo. Il contrario avviene, seguendo la stessa logica, nel caso di un ciclo economico positivo. Mentre nei grafici sulla destra (a', b', c', d'), invece, viene illustrato cosa avverrebbe con la presenza di un cuscinetto: come prima, se il ciclo economico è sfavorevole il rischio aumenta, ma il capitale regolamentare, al netto del **buffer**, aumenta meno di quanto avverrebbe in assenza di questo meccanismo, perché parte dell'incremento del requisito di capitale si "scarica" sul cuscinetto: di conseguenza l'effetto prociclico sarebbe limitato. Il contrario avviene nel caso di un ciclo economico positivo.

In altri termini, si può vedere il cuscinetto proposto come un meccanismo regolamentare per quantificare in modo dinamico le riserve che le banche dovrebbero creare e mantenere per coprirsi dalle perdite legate al ciclo e che, invece, autonomamente non costituiscono. A questo proposito va sottolineato che anche se le modifiche alle curve di ponderazione dovrebbero ridurre in modo sostanziale il grado di potenziale prociclicità della nuova regolamentazione, rimane la necessità di incorporare un meccanismo che stabilizzi i requisiti patrimoniali su un livello coerente con una situazione ciclica sfavorevole, e quindi sarà molto importante la definizione, all'interno del secondo pilastro, del meccanismo con cui le banche dovranno effettuare lo *stress test* per il calcolo del cuscinetto.

## **C.i. L' impatto di Basilea2 sui Confidi**

I Confidi ("*Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi*") rappresentano una realtà importante per il sostegno finanziario offerto alle PMI, agevolando la loro capacità di credito attraverso la costituzione di un fondo di garanzia mutualistica fra le imprese che aderiscono al consorzio. Diversi enti pubblici, di norma quelli territoriali, intervengono a sostenere, in diverse forme, l'attività consortile. Come è noto, i fondi di garanzia possono essere di due tipi:

- a. "**fondo rischi**": fondo monetario costituito presso la banca garantita, assimilabile ad una garanzia reale;
- b. "**fondo fideiussorio**": la garanzia, inquadrabile nell'area delle garanzie personali, è rappresentata dall'insieme delle fideiussioni rilasciate alla banca direttamente dalle imprese associate al Confidi.

I Consorzi, soggetti operanti nel settore finanziario ai sensi dell'art. 155 del Testo Unico Bancario, rivestono un ruolo significativo nel rapporto banca-impresa e nel sostegno allo sviluppo: essi hanno

infatti l'obiettivo di assistere le PMI nell'accesso al credito e nel reperimento del capitale di rischio, mediante il rilascio di garanzie collettive. Normalmente, il Confidi fornisce anche servizi ancillari a tale principale attività, intervenendo nella stipula di convenzioni specifiche con le banche e supportando gli associati nella predisposizione di documentazione ed informativa finanziaria per finanziatori. Nel nostro paese, al 31 Luglio 2003, risultavano iscritti all'apposito albo, tenuto dall'UIC (Ufficio Italiano Cambi)<sup>45</sup>, 1.041 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di primo e secondo grado<sup>46</sup>.

Quale che sia la natura della garanzia rilasciata (personale o reale), in entrambi i casi vi è incompatibilità con i requisiti imposti dal Basilea2. Le *garanzie fideiussorie*, in quanto di natura sussidiaria, non verrebbero riconosciute ai fini di vigilanza. Per quanto riguarda le *garanzie reali*, queste verrebbero riconosciute sulla base del *plafond* depositato presso la banca prestatrice. Essendo il fondo monetario posto a copertura di una pluralità di affidamenti bancari secondo un determinato moltiplicatore stabilito nella convenzione tra banca e Confidi, ne deriva che i benefici della garanzia sul requisito patrimoniale risulterebbero esigui. Inoltre, il Basilea2 prevede che le garanzie siano quantificate in modo esplicito sull'intero importo del finanziamento, mentre le coperture rilasciate dai Confidi sono determinate in misura percentuale del fido utilizzato (o della eventuale perdita subita dalla banca). Peraltro, circa il profilo "soggettivo", cioè relativo alla natura del garante, sembrano sussistere dei disallineamenti rispetto a quanto stabilito dal Basilea2: la tripartizione proposta (enti pubblici, banche e *corporate*) non sembra cogliere le peculiarità di carattere mutualistico (tipica dei Confidi) la cui garanzia è normalmente basata su una pluralità di fondi e di soggetti aderenti.

I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi sono tenuti ai seguenti adempimenti: "mantenimento dell'esercizio delle seguenti attività che risulti anche da espressa previsione statutaria:

- attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle PMI associate;
- attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese;

---

<sup>45</sup> La legge n° 197 del 5 luglio 1991 ha introdotto una serie di disposizioni concernenti gli intermediari finanziari, istituendo, tra gli altri, anche l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'UIC per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Tale regolamentazione ha trovato attenzione con l'approvazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Dlgs n° 385 del 1 settembre 1993).

<sup>46</sup> L'attività di secondo grado si riferisce alla prestazione di garanzie a favore di altri consorzi. Quelli di primo grado prestano invece le loro garanzie direttamente a favore del debitore.

- astensione dal compimento delle operazioni riservate agli intermediari finanziari;
- comunicazione tempestiva all'Ufficio delle variazioni dei dati ed informazioni forniti con la domanda di iscrizione (Circolare UIC del 4 settembre 1996, in G.U. n° 219 del 28 settembre 1996)


**Ma come funziona un tipico ente di garanzia collettiva fidi?** Lo schema operativo è semplice, anche se, posta l'assenza di un quadro normativo dettagliato e vincolante, le differenze a livello di singolo statuto possono essere consistenti. In sintesi:

- il consorzio è costituito da una pluralità di associati, rappresentati da aziende che hanno necessità di finanziamento;
- il consorzio stipula convenzioni con alcune banche, alle quali vengono indirizzati i propri associati per la richiesta di finanziamento;
- il consorzio offre alla banca che eroga il finanziamento una serie di garanzie e facilita, in questo modo, l'accesso al credito dell'associato.

Il Confidi provvede ad stipulare una convenzione con una o più banche sulla base di un moltiplicatore:

$$\left[ (\text{Fondo rischi} + \text{Fondo Fideiussioni}) \times \text{Moltiplicatore compreso tra 10 e 40} = \text{Importo massimo di affidamento concedibile alle imprese associate} \right]$$

Il Confidi rilascia poi una garanzia sul buon esito delle operazioni di credito, che in genere oscilla intorno al 50%, essa a sua volta trova coperture nei fondi costituiti (fondo consortile, fondo rischi, capitale sociale nel caso di cooperative ecc..). Tali fondi coprono in modo generico (cioè cumulato) e in base al moltiplicatore concordato con la banca l'eventuale perdita sul monte di affidamenti concessi dalla banca convenzionata.



Riprendendo le due tipologie di fondi di garanzia posso inoltre aggiungere le seguenti informazioni:


1. *Fondo Monetario* (il fondo rischi). Tale fondo è alimentato principalmente dai contributi degli associati e degli enti territoriali e da una quota parte degli interessi pagati sui prestiti concessi dalla banca a seguito dell'intervento del consorzio. Il fondo va poi a costituire un deposito vincolato presso la banca convenzionata, scelta dal consorzio come la banca di riferimento a cui indirizzare le richieste di prestito degli associati; il consorzio stipula convenzioni con più banche per aumentare le possibilità operative. Questa forma di garanzia è assimilabile a quelle di tipo reale (pegno irregolare), anche se la mancanza di univocità tra garanzia e prestito (la garanzia è in monte e copre una pluralità di prestiti) crea di fatto dubbi interpretativi. Inoltre bisogna ricordare il fatto che la garanzia reale ha un impatto sul tasso stimato di recupero (**Loss Given Default**);
2. *Fondo Fideiussorio*. Esso è costituito dall'insieme di fideiussioni rilasciate dalle imprese associate; le fideiussioni sono più frequentemente rilasciate direttamente alla banca o, in altri casi (alcune cooperative artigiane e del commercio), al Confidi che poi interviene nei confronti della banca. Va ricordato, inoltre, che il Confidi interviene nella valutazione di merito creditizio, valutazione effettuata poi anche dalla banca erogante. Questa forma di garanzia è classificabile tra quelle personali.

I Confidi provvedono alla copertura delle insolvenze accertate a carico delle imprese consorziate, prelevando le risorse dal fondo rischi, nei limiti della garanzia concessa. Se il fondo rischi risulta insufficiente, la parte residua dell'insolvenza viene soddisfatta prelevando dal monte fideiussioni, in misura proporzionale all'ammontare delle singole fideiussioni. La differenza tra le due forme di garanzia si traduce in diverse modalità operative attivabili, da parte delle banche, in caso di inadempienza del cliente assistito da garanzia Confidi:

- Nel caso di fondo monetario, all'atto dell'inadempienza del debitore la banca assume in pegno il fondo, per una quota pari approssimativamente all'ammontare del dovuto, in attesa di determinare con esattezza l'importo, il quale risulta l'indennizzo richiesto al Confidi; (questa rappresenta la garanzia più diffusa)
- Se la garanzia è di tipo fideiussorio, la banca deve escutere prima l'obbligato principale e successivamente pro-quota nei confronti delle imprese che, associate al Confidi, hanno rilasciato fideiussioni.

Normalmente l'associato rilascia la fideiussione alla banca nel momento in cui riceve il prestito, ma tale garanzia, di importo variabile (1%-10% dell'erogato o del fido), vale la garanzia collettiva delle operazioni autorizzate dal Confidi, di conseguenza per la banca, l'eventualità di inadempienza di un associato si traduce in pratiche assai più complesse, ossia nell'escussione di diverse garanzie. Ecco

perché questa forma di garanzia è meno usata della precedente, in quanto viene considerata accessoria al fondo monetario e comunque è in costante diminuzione nella prassi.



Le garanzie offerte dai Confidi si rilevano dunque estremamente utili, in quanto assorbono rischi che non è economico valutare analiticamente e possono migliorare il rating del portafoglio grazie alla mitigazione della perdita in caso di insolvenza. Inoltre attestata dai bassi tassi di insolvenza, al consorzio viene associata una superiore capacità di selezione sulla base della conoscenza diretta del territorio e degli associati, creerebbe infine una forma di autodisciplina.

***Che problemi pone la riforma di Basilea2?*** Le garanzie di tipo fideiussorio hanno carattere sussidiario e quindi non sarebbero riconosciute (nel senso che la banca può accettarle, ma non sono ammesse a fini di vigilanza). La banca deve escutere l'obbligato principale per primo, mentre Basilea2 dispone che la garanzia debba essere immediatamente escutibile al verificarsi dell'inadempienza del debitore principale. Le garanzie monetarie sarebbero riconosciute sulla base del *plafond* depositato presso la banca convenzionata; ma il fondo viene posto a garanzia di una pluralità di affidamenti sulla base del moltiplicatore stabilito nella convenzione. La garanzia intende coprire solo l'importo presunto della possibile perdita, per di più con una percentuale di norma non superiore al 50%. Come conseguenza, i benefici che potrebbero ridurre il requisito patrimoniale sono assai ridotti. La prassi prevede che, al verificarsi dell'inadempienza, il Confidi possa anticipare un importo pari alla perdita presunta, sempre che sia stata avviata la procedura esecutiva da parte della banca. Alla fine delle fasi di recupero, quando la perdita è calcolata con precisione, viene poi regolato il saldo. L'escussione della garanzia sembra così avvenire al momento dell'inadempienza: ma questa è solo una prassi, la liquidazione non è a titolo definitivo e rimane l'onere, per la banca, di avviare le procedure esecutive nei confronti dell'obbligato principale.

Ma un altro elemento di perplessità riguarda il profilo soggettivo della garanzia: la classificazione proposta da Basilea2 in imprese private, enti pubblici, banche, non coglie la peculiarità di questi soggetti a carattere mutualistico, che forniscono garanzie sulla base di fondi di natura sia pubblica che privata. Qualora i Confidi fossero considerati come Corporate, il requisito soggettivo di un rating esterno pari almeno ad A (previsto negli approcci standard e foundation IRB) sarebbe eccessivamente elevato. I pochi soggetti che in Italia hanno ricevuto un rating (5 all'inizio del 2003) hanno un giudizio non superiore a BBB.

***Che cosa si può fare?*** Innanzitutto bisogna abbandonare la forma della garanzia sussidiaria a fronte della garanzia immediata, subito escutibile in caso di inadempimento; quindi abbandonare completamente la garanzia fidejussoria. Ma tali novità possono avere valore solo se inserite in un nuovo quadro regolamentare. Del resto, la quantità di riferimenti normativi accumulati nel corso degli anni (a partire dalle leggi n. 377/1976 e n. 675/1977) ha imposto da tempo l'esigenza di una legge quadro organica. E' dal 1994 che se ne parla ed esistono in proposito diversi progetti e disegni di legge. La frammentazione che caratterizza questi soggetti richiede che vengano studiate forme di aggregazione territoriale e/o settoriale; il network di confidi settoriali rappresenta una soluzione efficace nella direzione di una maggior specializzazione. Aggregazioni e crescite dimensionali che sono anche prerequisito all'ottenimento di rating adeguati anche da parte delle agenzie esterne. Tale evoluzione favorirebbe il rafforzamento organizzativo e gli investimenti nel personale necessari ad affrontare una situazione ben più complessa che in passato. In questo senso, un legame più stretto con le banche, che potrebbero fornire consulenza sugli standard richiesti dalle procedure di fido, anche al fine di condividere la progettazione e l'utilizzo dei sistemi di rating, non potrebbe che essere proficuo. Il collegamento alla Finanziaria 2004 introduce una serie di novità concernenti l'attesa riforma, anche se non l'esaurisce. Viene inoltre prevista la figura della "banca di garanzia", un vero e proprio intermediario creditizio specializzato. Un aspetto interessante è la possibilità di costituire fondi interconsortili di garanzia che rappresentano l'incentivo a trasferire sistematicamente rischi dai Confidi di primo grado a pool di importo rilevante, con buona diversificazione.

## Conclusione

La nuova regolamentazione proposta da Basilea porterà quindi dei cambiamenti importanti ed è presa in giusta considerazione sia dai vertici delle istituzioni che da quelli delle banche: l'impatto sul sistema avverrà però in due tempi. Il primo sarà quello di modificare la scala di valore - ossia il *ranking* stesso delle istituzioni finanziarie – e sarà il risultato dell'applicazione delle nuove regole al portafoglio di impieghi in essere. Il secondo mostrerà i suoi effetti nel tempo e metterà in evidenza quelle banche che avranno colto l'occasione di un così violento cambiamento delle regole del gioco per ripensare in chiave nuova alcuni dei processi portanti: la filiera del credito, la filiera commerciale, i meccanismi di governance e di controllo.

Ciò porta, ovviamente, ad una condizione tassativa: la singola azienda deve imparare a “determinare” il proprio profilo creditizio e a verificarlo con la banca. Questa capacità deve necessariamente fondarsi sulla cultura della trasparenza e della chiarezza dei progetti imprenditoriali di medio termine a prescindere dalla dimensione aziendale. Gli imprenditori, di conseguenza, che non rispetteranno questa regola fondamentale correranno indubbiamente grossi pericoli. Ciò non avverrà a causa del Nuovo Accordo di Basilea, perché la valutazione del rischio di credito seleziona sempre di più le imprese in funzione della loro capacità di stare sul mercato anziché sulla scorta di altre manifestazioni, spesso distorcenti della loro forza contrattuale nei confronti delle banche. Più in generale la dimensione rappresenta di per sé un elemento di fragilità in fasi avverse del ciclo reale e di quello dei mercati monetari e finanziari. L'applicazione del Nuovo Accordo prospetta pertanto elementi di maggior complessità per le PMI, essendo più problematica l'assegnazione di un rating: sono realtà caratterizzate storicamente da una maggiore rischiosità, non sono per esse disponibili elementi di valutazione riconducibili al mercato, come quotazione e spreads, non dispongono di rating di agenzia e i bilanci hanno un basso contenuto informativo. Ma alla base di Basilea2 c'è l'introduzione di elementi che aiutano a discriminare tra diversi livelli di rischiosità, scelta che crea automaticamente un incentivo per le banche e imprese a modificare i loro rapporti, mettendo in campo la trasparenza e le competenze necessarie. Questa è la sfida e l'opportunità che si presenta alla PMI, che deve considerare di porre la finanza d'impresa in un ruolo centrale e di migliorare la qualità dell'informazione esterna. I mercati finanziari, invece, stanno sviluppando nuovi strumenti di finanziamento, con caratteristiche coerenti con l'obiettivo della patrimonializzazione delle imprese e quindi di riduzione del rischio finanziario, mentre l'ottenimento di rating esterni per la PMI rappresenta un investimento sul proprio futuro.

Troppo spesso però la strategia delle PMI è condizionata dalla variabile fiscale con effetti sullo stesso livello di patrimonializzazione; questo potrà portare ad un aumento del costo del capitale in proporzione al rischio implicito. Quindi il rating determinato dalle banche diventerà una variabile

critica che condizionerà costo e disponibilità di risorse per il finanziamento degli investimenti e della crescita. Per l'impresa diventa quindi importante mettere in atto azioni specifiche per il miglioramento dello *standing creditizio*. Comunicare correttamente alla banca i propri progetti significa implementare strumenti di pianificazione e programmazione, che oggi non sono diffusi nella piccola e media impresa (PMI), che diventano sempre più essenziali per una corretta gestione. Questo processo di cambiamento del rapporto banca-impresa può segnare un importante momento di trasformazione anche del tipo di consulenza che ad esempio il dottore commercialista deve fornire alla sua clientela. Infatti oltre alle competenze tipiche nell'area tributaria, il dottore commercialista (attento agli aspetti economici, finanziari e di controllo dell'impresa) deve farsi interprete delle necessità di cambiamento e promuoverle presso la propria clientela, per facilitare la comunicazione tra l'impresa e il sistema bancario. In questo ruolo può farsi promotore di un check-up aziendale che esamini gli aspetti che vengono considerati nel processo di rating. In particolare dovranno essere impostate azioni affinché sia rafforzata la struttura patrimoniale dell'impresa, che specie nelle PMI, non fornisce una rappresentazione corretta del valore reale dell'azienda. Sta cambiando anche la professione del dottore commercialista, il quale deve sempre più assistere l'impresa nell'introduzione dei necessari strumenti di pianificazione e controllo della gestione, che possono facilitare il monitoraggio della gestione e anche la comunicazione con la banca, quindi avvicinandosi sempre di più alla figura di *consulente globale dell'impresa*.

## \* \* \* Bibliografia \* \* \*

- ABI, *Italian Bank's Position Paper on Capital Adequacy Revision*, 3 May 2001 (<http://www.abi.it>);
- Basle Committee on Banking Supervision, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, Document n° 14, July 1988;
- Basel Committee on Banking Supervision
  - Consultive Document, *Asset Securitisation*, Supporting Document to the New Basel Capital Accord, January (2001a);
  - Consultive Document, *Operational Risk*, Supporting Document to the New Basel Capital Accord, January (2001b);
  - Consultive Document, *Pillar 3 (Market Discipline)*, Supporting Document to the New Basel Capital Accord, January (2001c);
  - Consultive Document, *The Internal Ratings-Based Approach*, Supporting Document to the New Basel Capital Accord, January (2001d);
  - Consultive Document, *The Standardised Approach to Credit Risk*, Supporting Document to the New Basel Capital Accord, January (2001e);
  - *Working Paper on the Treatment of Asset Securitisation*, October (2002f);
  - *Working Paper on the Treatment of Asset Securitisation*, October (2002b);
  - *Second Working Paper on Securitisation*, October (2002b);
  - *Quantitative Impact Studies 3* (2002b);
  - *Supplementary Information on QIS3*, Mimeo Bank for International Settlement, Basel, May 2003;
  - Consultive Document, *The New Capital Accord, Third Consultive Paper*, April (2003);
- Banca d'Italia: (<http://www.bancaditalia.it>)
  - Comunicazione 17 marzo 2000, n° 72559;
  - Bollettino di Vigilanza n° 3, 2000, p. 4 e ss.;
  - Bollettino di Vigilanza n° 12, dicembre 2001;
  - Bollettino Economico n° 38, marzo 2002; “*Indagine sul recupero dei crediti*”.
- Barbangelo A., “*Banche e Imprese in cammino verso Basilea2*”, L'Impresa, n°1, 2004, pag. 72;
- Birtig G., “*Ricambio generazionale nelle imprese familiari anche alla luce degli Accordi di Basilea*”, in Studi e Note di Economia, Gruppo MPS, n° 3 2003;

- Boari C., *“L’impresa tra 20 anni, Stakeholders, strategia e risorse per la creazione del valore”*, in *“Il nuovo Accordo di Basilea e la riforma dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito”*, di Cenni S., Palmucci F., Pelliccioni G., Carocci Editore, 2003;
- Bordogna P., *“Basilea2: ora che ho un sistema di rating cosa ne faccio?”*, in *Banca e Banchieri*, n° 2, 2004;
- Carosio G., *“Il Nuovo Accordo sul Capitale”*, intervento presso il San Paolo IMI, 26 marzo 2001, Milano;
- Carosio G., *“Il Rischio Operativo, strutture organizzative e controlli: il punto di vista della Banca d’Italia”*, in *Il rischio Operativo*, Milano 2001, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa;
- Chiesini G., Gualandri E., *“Il Nuovo Accordo di Basilea sul capitale. Trend nella regolamentazione e nella valutazione del rischio di credito”*, in *Banche e Banchieri*, 2002, n° 2, pp. 113-127;
- Comitato di Basilea, *“Modification to the capital treatment for expected and unexpected credit losses in the New Capital Accord”*, gennaio 2004;
- Corigliano R. (a cura di), *“Rischio di credito e pricing dei prestiti bancari. Nuove metodologie di analisi e conseguenze organizzative per le banche italiane”*, Bancaria Editrice, 1998, Roma;
- Corigliano R., *“Rischio di rating e rating delle imprese e dei gruppi”*, Newfin, Università Bocconi, 2002;
- Corigliano R., *“L’intermediazione Finanziaria”*, Bononia University Press, ottobre 2002;
- D’Auria C., Maragoni M., *“Le proposte di Basilea su asset securitisation: differenze con la normativa italiana e riflessi per la supervisione”*, in *Bancaria* n° 9, 2001;
- Damiliano M., *“La securitisation dei crediti”*, Giappichelli, 2001, Torino;
- De Laurentis G., *“Rating Interni e Credit Risk Management”*, Bancaria Editrice, 2001, Roma;
- De Laurentis G., *“Il rischio di credito”*, Egea, 1994, Milano;
- De Lisa R., *“I sistemi interni di credit rating”*, Milano, 2002;
- Drago D., *“Gli strumenti di copertura del rischio di credito: economia, tecnica e profili di regolamentazione prudenziale”*, Banca Impresa e Società, n° 1 2002;
- European Commission, *“Review of the Capital Requirements for Credit Institutions and Investment Firms-Third Quantitative Impact Study: Eu Results”*, Mineo, Brussels, July 2003;
- Fazio A., *“Le banche e la ripresa dell’economia”*, in *Bancaria* 7-8/2003;
- Forestieri G., Onado M. (a cura di), *“La gestione del credito nelle banche europee: innovazioni organizzative e strumenti per il controllo del rischio”*, Egea, 1995, Milano;

- Masera R., *“Il rischio e le banche: la revisione dell’accordo di Basilea, implicazioni nelle banche e imprese”*, IlSole24ore, 2001;
- Masera R., Maino R., *“Il Nuovo Accordo di Basilea sul capitale”*, A.I.T.I, Bologna, 25-ottobre-2002, San Paolo IMI;
- Merlo M., *“Il nuovo rapporto banca-impresa”*, Casa Editrice FrancoAngeli, 2003;
- Metelli F., *“Basilea2, che cosa cambia”*, IlSole24Ore, novembre 2003;
- Onado M., *“Le banche e la gestione del risparmio”*, Banca e Banchieri, n° 1 2004;
- Parrillo G., *“I rating Interni. Il ruolo essenziale nella funzione di governo del credito”*, Rivista Bancaria, n° 3, 2003;
- Pastore M., Latini P. F., *“Misurazione del rischio di credito”*, contabilità finanza e Controllo, n° 3, 2000;
- Pettinato S., *“Gli effetti del trattato di basilea2 sulle aziende italiane, relazione presentata al convegno Banche e imprese: un matrimonio difficile?”*, Unioncamere, Roma, ottobre 2003;
- Resti A., *“I modelli di rating Interno: le conseguenze sulle politiche di credito”*, in Banca e Banchieri, n° 1 2004;
- Resti A., *“Il Nuovo Accordo di Basilea: dai presupposti teorici ai possibili passi falsi”*, in Bancaria n° 10, 2002;
- Resti A., *“Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche. Una guida metodologica”*, FITD, 2001, Edizione Alpha Test;
- Ruozi R., *“Esiste un modello di banca cui tendere nei prossimi anni?”*, in Bancaria Editrice, n° 3 marzo, 2004;
- Ruozi R., *“Ancora sul rapporto fra banche e PMI: prospettive dei consorzi fidi”*, Banca e Banchieri, n° 5, 2002;
- Saita F., *“Il risk management in banca. Performance corrente per il rischio e allocazione del capitale”*, Egea, 2000, Milano;
- Savona P., Sironi A., (a cura di), *“La gestione del rischio di credito. Esperienze e modelli nelle grandi banche italiane”*, Edibank, 2000, Milano;
- Scardovi C., Garside T., *“Basilea2: l’impatto sul sistema finanziario e sulla competitività delle banche italiane”*, Bancaria, n° 3, 2003, pag. 40;
- Sella M., *“Banche, Imprese e tutela del risparmio”*, in Bancaria Editrice, n° 2 febbraio 2004;
- Sironi A., Gazzarra C., *“Il processo di riforma dello schema di adeguatezza patrimoniale: le implicazioni per le banche di piccole e medie dimensioni”*, Centro Newfin, Ricerca Assbank-Acri, (2001a);
- Sironi A., Gazzarra C., *“Il Nuovo Accordo di Basilea: possibili implicazioni per le banche italiane”*, in Bancaria n° 4, aprile (2001b);

- Sironi A., Gazzarra C., *“Il processo di riforma dello schema di adeguamento patrimoniale: le implicazioni per le banche di piccole medie dimensioni”*, in *Banche e Banchieri*, n° 1 2002;
- Sironi A., *“Basilea2: quali implicazioni per disponibilità e prezzo del credito?”*, *Economia&Management*, n° 4, 2003, pag. 16;
- Sironi A., *“Chi ha paura di Basilea2?”*, *Economia&Management*, n° 6, 2003;
- Sironi A., Saita F., (a cura di), *“La gestione del capitale e creazione di valore nelle banche”*, Edibank, Milano 2002;
- Tremonti G., *IlSole24ore*, 4 aprile 2003, Milano;
- Zadra G., *“Banche e piccole imprese: per un nuovo rapporto dopo Basilea2”*, in *Bancaria Editrice*, n° 9 20002
- Zazzarra C., Cortese A., *“Il pricing risk-ajusted nel nuovo contesto di Basilea2”*, working paper, Università Luiss-Guido Carli, 2004 febbraio, Roma;
- Zazzarra C., Cortese A.,n *“L’attività di credito delle banche e la creazione di valore: quali cambiamenti con Basilea2”*, in *Bancaria Editrice*, n° 3 2004;
- Varetto F., Szego G., *“Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata”*, in *Rischio creditizio*, Utet 2002;
- Vinzia M., Tannini L., *“Manuale del credit manager”*, *IlSole24ore*, 2003;
- Vinzia M., *“La gestione del debito dopo Basilea2”*, *Economia&Management*, n° 1, 2004;